



CPGEV Bologna
Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie

Raccolta di leggi per i corsi di formazione delle Guardie Ecologiche Volontarie

Volume 3 Caccia, Pesca, Animali

AGGIORNATO AL 01 NOVEMBRE 2015

Copyright © All Rights Reserved.

La raccolta è frutto dell'ingegno del CPGEV Bologna

Divieto di riproduzione anche parziale di testi, immagini e contenuti di questo volume, salvo autorizzazione.

Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie di Bologna
Raggruppamento GEV ai sensi della Legge Regionale 23/89
Affiliato a FEDERGEV EMILIA-ROMAGNA

CACCIA

L. 157/1992

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Aggiornata alla L. 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178)

1. Fauna selvatica (3).

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva (4).

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (5).

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione dei biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente (6).

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (7).

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e

dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (8).

(3) Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta dei commi 1-bis e 7-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

(4) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

(5) *Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425 (Gazz. Uff. 22 gennaio 2001, n. 17), in relazione alle specie di uccelli selvatici da proteggere in modo particolare e prioritario, il riferimento all'Allegato I della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, di cui al presente comma, è sostituito dal riferimento all'Allegato I della direttiva 97/49/CE della Commissione del 29 luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 223 del 13 agosto 1997.*

(6) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge. Vedi, anche, l'art. 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425.*

(7) *Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

(8) *Comma aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*

2. Oggetto della tutela.

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lyn lyn*), foca monaca (*Monachus monachus*), tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna tadorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia, (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedipnemus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus audouinii*), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampanere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole.

2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

3. Divieto di uccellazione.

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

4. Cattura temporanea e inanellamento.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da

titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

((3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività)).

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati (9).

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(9) *Comma così sostituito dall'art. 34, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.*

5. Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi.

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare; possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

6. Tassidermia.

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

7. Istituto nazionale per la fauna selvatica (10).

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'articolo 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali (11).

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili (12).

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'articolo 4.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

(10) Per la soppressione del presente Istituto vedi quanto disposto dall'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(11) Comma così modificato dal comma 471 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.

(12) Comma così modificato dal comma 472 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione di cui al presente comma vedi l'art. 17-bis, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

8. Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominate dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni (13).

(13) Vedi, anche, gli artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70.

9. Funzioni amministrative.

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente

legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

10. Piani faunistico-venatori.

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste nei commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (14).

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b), e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b), e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448 (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

11. Zona faunistica delle Alpi.

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei principi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

12. Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di euro 516.456,90 per ogni sinistro, di cui euro 387.342,67 per ogni persona danneggiata e euro 129.114,22 per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di euro 51.645,69 per morte o invalidità permanente (15).

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

(15) Con Provv. 22 ottobre 2008, n. 2643 (Gazz. Uff. 31 ottobre 2008, n. 256) sono state dettate disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni.

13. Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria.

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale.

2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

((2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante tra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica, di cui alla categoria B, punto 7, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert)).

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie (16).

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

14. Gestione programmata della caccia.

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale (17).

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi (18).

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'articolo 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano

faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. È facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma agli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'articolo 10, comma 8, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(17) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

(18) Il D.M. 30 gennaio 1993 (Gazz. Uff. 15 febbraio 1993, n. 37), sostituendo il precedente D.M. 31 dicembre 1992 (Gazz. Uff. 20 gennaio 1993, n. 15), ha così disposto:

«Art. 1. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 3, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per ogni ambito territoriale di caccia, già fissato con D.M. 31 dicembre 1992, è ridefinito pari a 0,0526 cacciatori/ettaro, ovvero 19,01 ettari/cacciatore.

Art. 2. L'indice di densità venatoria minima, di cui all'art. 14, comma 4, della L. 11 febbraio 1992, n. 157, in sede di prima attuazione e per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi è ridefinito pari a 0,0518 cacciatori/ettaro, ovvero 19,30 ettari/cacciatore».

15. Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'articolo 23.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'articolo 36, commi 5 e 6, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 15. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli articoli 10 e 14 (19).

(19) *Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.*

16. Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie.

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

- a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

- b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.
2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:
- essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
 - coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 1094/88.
3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'articolo 12, comma 5.

17. Allevamenti.

- Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
- Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.
- Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.
- Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'articolo 13.

18. Specie cacciabili e periodi di attività venatoria.

- Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
 - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)] (20); [passera mattugia (*Passer montanus*)] (21); [passera oltremontana (*Passer domesticus*)] (22); allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)] (23); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);
 - specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)] (24); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)] (25); [peppola (*Fringilla montifringilla*)] (26); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)] (27); [corvo (*Corvus frugilegus*)] (28); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)] (29); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);
 - specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)] (30); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
 - specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);
 - specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*) (31).
- 1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:
 - durante il ritorno al luogo di nidificazione;
 - durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli (32).
- I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (33).

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.
8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino (34).

- (20) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (21) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (22) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (23) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (24) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (25) *Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.*
- (26) *Il D.P.C.M. 22 novembre 1993 (Gazz. Uff. 1° aprile 1994, n. 76) ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi e amministrativi.*
- (27) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (28) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (29) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (30) *Il D.P.C.M. 21 marzo 1997 (Gazz. Uff. 29 aprile 1997, n. 98), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ha escluso dall'elenco la presente specie. L'art. 3 dello stesso decreto ha disposto che le Regioni provvedano ai rispettivi atti legislativi ed amministrativi.*
- (31) *Lettera aggiunta dall'articolo unico, D.P.C.M. 7 maggio 2003 (Gazz. Uff. 3 luglio 2003, n. 152).*
- (32) *Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*
- (33) *Comma così modificato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009.*
- (34) *Il presente articolo era stato modificato, con l'aggiunta del comma 1-bis, dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.*

19. Controllo della fauna selvatica.

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono

al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

19-bis. Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE

20. Introduzione di fauna selvatica dall'estero.

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea (40).

(40) Comma così sostituito dal comma 4 dell'art. 42, L. 4 giugno 2010, n. 96 - Legge comunitaria 2009. In precedenza, il presente comma era stato modificato dall'art. 9, D.L. 16 agosto 2006, n. 251, non convertito in legge.

21. Divieti.

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima (41);
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale, distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge (42);
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
- bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, ((anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti:: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- ((cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero));
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.
2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

22. Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio.

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.
2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.
3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:
 - a) legislazione venatoria;
 - b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
 - c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
 - e) norme di pronto soccorso.
5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.
7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.
8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.
9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.
10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.
11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

23. Tasse di concessione regionale.

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

24. Fondo presso il Ministero del tesoro.

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di euro 5,16 alla tassa di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

- a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
- b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa.

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma 2.

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259.

25. Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

1. È costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

- a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
- b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8 (44).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a euro 516,46 e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da congruarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8 (45).

5. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese (46)] (47).

(44) *La Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre-6 novembre 2000, n. 470 (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.*

- (45) *Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il D.M. 12 ottobre 1993.*
- (46) *La Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.*
- (47) *Articolo abrogato dal comma 1 dell'art. 354 del Codice delle assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con i limiti e la decorrenza indicati nel comma 4 dello stesso articolo.*

26. Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria.

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23.
 2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.
 3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.
 4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale (48).
- (48) *La Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.*

27. Vigilanza venatoria.

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
 - a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 ;
 - b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 .
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.
9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4 (49).

(49) *Vedi, anche, l'art. 163, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.*

28. Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria.

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di

caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

29. Agenti dipendenti degli enti locali.

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

30. Sanzioni penali.

1. Per le violazioni delle disposizioni, della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da euro 929 a euro 2.582 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da euro 1.032 a euro 6.197 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 516 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a euro 3.098 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a euro 1.549 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami (50);
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 2.065 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale (51). Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali (52).

(50) *La Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.*

(51) *La Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32 (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.*

(52) *La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.*

31. Sanzioni amministrative.

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da euro 206 a euro 1.239 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;

b) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

c) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

d) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da euro 361 a euro 2.169. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

f) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

g) sanzione amministrativa da euro 103 a euro 619 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 206 a euro 1.239;

h) sanzione amministrativa da euro 154 a euro 929 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da euro 258 a euro 1.549;

i) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da euro 77 a euro 464 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da euro 25 a euro 154 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis.

42. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (53).

(53) *La Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.*

32. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio.

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

- a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d), ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;
- d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto articolo 30, comma 1, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

33. Rapporti sull'attività di vigilanza.

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 9 le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.
2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

34. Associazioni venatorie.

1. Le associazioni venatorie sono libere.
2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:
 - a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
 - b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;
 - c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.
3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale

Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'articolo 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvata con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'articolo 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

35. Relazione sullo stato di attuazione della legge.

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base della relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

36. Disposizioni transitorie.

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995 (54).

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997 (55).

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai principi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

(54) Vedi il D.M. 12 agosto 1992.

(55) Comma così modificato dall'art. 11-bis, D.L. 23 ottobre 1996, n. 542. Lo stesso articolo ha, inoltre, disposto che non sono punibili i fatti commessi, in violazione delle presenti norme, in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto-legge.

37. Disposizioni finali.

1. È abrogata la legge 27 dicembre 1977, n. 968, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'articolo 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'articolo 27, comma 1, lettera b).

L. R. 8/1994

Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria

Testo coordinato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 dicembre 2013 n. 28

Titolo I

Gestione faunistico-venatoria del territorio

Art. 1

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regola il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
2. A tal fine la Regione, con il concorso delle Province:
 - a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
 - b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
 - c) coordina la programmazione delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
 - d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
 - e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157
 - f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
 - g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione "legge statale" .

Capo I

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

Art. 2

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali e degli organismi da essi costituiti e promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), dalla Regione e dalle Province, in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia e con i titolari delle aziende faunistico-venatorie.
4. La Regione promuove, in collaborazione con i competenti Servizi delle Province, la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. Esprime, altresì pareri e suggerimenti per la gestione faunistica ed il miglioramento o il ripristino degli habitat naturali e seminaturali e degli agroecosistemi. A tal fine istituisce nell'ambito del Servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.

5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l'INFS, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.

Art. 3

Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria

1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
- la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio;
 - gli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico- venatoria provinciale;
 - il piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori;
 - i piani faunistico-venatori provinciali e i relativi programmi annuali degli interventi;
 - i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui all'legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
2. L'insieme degli atti di cui al comma 1 costituisce il piano faunistico-venatorio regionale.

Art. 4

Carta regionale delle vocazioni faunistiche

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentito l'INFS, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.

Art. 5

Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sulla base dei criteri della programmazione faunistico-venatoria di cui al comma 11 dell'art. 10 della legge statale e con riferimento ai contenuti della Carta regionale delle vocazioni faunistiche e alle situazioni ambientali e socio-economiche della regione, approva gli indirizzi per l'elaborazione dei piani faunistico-venatori provinciali. Con il medesimo provvedimento il Consiglio regionale definisce i criteri per l'individuazione della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna provincia e della superficie agro-silvo-pastorale sulla base della quale calcolare gli indici di densità venatoria di cui all'art. 8.

1 bis. abrogato.

2. Gli indirizzi di cui al comma 1 hanno durata quinquennale e sono elaborati con riferimento al programma regionale di sviluppo e al piano territoriale regionale. Essi riguardano in particolare:
- la individuazione dei comprensori faunistici omogenei, anche di dimensione interprovinciale;
 - l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e i criteri per la pianificazione e il coordinamento degli interventi tecnici di gestione faunistica;
 - i criteri per la pianificazione e il coordinamento delle attività gestionali di miglioramento ambientale e degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
 - i criteri di massima sulla destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
 - i criteri di massima per la determinazione dei contributi previsti dalla lett. g) del comma 8 dell'art. 10 della legge statale a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per la valorizzazione faunistica del territorio nelle zone di protezione;
 - i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
 - i criteri per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
 - i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.

Art. 6

Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori

- 1.** La Giunta regionale approva il piano finanziario per la realizzazione degli interventi faunistico-venatori.
- 2.** Il piano finanziario, con riferimento alla superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie delle zone di protezione già costituite, al numero dei cacciatori con residenza venatoria e alle catture tecniche compiute nel quinquennio precedente, stabilisce:
 - a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la realizzazione degli interventi programmati di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge statale ed il comma 4 dell'art. 23 della stessa legge;
 - b) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la prevenzione e il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nelle zone di protezione;
 - c) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili perché prodotti da specie non cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria.
- 3.** Il piano finanziario stabilisce inoltre:
 - a) le risorse da assegnare ad ogni Provincia per la concessione dei contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge statale;
 - b) le risorse necessarie ai finanziamenti straordinari per interventi di miglioramento ambientale di interesse interprovinciale;
 - c) le risorse necessarie al finanziamento delle attività di censimento, ricerca, informazione e formazione di interesse regionale esercitate direttamente o affidate ad enti ed associazioni.
 - c bis) le risorse da assegnare alle Province per la realizzazione di progetti sperimentali promossi dalla Regione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani.
- 3 bis.** La Regione può concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri stabiliti nel piano finanziario di cui al comma 1, per la realizzazione di attività rientranti nella lettera c) del comma 3.
- 4.** La Giunta regionale redige entro il 30 aprile di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della pianificazione faunistico-venatoria e sulle attività di vigilanza e la presenta al Consiglio regionale, corredata da eventuali proposte di modifica ed integrazione del piano finanziario.

Art. 7

Piani faunistico-venatori provinciali

- 1.** Le Province, sentite le Comunità Montane, entro centoventi giorni dalla adozione degli indirizzi di cui al comma 1 dell'art. 5 approvano i propri piani faunistico-venatori. Le Province garantiscono la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, degli enti di gestione dei parchi operanti nell'ambito provinciale, delle associazioni di protezione ambientale e dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (ENPA) alla formazione dei piani faunistico-venatori provinciali.
- 2.** I piani faunistico-venatori provinciali hanno durata quinquennale, sono articolati per comprensori faunistici omogenei ed hanno i contenuti indicati dal comma 8 dell'art. 10 della legge statale e dagli indirizzi regionali di pianificazione faunistico-venatoria, nonché dalla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa).
- 3.** I piani faunistico-venatori provinciali sono approvati previo parere della Regione di conformità alle indicazioni contenute negli atti di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 3. Il parere va espresso entro e non oltre sessanta giorni. Nelle more dell'espressione del parere il termine di cui al comma 1 è sospeso.
- 4.** Il piano faunistico-venatorio provinciale approvato è pubblicizzato a cura della Provincia per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e depositato nelle segreterie della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati per la libera consultazione. Dell'approvazione è dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 5.** Qualora le Province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede, previa diffida, la Giunta regionale in via sostitutiva.
- 6.** Con le procedure di cui al presente articolo e nei termini ivi indicati le Province provvedono alle variazioni dei propri piani faunistico-venatori.

Art. 8

Densità venatoria

- 1.** Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale, sentito il parere delle Province, che devono esprimersi entro trenta giorni, determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.

Art. 9

Programmi faunistico-venatori annuali

1. All'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali si provvede con programmi annuali degli interventi.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province, in conformità con il piano faunistico-venatorio provinciale, approvano e trasmettono alla Regione il programma annuale degli interventi faunistico-venatori per l'esercizio successivo con l'indicazione delle relative previsioni di spesa.
3. La Regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, provvede al finanziamento dei programmi provinciali annuali.

Art. 10

Consultazione sugli atti della Regione e delle Province

1. La Regione consulta tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute e l'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) ed acquisisce il parere dell'INFS su tutti i principali atti di programmazione. Per la elaborazione delle norme, delle direttive e dei programmi faunistico-venatori la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Provincia, per l'espletamento delle proprie funzioni, provvede ad istituire una Commissione consultiva, espressione di tutte le associazioni professionali agricole, le associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ed operanti sul territorio e dell'ENCI.

Capo II**Miglioramento degli habitat naturali e salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali****Art. 11**

Ripristino e creazione dei biotopi

1. La Regione e le Province, attraverso gli strumenti di programmazione di cui all'art. 3, nel rispetto della normativa comunitaria in materia agricola ed ambientale, promuovono il ripristino e la creazione dei biotopi al fine di realizzare habitat idonei a garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge statale, con particolare riferimento alla Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.
2. Gli enti che operano nel settore ambientale ed agricolo, nel predisporre gli strumenti di pianificazione o gestione del territorio di propria competenza, tengono conto dell'esigenza di provvedere al ripristino o alla creazione di biotopi, in particolare nelle pertinenze idrauliche dei fiumi e dei canali.

Art. 12

Valorizzazione ambientale e faunistica dei fondi rustici

1. La Provincia, in funzione degli obiettivi del piano faunistico-venatorio e nel quadro degli orientamenti della politica agricola comunitaria (PAC) con particolare riferimento ai programmi di attuazione dello Sviluppo rurale ai sensi del regolamento CE n. 1698/2005, promuove l'impegno dei proprietari e dei conduttori dei fondi rustici alla creazione e gestione degli habitat, alla tutela e ripristino degli habitat naturali, alla salvaguardia e incremento della fauna selvatica.
2. La Provincia, sulla base del piano finanziario regionale e dei programmi annuali di intervento, concorre a finanziare, in particolare a norma del comma 4 dell'art. 23 e del comma 1 dell'art. 15 della legge statale:
 - a) salvaguardia e recupero degli ambienti idonei al rifugio della fauna selvatica (mantenimento delle aree boscate); creazione e mantenimento di siepi ed alberatura; restauro e mantenimento dei maceri, dei laghetti collinari e delle fonti di abbeveramento della fauna);
 - b) coltivazioni a perdere per l'alimentazione delle specie selvatiche di interesse gestionale; esecuzione delle operazioni di sfalcio dei foraggi e di controllo della vegetazione erbacea spontanea con tempi e modalità che consentano la riproduzione della fauna;
 - c) collaborazioni operative: tabellamenti, difesa preventiva e cattura di selvaggina negli ambiti protetti, salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, protezione dei riproduttori nel periodo invernale;
 - d) impianto e manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
 - e) adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la salvaguardia dell'ambiente naturale;
 - f) progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

3. La Provincia può definire intese con le organizzazioni professionali agricole e con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) per riconoscere ai proprietari o conduttori dei fondi rustici, compresi nelle zone di protezione destinate all'incremento di specie di interesse naturalistico o venatorio, che collaborano alla gestione della fauna, compensi forfettari per i capi catturati o censiti.

Art. 13

Utilizzazione dei fondi rustici ai fini della gestione programmata della caccia

1. La Regione determina i criteri per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale, con riferimento prioritario agli interventi di valorizzazione ambientale di cui all'art. 12, di conservazione delle specie di fauna selvatica e di tutela dei fondi rustici sottoposti a particolare pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo venatorio di ungulati, ed avendo riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.
2. La Giunta regionale determina annualmente la quota parte degli introiti risultanti dalle tasse di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio destinati a finanziare gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 15 della legge statale e provvede a ripartirli tra le Province.
3. Le Province possono erogare direttamente i contributi agli aventi diritto, oppure possono istituire appositi fondi provinciali la cui gestione è affidata, tramite convenzione, alle organizzazioni professionali agricole riconosciute e presenti sul territorio.
4. Il proprietario o conduttore di fondo rustico che intenda finalizzare il proprio contributo alla valorizzazione ambientale di cui al comma 1 domanda, tramite delega, all'organo di gestione del fondo di cui al comma 3 la realizzazione di appositi progetti di carattere agro-faunistico-ambientale.

Art. 14

Tutela delle attività agricole

1. La Provincia, d'intesa con le organizzazioni professionali agricole e sentiti i Consigli direttivi degli ATC, individua le tipologie di colture e di allevamento bisognose di protezione ai sensi del comma 7 dell'art. 15 della legge statale e le conseguenti zone di divieto dell'esercizio venatorio in forma vagante nei terreni a coltivazione intensiva o specializzata. In detti terreni può effettuarsi esclusivamente l'esercizio venatorio da appostamento, previo consenso del proprietario o del conduttore.

Art. 15

Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria

1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla Provincia entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.
2. La Provincia, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.

Art. 16

Controllo delle specie di fauna selvatica

1. La Provincia ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.
2. Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
3. Nella restante parte del territorio i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuati dai soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

4. Qualora l'INFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Provincia può attivare piani di controllo. A tal fine individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni del comma 2 dell'art. 19 della legge statale.
5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.
6. Per finalità di ricerca scientifica, la Provincia o l'ente di gestione del parco, per i territori di competenza, sentito il parere dell'INFS possono autorizzare gli enti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge statale ad effettuare catture di esemplari di specie selvatiche.
- 6 bis.** La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.
- 6 ter.** Per la specie Nutria "Myocastor Coypus", le Province predispongono piani di controllo finalizzati alla sua eradicazione, avvalendosi di operatori autorizzati.
- 6 quater.** Le Province possono altresì predisporre piani di controllo per prevenire i danni provocati dal Piccione di città (Columba livia forma domestica) alle colture ed al patrimonio zootecnico.
7. Delle operazioni compiute o autorizzate la Provincia informa la Regione, a norma del comma 3 dell'art. 9.

Art. 16 bis

Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

1. La scelta della destinazione degli animali catturati o abbattuti nell'ambito del controllo delle specie di fauna selvatica di cui al comma 2 dell'art. 19 della legge statale spetta alla Provincia.

Art. 17

Danni alle attività agricole⁽⁷⁾

1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria sono a carico:
 - a) degli ambiti territoriali di caccia per le specie di cui si consente il prelievo venatorio, qualora si siano verificati nei fondi ivi ricompresi;
 - b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di cui all'articolo 41 qualora si siano prodotti ad opera delle specie ammesse nei rispettivi piani produttivi o di gestione e delle aziende venatorie di cui all'articolo 43 per le specie di cui si autorizza il prelievo venatorio, nei fondi inclusi nelle rispettive strutture;
 - c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15 della legge statale, nonché dei titolari delle altre strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano verificati nei rispettivi fondi;
 - d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio.
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:
 - a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1 lett. d);
 - b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, dal piccione di città, (Columba livia, forma domestica) o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.
3. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dall'art. 18, comma 1.
- 3 bis.** La Regione promuove la realizzazione di progetti sperimentali tesi all'introduzione negli allevamenti zootecnici di specifiche misure di prevenzione per la difesa del bestiame da predazione da canidi sui pascoli collinari e montani. A tal fine la Giunta regionale approva un piano di intervento che definisce criteri e modalità di attuazione nonché di assegnazione delle risorse, nell'ambito del quale può essere prevista anche l'erogazione da parte delle Province di contributi in regime de minimis ai sensi delle disposizioni europee nel settore agricolo.

Art. 18

Fondo per i danni

1. Gli oneri per la concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 17 gravano sul fondo regionale istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della legge statale. La loro entità è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione.
2. La quota delle risorse previste dal comma 1, da destinare ai contributi per la prevenzione dei danni a carico delle Province ai sensi dell'art. 17, viene assegnata e ripartita fra le Province in proporzione alla rispettiva

superficie agro-silvo-pastorale, alla superficie degli ambiti protetti e con riferimento alle attività agricole ivi esercitate. La quota di dette risorse da destinare ai contributi per l'indennizzo dei danni a carico delle Province ai sensi dell'articolo 17 viene assegnata e ripartita alle Province sulla base di criteri stabiliti dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'andamento dei danni negli esercizi finanziari pregressi e con l'obiettivo della riduzione dei medesimi, ed entro i limiti di disponibilità di cui all'articolo 17, comma 3.

- 2 bis.** La Giunta regionale, nell'ambito dei criteri e delle finalità di prevenzione ed indennizzo dei danni di cui al comma 2, stabilisce altresì i criteri e le modalità di utilizzo delle eventuali risorse già erogate dalla Regione e residue alle Province a seguito della quantificazione dei contributi per l'indennizzo dei danni di cui al medesimo comma 2.
- 2 ter.** La Regione esercita attività di coordinamento e supporto alle Province in merito all'attività di accertamento dei danni e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, anche al fine di monitorare l'efficacia delle attività realizzate e il razionale e corretto impiego delle somme assegnate. La Giunta regionale nell'ambito dei criteri di cui al comma 2 individua, in esito ai risultati del monitoraggio effettuato, meccanismi di ridefinizione dei riparti annuali a valere sugli esercizi finanziari successivi.

Capo III

Zone di protezione della fauna

Art. 19

Zone di protezione della fauna selvatica

1. Le oasi di protezione sono destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla sosta ed alla produzione di specie selvatiche con particolare riferimento a quelle protette. Esse sono preferibilmente costituite lungo le rotte di migrazione della avifauna, nei terreni demaniali ..., secondo le esigenze di tutela individuate con il piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Le zone di ripopolamento e cattura (ZRC) sono destinate a:
 - a) incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone;
 - b) favorire la sosta e la riproduzione delle specie migratorie;
 - c) determinare, mediante l'irradiazione naturale, il ripopolamento dei territori contigui;
 - d) consentire la cattura delle specie cacciabili per immissioni integrative negli ATC o il reinserimento in altre zone di protezione.
3. I centri pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica, con finalità di ricerca, sperimentazione e ripopolamento, sono insediati in aree delimitate naturalmente e destinati a produrre esemplari a scopo di ripopolamento o studio, preservandone il processo fisiologico e la naturale selvatichezza.
4. L'estensione di ogni zona di protezione deve essere rapportata al ciclo biologico della specie di preminente interesse gestionale. L'estensione delle zone di protezione è rapportata alle esigenze di attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, entro i limiti complessivi di superficie indicati ai sensi della lett. d) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge e del comma 3 dell'art. 10 della legge statale. Nella percentuale di territorio destinata alla protezione della fauna sono comprese anche le zone di rifugio, i fondi sottratti alla caccia a norma dei commi 4 e 8 dell'art. 15 della legge statale ed i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.
5. Il provvedimento amministrativo che determina il perimetro delle zone di protezione viene notificato ai proprietari o conduttori dei fondi mediante deposito presso la sede dei Comuni territorialmente interessati, nonché mediante affissione di apposito manifesto nei Comuni e nelle frazioni o borgate interessati, su cui deve essere chiaramente specificata, a cura dei Comuni, la data di deposito. È altresì trasmesso alle organizzazioni professionali agricole provinciali e locali.
6. Avverso il provvedimento i proprietari o conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, con le modalità indicate al comma 14 dell'art. 10 della legge statale, alla Provincia, entro settanta giorni dalla data di deposito di cui al comma 5. Decorso tale termine, ove non sia stata presentata opposizione motivata dai proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il quaranta per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Provincia provvede alla istituzione della zona di protezione. La Provincia può destinare le zone non vincolate per l'opposizione dei proprietari o conduttori dei fondi ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria del territorio.
7. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione della fauna di cui ai commi 1, 2 e 3 mediante:
 - a) la tutela o il recupero degli habitat delle specie di interesse gestionale;
 - b) la vigilanza e l'assistenza tecnica;
 - c) la protezione delle colture agricole ed il contributo per gli eventuali danni;
 - d) gli interventi di promozione della conservazione o dell'incremento delle specie programmate;

e) la disciplina per l'accesso all'oasi. ...

8. La Provincia in vista di particolari ed eccezionali necessità faunistiche scientificamente accertate, previo parere dell'INFS, può disporre coattivamente, in deroga alle procedure previste dal presente articolo, l'istituzione, la modifica o la revoca di zone di protezione, anche oltre i limiti di superficie previsti dalla legge statale.
9. Il vincolo di destinazione delle zone di protezione non può essere revocato se non al termine della stagione venatoria e previo recupero della fauna selvatica presente mediante la cattura ovvero l'allontanamento con mezzi ecologici.

Art. 20 Gestione faunistica nei parchi e nelle riserve naturali

Art. 21 Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai parchi

abrogati

Art. 22

Zone di rifugio

1. La Provincia, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. L'istituzione delle zone di rifugio avviene quando ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) istituzione o rinnovo in corso di una zona di protezione nel limite di superficie prestabilito o impossibilità di realizzarla per opposizione motivata dei proprietari o conduttori;
 - b) sia necessario provvedere, con urgenza, alla tutela di presenze faunistiche di rilievo.
2. Alla istituzione delle zone di rifugio la Provincia provvede in deroga alle procedure di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 19. Il provvedimento istitutivo indica il perimetro e l'estensione del territorio e stabilisce le forme con cui si promuove la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi e le modalità straordinarie di tutela della fauna selvatica e delle attività agricole.
3. Il provvedimento adottato viene reso noto mediante affissione di apposito manifesto presso i Comuni e le frazioni o borgate interessati.

Art. 22 bis

Aree di rispetto all'interno degli ambiti territoriali di caccia

1. Al solo fine di garantire una particolare tutela a popolazioni di fauna selvatica, gli organismi direttivi degli ATC possono istituire mediante i programmi annuali di cui all'art. 33, comma 1, aree di rispetto. In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria. La superficie di tali aree di rispetto non può superare complessivamente il dieci per cento della superficie.
2. In tali aree i danni di cui all'art. 17 sono a carico degli ambiti territoriali di caccia, ad esclusione di quelli provocati dalle specie protette.

Art. 23

Gestione delle zone di protezione

1. La Provincia provvede alla gestione delle zone di protezione previste dalla legge statale anche a mezzo di Commissioni tecniche da essa istituite ovvero affidandola agli ATC o alle associazioni di protezione ambientale, o delle organizzazioni professionali agricole tramite apposite convenzioni.
2. Per la realizzazione degli interventi di gestione delle zone di protezione la Provincia attua le relative previsioni di spesa.
3. Non possono far parte delle Commissioni di gestione di cui al comma 1 coloro che siano incorsi, nei precedenti cinque anni, nelle sanzioni di cui all'art. 30 e alle lettere a), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 31 della legge statale.

Art. 24

Tabelle di segnalazione delle zone protette

1. I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità.

2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua.
3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.

Art. 25

Utilizzazione del demanio regionale a fini faunistici

1. L'utilizzazione a fini faunistici ed eventualmente venatori dei terreni del demanio regionale è stabilita dalla Giunta regionale, sentito l'INFS, su richiesta della Provincia territorialmente interessata.

Art. 26

Controllo sanitario della fauna selvatica

1. La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.
2. Prima delle catture di fauna selvatica stanziata da destinare al ripopolamento, la Provincia concorda con le Unità sanitarie locali territorialmente competenti forme di controllo veterinario atte a consentire la valutazione della situazione sanitaria delle zoocenosi nelle zone protette.
3. abrogato⁽¹⁾
4. Copia dei referti viene trasmessa alla Provincia.
5. In caso di epizoozia, la Provincia, sentito il Servizio veterinario delle Unità sanitarie locali interessate, dispone gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.
6. La Provincia comunica immediatamente ai competenti Servizi regionali ed all'INFS le situazioni rilevate e i provvedimenti adottati.
- 6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi o corna.

Art. 27

Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento

1. La Provincia approva annualmente un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione nonché di eventuali immissioni integrative e catture da attuare nelle oasi, per garantire un rapporto equilibrato fra le diverse specie.
2. Le catture e le immissioni nelle oasi di protezione e nei parchi regionali sono effettuate nel rispetto del piano faunistico-venatorio provinciale. Sono ammessi prelievi di specie di fauna selvatica la cui presenza determini situazioni di squilibrio nelle zoocenosi o danni rilevanti alle produzioni agricole od al patrimonio forestale.
3. Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio provinciale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Provincia.
4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Provincia.
5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo.
6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.

Art. 28 Destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta

abrogato

Art. 29

Salvaguardia dei nidi

1. È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati.
2. Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio provinciale o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela.

Capo IV**Organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori****Art. 30**Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) **(2)**

1. La Provincia, sentita la commissione di cui al comma 2 dell'art. 10, sentiti i comuni interessati definisce i perimetri degli ambiti territoriali di caccia, di cui all'art. 14, comma 1 della legge statale, con riferimento:
 - a) ai confini naturali o alle opere rilevanti;
 - b) ai comprensori omogenei di gestione faunistica;
 - c) alle esigenze specifiche di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica indicate nel piano faunistico-venatorio provinciale.
2. Ogni ATC è denominato con riferimento alla collocazione geografica. La perimetrazione degli ATC è soggetta a conferma o a revisione quinquennale con la stessa cadenza dei piani faunistico-venatori provinciali, entro trenta giorni dall'approvazione degli stessi, e secondo i criteri previsti al comma 1. Detta perimetrazione può essere modificata anche nel corso del quinquennio per motivate esigenze gestionali.
3. La perimetrazione tiene conto dell'esigenza di conservare l'unità delle zone umide e delle altre realtà ambientali di dimensione interprovinciale. Gli ATC comprendenti territori di più province sono perimetrati con provvedimento assunto d'intesa fra le Province contigue.
4. Gli ATC hanno dimensioni subprovinciali e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria;
5. Gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possono individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Provincia per l'approvazione.
6. I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso.
7. Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalla Provincia.
8. In caso di modifiche della perimetrazione dell'ATC, la Provincia nomina entro trenta giorni il Consiglio direttivo con le procedure definite nell'articolo 32, che provvede ad assumere tutti gli atti necessari a recepire le modifiche intervenute.

Art. 31

Ambiti Territoriali di Caccia

1. Gli ATC sono strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

Art. 32

Organi dell'ATC

1. Sono organi dell'ATC:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;

- c) l'Assemblea dei cacciatori iscritti, dei conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC, degli iscritti alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986 ^{6*} residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.
- 2.** Il Consiglio direttivo dell'ATC è composto:
- a) per il 30% dai rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio;
- b) per il 30% dalle associazioni nazionali venatorie riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio;
- c) per il 20% dai rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute e presenti sul territorio;
- d) per il 20% dai rappresentanti della Provincia territorialmente interessata.
- 3.** I membri del Consiglio direttivo vengono designati dalle associazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, in base alla rappresentatività sul territorio delle singole associazioni. La Provincia, ricevute le designazioni e verificate le eventuali incompatibilità e, per i propri rappresentanti, sentiti i Comuni interessati, entro i successivi trenta giorni provvede alla nomina dei componenti il Consiglio direttivo.
- 4.** I rappresentanti delle Associazioni devono essere iscritti alle stesse. I rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole devono risiedere o essere conduttori di fondi agricoli in un comune compreso nell'ATC. I rappresentanti delle associazioni venatorie devono essere iscritti all'ATC. I rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale devono risiedere nella provincia in cui è compreso l'ATC. I rappresentanti della Provincia devono essere in possesso di specifiche competenze.
- 5.** All'Assemblea spettano i compiti di controllo e programmazione, ed in particolare:
- a) adozione del bilancio di previsione annuale;
- b) approvazione conto consuntivo;
- c) approvazione dello Statuto e relative modifiche;
- d) approvazione dei regolamenti per l'organizzazione delle funzioni di cui all'articolo 33.
- 6.** L'Assemblea dell'ATC può provvedere all'elezione di un'Assemblea di delegati, in rappresentanza della base assembleare e proporzionata alla sua composizione, nei limiti previsti dallo Statuto. Lo Statuto, nel disciplinare le modalità di elezione, terrà conto della necessità di garantire a ciascuna componente assembleare di cui al comma 1, lettera c) la rappresentanza nell'Assemblea dei delegati. In tale ipotesi all'Assemblea dei delegati sono demandati tutti i compiti dell'Assemblea.

Art. 32 bis

Statuto dell'ATC

- 1.** Lo Statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:
- a) il numero dei componenti il Consiglio direttivo, nel rispetto delle percentuali previste dall'articolo 32, comma 2;
- b) le modalità per la designazione dei rappresentanti le associazioni;
- c) le modalità di elezione dell'Assemblea dei delegati, se prevista, in applicazione dell'articolo 32, comma 6, e la definizione del numero dei delegati;
- d) le modalità ed i requisiti per la nomina del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) la durata in carica non superiore ai cinque anni del Consiglio direttivo, del Presidente e del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) le modalità di funzionamento degli organi degli ATC e le relative competenze;
- g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli obblighi, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;
- h) le sanzioni disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statuari;
- i) le cause di incompatibilità del Presidente e dei componenti il Consiglio direttivo.
- 2.** Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello Statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.
- 3.** Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
- 4.** Lo Statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo Statuto diviene esecutivo.
- 5.** Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo Statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili.

Art. 32 ter

Controllo sostitutivo

1. In tutti i casi in cui si rilevino violazioni alle prescrizioni di legge, o statutarie, o inadempienze ai compiti di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, o alla disciplina regionale di cui all'articolo 35, comma 1, la Provincia diffida il Consiglio direttivo a provvedere in merito entro 60 giorni. Qualora il Consiglio direttivo non adempia entro i termini, la Provincia provvede a mezzo di un Commissario ad acta. Ove si verifichi l'impossibilità di garantire il regolare funzionamento dell'ATC, il Presidente della Provincia provvede allo scioglimento dell'organo e alla nomina di un commissario straordinario per la durata massima di sei mesi, entro i quali dà corso alle procedure per il rinnovo degli organi degli ATC. Il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo responsabili delle violazioni non possono essere nuovamente designati.

Art. 33

Compiti dell'ATC

1. Gli ATC redigono programmi annuali di attività avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare:
- a) la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze faunistiche e dei prelievi venatori programmati;
 - b) l'incremento delle popolazioni animali selvatiche;
 - c) le attività necessarie ad evitare danni effettivi alle produzioni agricole;
 - d) le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalle Province posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. In caso di avversità atmosferiche la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
2. Gli ATC trasmettono i programmi di cui al comma 1 entro il mese di febbraio di ogni anno alla Provincia, che ne controlla la conformità al Piano faunistico-venatorio provinciale. In caso di difformità, la Provincia può richiederne la revisione.
3. I Consigli direttivi organizzano gli interventi per il miglioramento degli habitat, promuovono e organizzano le attività di cui all'articolo 14, comma 11, della legge statale, e provvedono all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici ricompresi nel territorio di competenza per le finalità previste alle lettere a), b), c) del medesimo comma.
4. I Consigli direttivi deliberano in ordine all'accesso all'ambito di competenza dei cacciatori che ne fanno richiesta, conformemente agli indirizzi della Regione formulati ai sensi dell'articolo 35, comma 1.
5. I Consigli direttivi provvedono all'erogazione dei contributi per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica.
6. Il Consiglio direttivo stabilisce le forme di collaborazione dei cacciatori alla gestione degli ATC e gli eventuali riconoscimenti.
7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere in base a criteri di omogeneità ed accessibilità sociale. La Regione può periodicamente aggiornare detto importo. Il Consiglio direttivo stabilisce l'entità del contributo annuo alla gestione dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto, al fine di garantire le risorse necessarie a realizzare le attività previste al comma 5. Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
8. Gli ATC si dotano di strutture di coordinamento tecnico-amministrativo provinciali.
9. Gli ATC possono concorrere, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei componenti l'Assemblea, alle attività di protezione civile, iscrivendosi alla sezione provinciale del territorio di appartenenza dell'elenco regionale del volontariato di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 17 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'agenzia regionale di protezione civile).
10. I Consigli direttivi dell'ATC favoriscono e promuovono la formazione culturale in campo faunistico-venatorio degli iscritti.

11. Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Provincia competente ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti:
- a) le modalità di esercizio della caccia;
 - b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili;
 - c) il numero delle giornate settimanali di caccia;
 - d) i periodi e gli orari di caccia;
 - e) il carniere giornaliero e stagionale per specie.
12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio provinciale di cui all'articolo 50, comma 2.

Art. 33 bis.

Conferenza degli ATC

1. Al fine di armonizzare l'attività di gestione faunistico-venatoria degli ATC sul territorio regionale, è istituita la Conferenza degli ATC.
2. La Conferenza è convocata dalla Regione con cadenza almeno annuale ed è costituita dai Presidenti degli ATC o loro delegati.
3. La Conferenza è la sede di confronto sull'attività gestionale degli ATC, di verifica sulle modalità di applicazione della legge e delle direttive, con funzioni di proposta su iniziative formative e informative di livello regionale.
4. La partecipazione alla Conferenza è senza oneri per la Regione.

Art. 34

Opzione sulla forma di caccia prescelta

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva a norma del comma 5 dell'art. 12 della legge statale ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1° novembre il cacciatore non fa pervenire alla Provincia richiesta di modifica dell'indicazione contenuta nel tesserino regionale.
2. L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
3. Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dopo l'entrata in vigore della presente legge deve comunicare la propria opzione alla Provincia di residenza entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.

Art. 35

Criteri per la iscrizione dei cacciatori agli ATC

1. La Regione disciplina quantità, tempi e modi di accesso dei cacciatori agli ATC, fermi restando i criteri indicati al presente articolo e agli articoli 36, 36 bis e 37.
2. Il Consiglio direttivo dell'ATC è tenuto a soddisfare le richieste di iscrizione dei cacciatori fino al limite di disponibilità indicato dalla Regione per ciascun ATC con apposito provvedimento, avvalendosi a tal fine del sistema regionale di gestione informatizzata delle iscrizioni.(3)
3. Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'ATC in cui ha la residenza anagrafica, oppure all'ATC in cui sia stato consecutivamente iscritto nelle due stagioni venatorie 1998-1999 e 1999-2000.(3)
4. Gli ulteriori posti che risultano disponibili dopo aver effettuato le iscrizioni sulla base dei criteri di cui al presente articolo, sono assegnati dal Consiglio direttivo dell'ATC ai cacciatori richiedenti, secondo le seguenti priorità:
 - a) residenti nella Provincia;
 - b) residenti negli ATC dell'Emilia-Romagna con più alta densità venatoria;
 - c) residenti nella regione;
 - d) residenti in altre regioni;
 - e) italiani residenti all'estero e stranieri.

Art. 36

Modalità di iscrizione

1. Il cacciatore avente diritto ai sensi del comma 3 dell'art. 35, presenta la domanda di iscrizione al Consiglio direttivo dell'ATC. L'iscrizione si intende rinnovata qualora il cacciatore non rinunci entro il termine indicato

nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1. Il cacciatore che intenda iscriversi ad un ATC diverso da quello di residenza, presenta domanda al Consiglio direttivo dell'ATC prescelto. Il Consiglio direttivo, soddisfatte le esigenze dei cacciatori aventi diritto ai sensi dell'art. 35, comma 3, attribuisce i residui posti disponibili ai cacciatori che hanno fatto richiesta di iscrizione all'ATC come primo ambito territoriale di caccia, nel rispetto delle priorità previste all'art. 35, comma 4.

2. abrogato

3. Il Consiglio direttivo dell'ATC deve motivare l'eventuale rigetto della domanda e comunicarlo all'interessato che può presentare ricorso alla Provincia, il cui giudizio è definitivo.

Art. 36 bis

Regolazione dei processi di mobilità controllata per l'attività venatoria

1. In Emilia-Romagna è consentito esercitare la caccia alla fauna migratoria nelle forme, nelle giornate, con le modalità ed alle specie consentite dai calendari venatori regionale e provinciali, al di fuori dell'ATC di appartenenza per un massimo di quindici giorni, dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria.
2. La Regione, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 35, sentite le organizzazioni professionali agricole, nonché le associazioni di cui al comma 1 dell'art. 10, definisce le modalità per individuare il numero dei posti disponibili per ogni ATC, l'accesso agli ATC prescelti e l'eventuale corrispettivo che i cacciatori devono versare a fronte degli impegni di organizzazione.
3. Dei posti disponibili in ogni ATC, una percentuale è riservata ai cacciatori iscritti in altri ATC della stessa Provincia, mentre i restanti posti vengono assegnati ai cacciatori iscritti in altri ATC della Regione, fatta salva una quota riservata alla Regione per scambi interregionali.
4. In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.

Art. 37

Interscambi di cacciatori

1. Per rendere equilibrata e proporzionata alla dotazione faunistica la pressione venatoria sul territorio regionale e nazionale, la Regione promuove scambi interregionali, nel rispetto del principio di reciprocità, riservandosi annualmente per ogni ATC una quota di cacciatori da iscrivere od ammettere.
2. Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza.
3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, sulla base di modalità da esso stesso determinate e comunicate alla Provincia, può riconoscere ai cacciatori iscritti la facoltà di utilizzare giornate di competenza per ospitare mediante interscambio e senza finalità di lucro un altro cacciatore, anche se residente in altra Regione.
4. La Provincia, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie, di un ATC o di altra Provincia, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio.

Art. 38 Partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC

abrogato

Art. 39

Doveri del cacciatore

1. Il cacciatore ha il dovere di:
 - a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti;
 - b) restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.

Art. 39 bis

Formazione permanente del cacciatore

1. Le associazioni venatorie, in applicazione dell'art. 34 della legge statale, promuovono l'organizzazione, in accordo con la Provincia, di corsi annuali di formazione sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia venatoria e sulle disposizioni legislative e regolamentari per tutti i cacciatori.

Art. 40

Divieti e facoltà negli ATC

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:

- a) detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
 - b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione;
 - c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
2. L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4.

Capo V**Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile****Art. 41**

Centri privati di riproduzione della fauna

1. La Provincia autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.
- 2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
- 2 ter. La Provincia, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.

Art. 42

Allevamenti

1. La Provincia autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
 - a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
 - b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;
 - c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Provincia dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. d) del comma 1 dell'art. 62.
4. Le Province possono consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione di prelievo di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.

Art. 43

Aziende venatorie (4)

1. La Provincia autorizza, sentito l'INFS, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio provinciale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria

del territorio. Qualora l'istanza di istituzione riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, l'autorizzazione all'istituzione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.

2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario.
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
5. La Provincia, con il piano faunistico-venatorio, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Provincia, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Provincia può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalla Provincia.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Provincia un programma di gestione faunistico-venatoria redatto secondo le indicazioni di gestione tecnica ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Provincia stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.

Art. 44

Tasse regionali

1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. abrogato
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. abrogato

Art. 44 bis

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della

concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.

3. abrogato.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiara, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

Art. 45

Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani

1. Le Province, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizzano l'istituzione e regolano la gestione di:
 - a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
 - b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
 - d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Provincia autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
- 1 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
- 1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Provincia può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 le Province autorizzano, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Provincia autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore ai 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, le Province possono derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui le Province possono autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno,

esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Provincia, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Provincia non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.
8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC le Province possono autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
 - b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
 - c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Art. 45 bis

Fondi chiusi

1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici provinciali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Provincia può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Provincia può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

Titolo II

Esercizio dell'attività venatoria

Capo I

Norme per l'abilitazione all'esercizio venatorio

Art. 46

Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio

1. La Provincia istituisce una Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio e ne regola il funzionamento e la durata in carica.
2. La Commissione è composta da 5 esperti nelle materie di esame previste dal comma 4 dell'art. 22 della legge statale, di cui uno con funzioni di Presidente, nominato dalla Provincia.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un collaboratore provinciale incaricato.

Art. 47

Attestato di abilitazione

1. La domanda di ammissione agli esami è presentata dall'interessato alla Provincia di residenza e deve essere corredata dal certificato di residenza e dalla ricevuta di versamento di una somma stabilita dalla Provincia a copertura delle spese di organizzazione dell'esame.
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce e rende noti il programma delle materie di esame e le modalità di svolgimento delle prove, anche al fine di assicurare l'omogeneità delle stesse.

3. Le associazioni venatorie riconosciute organizzano corsi di preparazione tecnica agli esami per l'abilitazione all'esercizio in base al programma regionale.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione a partire dai tre mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età.
5. L'attestato di abilitazione è rilasciato dal presidente della Commissione.
6. Il giudizio della Commissione è definitivo. Il candidato giudicato inidoneo è ammesso a ripetere l'esame, non prima che siano trascorsi tre mesi dalla data del precedente esame.

Capo II

Norme per l'esercizio venatorio

Art. 48

Esercizio venatorio

1. Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome.
2. L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. L'uso dell'arco non è consentito.
3. L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte delle Province e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.

Art. 49

Tesserino regionale per l'esercizio della caccia

1. Il tesserino regionale di caccia viene consegnato dal Comune ai cittadini ivi residenti, dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) licenza di porto d'armi per uso di caccia;
 - b) attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di porto di fucile anche per uso caccia;
 - c) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio;
 - d) attestazione del versamento delle quote assicurative di cui al comma 8 dell'art. 12 della legge statale;
 - e) dichiarazione della scelta relativa alla forma di esercizio venatorio di cui al comma 5 dell'art. 12 della legge statale;
 - f) documento dell'avvenuta iscrizione all'ATC di cui all'art. 36.
2. Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.
3. I Consigli direttivi degli ATC forniscono alla Provincia i dati relativi agli abbattimenti ai fini della programmazione dell'esercizio venatorio per la stagione successiva.
4. I Comuni di residenza, avvalendosi del sistema regionale di gestione informatizzata del rilascio dei tesserini regionali di caccia, assicurano che sul tesserino siano riportate la numerazione regionale e la data di rilascio, il numero della licenza di caccia, il cognome ed il nome del titolare, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, della legge statale, gli ATC prescelti ed il tipo di arma utilizzata.
5. In caso di deterioramento o smarrimento il titolare, per ottenere il duplicato del tesserino, deve rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla denuncia dell'avvenuta perdita all'autorità di pubblica sicurezza.
6. Nel caso in cui il numero delle giornate di caccia ammesse nella stagione venatoria sia inferiore a quello consentito dalla legge statale, nel nuovo tesserino vanno depennate le giornate di caccia già effettuate, su dichiarazione del titolare, risultanti dalla denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
7. Il titolare della licenza di caccia è autorizzato, durante l'esercizio venatorio, a portare utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
8. Il tesserino regionale di caccia ai cittadini stranieri e italiani residenti all'estero viene consegnato dalla Provincia dietro presentazione della documentazione necessaria per l'esercizio venatorio nel Paese di provenienza e a norma del D.M. 5 giugno 1978 "Modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui è ammessa l'importazione temporanea".

Art. 50

Calendario venatorio

1. La Giunta regionale, sentiti l'INFS e le Province, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica:
 - a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
 - b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito.
2. Le Province, previo parere dell'INFS, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
 - a) autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
 - b) autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno;
 - c) rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
 - d) abrogata.

Art. 51

Provvedimenti limitativi

1. La Provincia può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio di competenza o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

Art. 52

da art. 39 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, modificati commi 3 e 9 da art. 29 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)

Appostamenti fissi di caccia e rilascio delle autorizzazioni

1. Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura, legno, materie plastiche o plastificate, faesite o materiali simili, comunque approntati stabilmente ed atti a consentire un uso per l'intera stagione venatoria.
2. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili, stabilmente ancorati al fondo dei corsi e specchi d'acqua, naturali o artificiali, nonché ai margini degli stessi.
3. Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è obbligatoria la residenza. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale.
4. Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Provincia esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. **(8)**
5. Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto.
6. L'autorizzazione di appostamento fisso deve essere richiesta dal cacciatore entro il 1° novembre per la stagione venatoria successiva e conferisce al titolare ed ai suoi sostituti od agli invitati l'uso venatorio della località dove l'appostamento è situato e la facoltà di abbattimento degli animali feriti nell'ambito della zona di rispetto.
7. L'autorizzazione di appostamento fisso con l'uso di richiami vivi può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989/90 e che abbiano fatto l'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La Provincia, qualora se ne realizzi la disponibilità, può autorizzare nuovi appostamenti fissi dando priorità alle richieste avanzate dai cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e da portatori di handicap, nei limiti indicati nel piano faunistico-venatorio per ogni comprensorio omogeneo.
8. In caso di cessazione dell'attività da parte del titolare, l'autorizzazione è rilasciata prioritariamente ad uno dei sostituti.
9. La Provincia, su indicazione dell'INFS, con il piano faunistico-venatorio individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno.....

10. È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Provincia.
11. Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali e provinciali, non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante.
12. Ciascun cacciatore può essere titolare di una sola autorizzazione di appostamento fisso nel territorio regionale.
13. Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, privi di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. È inoltre consentito l'uso di giostre fornite di stampi nonché di soli stampi, posti a terra o sospesi, fermi o in movimento, anche in penna. Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.

Art. 53

Esercizio venatorio da appostamento temporaneo

1. L'appostamento temporaneo di caccia viene usato dal cacciatore che per primo abbia approntato il capanno od occupato il terreno sul quale questo viene collocato; di norma si usano capanni portatili prefabbricati.
2. In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori.
3. Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.
4. L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri.
5. È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali.
6. Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia.
7. La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante.

Art. 54

Cattura di uccelli a fini di richiamo

1. La Regione, in base al fabbisogno previsto e previo parere dell'INFS, definisce annualmente il numero degli impianti per la cattura degli uccelli ad uso di richiamo attivabili dalla Provincia, in attuazione della disciplina comunitaria di settore e della legge regionale di regolamentazione dell'esercizio delle deroghe.
2. La gestione degli impianti di cattura e l'attività di marcatura possono essere svolte esclusivamente da personale qualificato proposto dalla Provincia e valutato idoneo dall'INFS.
3. Possono essere catturati esclusivamente gli esemplari appartenenti alle specie consentite ai sensi delle vigenti disposizioni statali. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente marcati e registrati secondo le indicazioni dell'INFS; qualora appartengano ad altre specie devono essere immediatamente liberati.
4. La Regione emana specifiche direttive in ordine alla cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo.
5. Gli impianti di cui al comma 1, se in funzione, godono di un'area di rispetto, appositamente tabellata, di raggio non inferiore a m. 300 e non superiore a m. 500.

Art. 55

Detenzione e uso dei richiami vivi

1. In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti, oltre ai richiami di cattura, la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili,

secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62.

- 1 **bis.** È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento.
2. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 3 dell'art. 54 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità.
3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'INFS.
4. I cacciatori che siano in possesso di specie non più utilizzabili ai fini di richiamo, o di esemplari delle specie di cui al comma 3 dell'art. 54, devono darne comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi ne danno comunicazione scritta alla Provincia di residenza, la quale provvede a darne formale riscontro.
6. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Provincia di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.
7. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Provincia per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.
8. I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Provincia. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote assegnate fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore.
9. Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla Provincia, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.
10. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

Art. 56

Gestione venatoria degli ungulati

1. La gestione faunistico-venatoria degli ungulati è finalizzata alla conservazione delle specie in rapporto di compatibilità con l'ambiente ed al conseguimento degli obiettivi indicati dalla Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e dai piani faunistico-venatori delle Province, ed è disciplinata da apposito Regolamento regionale.
2. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'INFS. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Provincia, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria nel rispetto della programmazione faunistico-venatoria provinciale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Le Province, su proposta degli ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, possono ridurre tali tempi, anche relativamente al numero di giornate settimanali.
3. La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o braccata e con il metodo della girata.
4. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

5. Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Provincia previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al vigente regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltrechè dalle Province, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia.
- 5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.
6. Gli organismi direttivi degli ATC, avvalendosi delle Commissioni previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, predispongono la programmazione delle uscite per i prelievi di selezione ed il calendario delle battute al cinghiale nelle zone di caccia previste dal vigente regolamento regionale sulla gestione degli ungulati e caccia al cinghiale, che vengono autorizzati dalla Provincia. ...
7. Gli organismi direttivi degli ATC possono altresì prevedere:
- una quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovini da destinarsi a cacciatori non residenti nell'ATC;
 - un contributo da parte dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, tenuto conto delle eventuali prestazioni di volontariato.
8. Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente.

Art. 57

Custodia dei cani

- I cani incustoditi sono soggetti al controllo ed alla cattura secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, concernente norme per il controllo della popolazione canina.
- Durante i periodi in cui è necessario l'impiego venatorio del cane si procede alla sua cattura nelle zone di protezione della fauna e, comunque, quando esso non si trovi sotto la sorveglianza del proprietario o di chi ne abbia l'obbligo di custodia.
- Al fine di agevolare la ricerca del proprietario, il personale incaricato segnala al Consigliodirettivo dell'ATC nel quale sia stato eventualmente rinvenuto il cane i relativi dati identificativi.

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 58

Vigilanza venatoria d'istituto e volontaria

- La vigilanza per la protezione della fauna selvatica, la repressione della caccia e della pesca di frodo, la salvaguardia della flora e la tutela dell'ambiente sono esercitate dalla Provincia ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge statale.
- Alla Provincia competono in particolare:
 - le funzioni di vigilanza derivanti dall'applicazione della presente legge e dall'attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale e le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
 - la nomina delle Commissioni, lo svolgimento degli esami e il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia venatoria;
 - il controllo sui corsi gestiti dalle organizzazioni professionali agricole, dalle associazioni venatorie e dalle associazioni di protezione ambientale per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio venatorio, nella salvaguardia delle produzioni agricole e nella tutela dell'ambiente e della fauna.
- Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria, le Province si avvalgono delle guardie venatorie di cui all'articolo 27 della legge statale. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), le Province provvedono alla nomina a guardia giurata venatoria dei soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge statale. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 9, della legge statale, la nomina a guardia giurata venatoria può essere attribuita ai cittadini che, avendo i requisiti di legge, abbiano superato l'esame di cui al comma 4, diano

sicuro affidamento di preparazione tecnica e siano disposti ad offrire la loro opera volontariamente, gratuitamente e nel rispetto dei regolamenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge. La nomina può essere conferita anche a cittadini che siano disposti ad operare volontariamente e gratuitamente per conto delle Province, purchè abbiano superato l'esame di cui al comma 4 e diano sicuro affidamento di preparazione tecnica. Le Province si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), attraverso le convenzioni di cui all'articolo 9 della medesima legge, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 59, comma 3bis, della presente legge.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, con propria direttiva, le modalità di svolgimento degli esami per il rilascio della qualifica di guardia volontaria, la composizione delle Commissioni di esame e le modalità per l'esercizio del controllo previsto dalla lett. c) del comma 2. Entro la stessa data, la Giunta regionale approva e pubblica i programmi di esame per la qualifica di guardia venatoria volontaria e per l'aggiornamento delle guardie dipendenti dagli enti locali e delle guardie volontarie già riconosciute.

Art. 59

Coordinamento dei Servizi di vigilanza

1. La Provincia e i Consigli direttivi degli ambiti territoriali per la caccia programmata predispongono appropriate forme di vigilanza per assicurare comportamenti dei cacciatori rispettosi dei beni e delle attività esercitate sui terreni agricoli.
2. La Provincia coordina l'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti.
3. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.
- 3 bis. Sulla base delle indicazioni contenute nella direttiva di cui al comma 3, le Province adottano un regolamento per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di partecipazione all'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 27 della legge statale.

Art. 60

Divieti

1. Oltre ai divieti già previsti dalla legge statale e dalle altre norme della presente legge, nel territorio della regione Emilia-Romagna è altresì vietato:
 - a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione;
 - b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato;
 - c) esercitare l'attività venatoria nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benchè non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi;
 - d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
 - e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
 - f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi;
 - g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pastorazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
 - g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;

- h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;
- i) sparare a meno di m. 150 in direzione di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta;
- l) cacciare da appostamenti temporanei in violazione del comma 5 dell'art. 53;
- m) cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione.

Art. 61

Sanzioni

- 1.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30, 31 e 32 della legge statale, le seguenti violazioni sono così sanzionate:
- a) uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
 - b) caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
 - c) mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;
 - d) immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
 - e) immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
 - f) prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro;
 - g) omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica in situazioni di pericolo e in stato di necessità: da 25 Euro a 154 Euro;
 - h) violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
 - i) mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;
 - l) mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte; compilazione non conforme alle modalità; mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro ;
 - m) accesso motorizzato alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo senza autorizzazione del proprietario o del conduttore: da 25 Euro a 154 Euro;
 - n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro;
 - o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;
 - p) allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Provincia o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi;
 - q) altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
 - r) abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Provincia: da 103 Euro a 619 Euro;
 - s) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro;
 - t) addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
 - u) addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro;
 - v) addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;
 - z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro;
 - aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
 - bb) caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro;
 - cc) caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro;

- dd) lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
- ee) caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- ff) mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro; mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro;
- gg) caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro;
- hh) caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro;
- ii) caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro;
- ll) caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalle Province: da 103 Euro a 619 Euro;
- mm) andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro;
- nn) detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami;
- oo) mancata comunicazione scritta alla Provincia del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati; mancata comunicazione all'INFS o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
- pp) cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro;
- qq) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
- rr) mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;
- ss) posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- tt) sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro;
- uu) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;
- vv) caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
- zz) vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti;
- aaa) vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi competenti: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle trappole;
- bbb) esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
- ccc) caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
- ddd) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
- eee) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti;
- fff) abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;

- ggg) abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti.
- hhh) utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del vigente Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da 25 Euro a 154 Euro.
 3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province e dai Comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa da 51 Euro a 309 Euro.
 4. Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), z), aa), bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la sospensione del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.
 5. Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni. In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4.
 6. Per il contraddittorio e l'esame degli scritti difensivi di cui all'art. 15 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, provvedono i dirigenti competenti per materia designati dal Presidente della Giunta provinciale.
 7. I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono introitati dalle Province, a norma della L.R. n. 21 del 1984.
 8. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28.

Art. 62

(sostituito da art. 47 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , inserita lett. h) da art. 38 L.R. 27 luglio 2007 n. 16)
Norme regionali specifiche

1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti:
 - a) detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami;
 - b) istituzione, rinnovo e revoca, nonché gestione tecnica, delle aziende venatorie;
 - c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
 - d) svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio venatorio per la qualifica di guardia giurata;
 - e) modalità di funzionamento del fondo destinato alla prevenzione e al risarcimento dei danni di cui all'art. 18;
 - f) modalità di istituzione e di gestione delle zone e campi per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia;
 - g) soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché altre modalità di cui all'art. 26, comma 6 bis.
 - h) addestramento dei falchi.

Art. 62 bis

Protezione dei dati personali

1. I dati relativi all'esercizio dell'attività venatoria richiesti per il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 49, quelli per l'iscrizione o l'accesso agli ATC di cui agli articoli 35, 36 e 36 bis, quelli relativi alle attività svolte dai cacciatori e alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 31, quelli annotati dal cacciatore sul tesserino ai sensi dell'articolo 39, nonché quelli relativi ai danni alle attività agricole, sono trattati dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dagli ATC per le finalità istituzionali previste dalla presente legge, e nei limiti delle competenze ed attività attribuite a ciascun ente.
2. La base dati dei sistemi informativi richiamati nei precedenti articoli è fondata sullo scambio di informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, Province, Comuni e ATC, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
3. I dati di cui al comma 1 possono essere oggetto di comunicazione e di interconnessione tramite i sistemi informativi di cui agli articoli precedenti tra Regione, Province, Comuni e ATC, con le modalità definite dalla Regione.

Art. 63

Disposizioni transitorie e finali

1. I TGSC in essere all'entrata in vigore della presente legge conservano la loro validità fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi alla definizione degli ambiti territoriali per la caccia programmata

di cui all'art. 30.

2. Gli organi di gestione e coordinamento dei TGSC previsti dalla L.R. 15 maggio 1987, n. 20, cessano alla data di costituzione dei Comitati direttivi provvisori degli ATC.
- 2 bis.** Nel caso in cui siano già stati perimetrati gli ambiti territoriali di caccia, ma non siano ancora stati costituiti e resi operativi i relativi Comitati direttivi provvisori, le Province svolgono gli adempimenti di competenza dei Comitati direttivi provvisori degli ATC ricadenti nei rispettivi territori fino all'avvenuta costituzione dei Comitati medesimi. Le Province si avvalgono degli organi di gestione e coordinamento e delle strutture operative dei TGSC (Territori per la gestione sociale della caccia). A tal fine le strutture di servizio del TGSC restano operanti fino a quando i Comitati direttivi provvisori degli ATC non saranno in grado con proprie strutture di subentrare alle predette, per garantire la continuità dei servizi sul territorio, indispensabili per la corretta gestione dell'attività venatoria e la tutela dell'ambiente.
3. In relazione alla prevista cessazione dei TGSC, ciascun organo di cui al comma 2 provvede a redigere un bilancio di chiusura dell'attività, corredato da un inventario dei beni.
4. I fondi che residuano dalla chiusura dei bilanci e i beni dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC sono devoluti agli ATC territorialmente competenti, in quanto soggetti che perseguono fini analoghi e che subentrano ad essi nello svolgimento dei compiti dagli stessi finora esercitati, sulla base di criteri concordati tra le associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, previa liquidazione delle eventuali pendenze finanziarie documentate dal collegio dei Sindaci revisori.
5. I Comitati direttivi provvisori degli ATC decidono le assunzioni del personale dipendente necessario per l'espletamento dei propri compiti sulla base di accordi sindacali, con priorità per l'utilizzo del personale già alle dipendenze dei soppressi organi di gestione e di coordinamento dei TGSC.
6. I vincoli in atto all'entrata in vigore della presente legge relativi alle zone di protezione della fauna, alle aziende venatorie, nonché ad ogni altro vincolo territoriale istituito in attuazione della L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modifiche, conservano la loro validità fino alla scadenza naturale e comunque fino a quando non divengano esecutivi i provvedimenti relativi ai corrispondenti vincoli che saranno adottati a norma della presente legge.
7. Sono abrogate la L.R. 15 maggio 1987, n. 20, e successive modificazioni, la L.R. 26 gennaio 1987, n. 3, e successive modificazioni, nonché il Regolamento regionale 24 luglio 1989, n. 25.
8. Per le attività la cui disciplina è demandata a specifica regolamentazione, si applicano le disposizioni vigenti fino all'emanazione di detta regolamentazione.

Art. 64

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni svolte dalle Province, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. n. 51 del 28 dicembre 1992, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.
3. abrogato.

Note del Redattore:

[1]

L'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

[2]

Si riporta di seguito il comma 4 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

[3]

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

[4]

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

[5]

Ai sensi dell'art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

[6]

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

[7]

(Ai sensi del comma 3 dell'art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

[8]

Si riporta di seguito il testo dell'art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

R. R. 1/2008

Disciplina della gestione degli ungulati in Emilia-Romagna

Bollettino Ufficiale n. 89 del 28 maggio 2008

TITOLO I Disposizioni generali

Art. 1

Finalità e principi

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 56 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, disciplina la gestione faunistico-venatoria degli ungulati con le seguenti finalità:

a) conservare le specie presenti sul territorio in un rapporto di compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura;

b) conseguire gli obiettivi indicati nella Carta regionale delle vocazioni faunistiche e nei Piani faunistico-venatori provinciali di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 1994;

c) contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio regionale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante valutazioni quantitative da effettuarsi esclusivamente sulla base di metodologie indicate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS);

d) razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo che, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e regioni confinanti.

2. Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva, la destinazione dei capi abbattuti in azioni di caccia o in attività di controllo.

3. Le disposizioni si applicano su tutto il territorio regionale occupato stabilmente o temporaneamente da individui appartenenti a specie di ungulati selvatici.

4. La Regione definisce specifici programmi operativi con le regioni confinanti per l'esercizio comune di attività relative alla gestione degli ungulati ed in particolare delle popolazioni di cervo.

TITOLO II Gestione degli ungulati

Art. 2

Figure tecniche

1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:

a) tecnico faunistico provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria o l'INFS; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;

b) istruttore faunistico-venatorio abilitato dalla Regione mediante appositi corsi di formazione e prove d'esame finali; per la gestione faunistico-venatoria del cervo è necessaria apposita attestazione d'idoneità rilasciata dall'INFS;

c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;

d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;

e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;

f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;

g) conduttore di cane da traccia;

h) conduttore di cane limiere;

i) operatore abilitato ai censimenti;

j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

2. Le figure di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), ed j) sono abilitate dalla Provincia mediante apposite prove d'esame, previa frequentazione di specifici corsi.

3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dall'INFS, stabilisce i percorsi, le attività didattiche e i requisiti per l'accesso a detti corsi, le modalità delle prove d'esame e la composizione delle commissioni.

4. I corsi di formazione per le figure di cui al precedente comma 2 possono essere svolti dalle Province oppure, previo accordo con le Province stesse sul numero dei candidati e sul numero delle sessioni d'esame annue, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, da enti di formazione accreditati o da scuole di gestione faunistica, nel rispetto di quanto previsto al comma 3. I corsi e gli esami sono attivati periodicamente in relazione alle domande pervenute.

5. Le abilitazioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), i), ed j) del comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale. La Regione e le Province rilasciano i relativi diplomi ed i tesserini di riconoscimento.

6. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione prevista a suo tempo dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 6 aprile 1995 n. 21 "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna" sono da considerare abilitati ai sensi della lett. c) del comma 1 del presente articolo.

Art. 3

Distretti

1. I distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.
2. Le Province, su proposta del Consiglio direttivo di ciascun Ambito Territoriale di Caccia (ATC), suddividono il territorio in distretti per la gestione faunistico-venatoria di tutte le specie di ungulati ricomprese al loro interno. Tali distretti, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Piani faunistico-venatori provinciali. Ai fini della gestione del cervo possono essere accorpati più distretti o parti di essi fino al raggiungimento di una superficie adeguata alle esigenze della specie.
3. Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi i distretti vengono suddivisi in aree di gestione che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori subaree di caccia.

Art. 4

Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2; nomina inoltre un referente per i rilevamenti biometrici e un referente per il recupero dei capi feriti. Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.
2. Il Responsabile deve possedere una buona conoscenza del territorio del Distretto, degli elementi distintivi tra le diverse classi, delle modalità di stima dell'età e di misurazione biometrica degli animali e dei trofei.
3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare:
 - a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione dei censimenti;
 - b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento;
 - c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo;
 - d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e delle persone assegnatarie presenti in caccia nel Distretto;
 - e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Provincia;
 - f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia.
4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare:
 - a) la stesura del catasto ambientale;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di gestione nell'ambito di appositi piani poliennali in sintonia con le indicazioni del Piano faunistico-venatorio provinciale; detti piani sono trasmessi alla Provincia che ne verifica la conformità al Piano faunistico-venatorio;
 - c) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
 - d) la raccolta dei dati inerenti l'impatto delle singole specie sulle attività antropiche;
 - e) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni;
 - f) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola;
 - g) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale;
 - h) l'organizzazione dei censimenti annuali delle popolazioni;
 - i) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'INFS;
 - j) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo;
 - k) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale;
 - l) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia;
 - m) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo;
 - n) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti;
 - o) l'analisi dei risultati di caccia;
 - p) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Provincia.
5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Provincia con la relazione di cui alla lettera p).
6. Gli ATC in accordo con le Aziende faunistico-venatorie, provvedono altresì ad organizzare mostre di trofei come momento di conoscenza delle popolazioni di ungulati diffondendo informazioni circa distribuzione, status e dinamica delle popolazioni, dati biometrici, stato sanitario, impatto sulle attività antropiche, nonché risultati ottenuti nel corso dell'attività venatoria quali realizzazione dei piani di prelievo, sforzo di caccia, interventi gestionali e altre attività similari.
7. Il Consiglio direttivo dell'ATC svolge le attività di cui ai commi 4 e 5, avvalendosi di una Commissione tecnica formata da tre membri provvisti delle qualifiche definite dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'articolo 2, di cui almeno uno provvisto della qualifica prevista alla lettera a) ed almeno uno esperto in materia agro-forestale. Tale Commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio direttivo, il quale può comunque procedere alla sostituzione dei componenti. Per la gestione del cervo detta Commissione recepisce le indicazioni della Commissione Tecnica di cui al successivo articolo 8.
8. Ciascun ATC è tenuto, attraverso i propri organi, a recepire le presenti disposizioni nei propri regolamenti per quanto di

competenza.

Art. 5

Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.
2. La gestione degli ungulati nelle Aziende faunistico-venatorie, al fine di assicurarne l'omogeneità rispetto alla gestione dei distretti nei quali le medesime ricadono, è coordinata dalla Provincia o dall'Area Protetta qualora un'Azienda sia situata all'interno di un Parco.
3. I censimenti sono effettuati da personale abilitato ai sensi dell'articolo 2, sotto il controllo della Provincia ed in coordinamento con le Aree protette e gli ATC confinanti.
4. Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati o da catture effettuate nell'ambito dei piani di controllo di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", eseguiti nella medesima zona nella quale è situata l'Azienda stessa. La superficie da destinare a dette attività non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.
5. Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Provincia e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa.

Art. 6

Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue

1. Alle attività di monitoraggio e censimento degli ungulati nei territori dei Parchi regionali nonché nelle aree contigue provvede direttamente l'Ente di gestione avvalendosi di personale in possesso di idonea abilitazione, come previsto dall'articolo 36 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000". Al fine di assicurare l'uniformità nei tempi e nelle metodologie utilizzate, l'Ente Parco si coordina con i soggetti gestori dei territori circostanti.
2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.
3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti.
4. Qualora la gestione venatoria, così come previsto all'articolo 38 della legge regionale n. 6/2005, venga affidata dall'Ente di gestione agli ATC, le indicazioni relative agli adempimenti gestionali previsti, ivi comprese le prescrizioni relative al prelievo, dovranno essere riportate in una apposita convenzione sottoscritta tra le parti.

TITOLO III

Gestione del cervo

Art. 7

Comprensorio

1. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio, geografico e amministrativo, di gestione corrispondente all'areale distributivo complessivo della popolazione stessa, da aggiornare annualmente.

Art. 8

Organi di gestione del cervo

1. Per ciascun comprensorio vengono individuate una Commissione di Coordinamento e una Commissione Tecnica.
2. Ciascuna Commissione di Coordinamento viene nominata dalla Regione ed è composta dai rappresentanti della/e Regioni interessate, delle Province, degli Enti di gestione delle Aree Protette nazionali e regionali, degli Ambiti territoriali di caccia, da un rappresentante delle Aziende faunistiche-venatorie per ciascuna Provincia e da un rappresentante dell'INFS.
3. La Commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e può richiedere, ove e quando ne ravvisi la necessità, la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La Commissione inoltre può chiedere alle Organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attività agricole.
4. La Commissione tecnica è composta da un tecnico nominato da ciascuna delle Province ricadenti nel Comprensorio di gestione e da un rappresentante dell'INFS. Qualora nel Comprensorio sia ricompreso il territorio di un Parco nazionale, l'Ente di gestione nomina un proprio tecnico. Ciascun tecnico deve possedere una comprovata esperienza nella gestione del cervo, valutata dall'INFS anche in rapporto alla compatibilità della specie con l'ambiente, con la salvaguardia della biodiversità e con le attività agro-forestali.

Art. 9

Strumenti di gestione delle popolazioni di cervo

1. La gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo nell'ambito di ciascun comprensorio si realizza con l'attuazione di un Piano poliennale di gestione, proposto dalla Commissione tecnica sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di coordinamento. Tale Piano è parte integrante del Piano faunistico-venatorio di ciascuna delle Province coinvolte nella gestione.
2. Nel Piano poliennale di gestione devono essere definiti:
 - a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine finalizzati alla conservazione della specie in un rapporto di compatibilità con le attività agro-silvo-pastorali;
 - b) gli interventi diretti ed indiretti da realizzarsi sulla popolazione in rapporto con il territorio ospite;
 - c) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria del cervo nel comprensorio.
3. La Commissione tecnica, sulla base dei contenuti di una relazione annuale relativa all'attività svolta, agli obiettivi raggiunti e alle problematiche riscontrate, propone alla Commissione di coordinamento un Programma annuale operativo, che costituisce lo strumento di attuazione delle attività gestionali necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano poliennale di gestione.
4. Il Programma annuale operativo, che viene approvato dalle Province, contiene:
 - a) l'individuazione cartografica e l'aggiornamento degli areali riproduttivo e annuale della popolazione;
 - b) l'individuazione dei distretti di gestione, delle zone e sub-zone di prelievo, suddivisi per singola Provincia (dimensione sub-provinciale);
 - c) le attività necessarie alla valutazione della consistenza e della struttura della popolazione;
 - d) il programma delle analisi previste per valutare le condizioni sanitarie e le caratteristiche biometriche della popolazione;
 - e) i tempi e i metodi di raccolta dei dati inerenti l'impatto della specie sulle attività antropiche;
 - f) l'organizzazione della gestione faunistico-venatoria dei distretti di gestione;
 - g) la definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
 - h) l'eventuale piano di prelievo venatorio;
 - i) gli eventuali interventi di cattura.
5. Nel Programma annuale vengono definiti inoltre i soggetti responsabili delle attività di cui sopra nonché le modalità e i tempi per la realizzazione delle stesse.

Art. 10

Organizzazione del prelievo del cervo

1. Il prelievo venatorio del cervo, effettuato secondo le modalità definite con riferimento al prelievo selettivo e all'accompagnamento nell'allegato tecnico, nonché le operazioni ad esso collegate sono organizzati in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio.
2. Il prelievo viene ripartito nei distretti e nelle zone di caccia in funzione delle esigenze gestionali.

TITOLO IV

Forme di prelievo e modalità di caccia

Art. 11

Piani di prelievo degli ungulati

1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovini e i relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Provincia, annualmente, almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC, dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi.
2. La Provincia sui piani di abbattimento di cui al comma 1 acquisisce il parere dell'INFS anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.
3. I piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, devono essere presentati alla Provincia per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi.
4. La Provincia approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti e per istituti, verificandone la conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione.
5. Le Province, previa verifica della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti per le aree contigue ai Parchi e per le Aziende faunistico-venatorie, provvedono all'assegnazione della quota dei capi da prelevare nelle medesime.
6. I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale e dei calendari venatori provinciali.

Art. 12

Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi

1. L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche

di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2.

2. Per i cacciatori provenienti da altre Regioni o Stati la Provincia accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dalla Regione o dallo Stato di provenienza.

3. Sulla base di apposita graduatoria elaborata anche in relazione al comportamento tenuto nelle precedenti stagioni venatorie e all'impegno profuso nell'attività di gestione, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie.

4. Gli organismi direttivi degli ATC e gli Enti di gestione dei Parchi possono prevedere un contributo dei cacciatori di ungulati commisurato alle spese di gestione ed organizzazione.

Art. 13

Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36 bis, comma 4, della legge regionale n. 8 del 1994.

2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.

3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale. In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento.

4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.

Art. 14

Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie

1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.

2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.

Art. 15

Caccia al cinghiale in forma collettiva

1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata.

2. Le Province, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, indicano aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.

3. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria.

4. Per assicurare idonei interventi gestionali con particolare riferimento alla prevenzione dei danni all'agricoltura, ai gruppi di girata o alle squadre possono essere attribuite una o più zone di caccia ove esercitare la propria attività.

5. Analoga procedura compete agli Enti di gestione dei Parchi.

6. Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale e dai Calendari venatori provinciali.

7. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica o l'Ente di gestione del Parco, possono proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. La caccia è comunque sospesa al raggiungimento dei limiti indicati, per ciascun distretto, dal piano di abbattimento.

8. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco provvedono, per ciascun distretto, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati.

Art. 16

Caccia al cinghiale con metodo della girata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione dei gruppi di girata. Tale domanda deve essere presentata alla Provincia entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno e deve indicare, oltre al nominativo del conduttore di limiere responsabile del gruppo, quello dei suoi sostituti e quello dei componenti il gruppo, distinguendo i soggetti

eventualmente in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle funzioni di conduttore (abilitazione e cane abilitato). La domanda deve essere corredata da luogo e date di nascita dei componenti il gruppo, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia, identificativo dei cani e firma di adesione.

2. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.
3. Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione.
4. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della girata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

Art. 17

Caccia al cinghiale in battuta o braccata

1. Il Consiglio direttivo dell'ATC e l'Ente di gestione del parco sottopongono annualmente all'approvazione della Provincia il numero e la composizione delle squadre per la caccia al cinghiale in battuta o braccata che desiderano operare nel territorio di competenza. Tale domanda, redatta su apposito modulo fornito dalla Provincia e presentata entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, deve comprendere il nominativo del caposquadra, quello di tre suoi sostituti e dei componenti, corredata da luogo e data di nascita, residenza o domicilio, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
2. Il numero delle squadre è definito dalla Provincia in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti nonché delle scelte gestionali operate in sintonia con il Piano faunistico-venatorio provinciale.
3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati.
4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria.
5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta dal titolare della concessione o da un suo delegato che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
6. Le modalità di esercizio dell'attività di caccia con il metodo della battuta o braccata sono disciplinate nell'allegato tecnico al presente regolamento.

TITOLO V

Attività di ripopolamento, controllo e recupero dei capi

Art. 18

Ripopolamento degli ungulati selvatici

1. Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'INFS. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.

Art. 19

Piani di controllo

1. Nella gestione degli ungulati selvatici l'attività di prelievo nell'ambito di piani di controllo attivati ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 157/1992, secondo l'iter previsto, deve essere riservata prioritariamente ai territori nei quali non è consentita l'attività venatoria e comunque in risposta ad emergenze non altrimenti gestibili.
2. Fermo restando il parere dell'INFS, il prelievo di ungulati selvatici in controllo può essere effettuato mediante la cattura di animali vivi o mediante abbattimento.
3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione.
4. Nel caso di cattura di cinghiali può essere prevista la cessione di capi, opportunamente marcati, ad Aziende agri-turistico-venatorie che praticano caccia in recinto o a campi recintati per l'addestramento di cani da utilizzare per la caccia al cinghiale ricadenti nel medesimo territorio.
5. Le Province e gli Enti di gestione del parco sono tenuti a garantire l'organizzazione del recupero dei capi feriti nel corso delle azioni di controllo in ottemperanza a quanto previsto al successivo articolo 20.

Art. 20

Recupero dei capi feriti

1. La Provincia disciplina il servizio di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2.
2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.
3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio provinciale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.

5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
6. L'abilitazione dell'ausiliare deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI esperto in cani da traccia. E' esonerato dal rinnovo l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 5 recuperi portati a termine con esito positivo.

Art. 21

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

1. I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni Provinciali e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti fissati nell'allegato tecnico al presente regolamento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004, relativa all'igiene dei prodotti alimentari, e dal Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 22

Divieti e sanzioni

1. È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. È altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario venatorio.
2. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti.
3. Durante la battuta o braccata è altresì vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica che non servano per i collegamenti organizzativi fra i conduttori dei cani e i capiposta o per garantire l'incolumità delle persone.
4. È vietata la caccia individuale agli ungulati fatta eccezione per il prelievo in forma selettiva.
5. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti previsti nel presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa prevista dal comma 3, articolo 61, della legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche.
6. In relazione alle violazioni compiute all'interno di un ATC e nell'Area contigua al parco è fatto obbligo al Consiglio direttivo e all'Ente di gestione di darne comunicazione alla Provincia per l'eventuale irrogazione delle sanzioni.
7. Per le infrazioni compiute nei terreni compresi negli ATC o nelle aree contigue ai Parchi, il Consiglio direttivo o l'Ente di gestione possono applicare eventuali provvedimenti limitativi previsti negli Statuti e nei Regolamenti.

Art. 23

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono fatte salve le abilitazioni riconosciute ai sensi delle precedenti disposizioni regionali in materia di gestione degli ungulati.
2. Il regolamento regionale 26 marzo 2002 n. 4 "Disciplina della gestione faunistico-venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna e successive modifiche ed il regolamento regionale 16 novembre 2000 n. 36 "Regolamento della gestione faunistico-venatoria della popolazione di cervo dell'Appennino tosco-emiliano" e successive modifiche, sono abrogati.

ALLEGATO TECNICO

ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO NELLA CACCIA DI SELEZIONE

L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo.

L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.

Durante i primi tre anni di avvio della gestione venatoria su una specie in ambito Provinciale, l'accompagnamento può essere effettuato dai membri della Commissione Tecnica, da soggetti abilitati indicati dalla Commissione Tecnica o dai Responsabili di distretto.

L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato.

Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita.

Per il prelievo selettivo del cervo è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per i primi

tre anni di assegnazione dei capi da parte di accompagnatori. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori a cui venga assegnato un maschio sub-adulto o adulto.

Il Consiglio Direttivo dell'ATC o l'Ente di gestione del parco disciplinano l'attività di accompagnamento prevedendo eventuali incentivi o sanzioni per gli accompagnatori.

CARATTERISTICHE DELLA PROVA DI TIRO

I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.

Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura delle stagioni venatorie precedenti e il momento del prelievo.

MODALITÀ DI PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA NEGLI AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA, NELLE AREE CONTIGUE AI PARCHI E NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata.

Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice.

Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento.

Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (anschluss) per la verifica di eventuali tracce di ferimento.

Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Provincia.

Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato.

Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco e deve corrispondere al modello indicato dall'INFS.

Il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici.

Gli addetti ai punti di raccolta e controllo provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'INFS, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Provincia per le valutazioni sui prelievi effettuati.

Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.

I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Provincia, entro il termine di sessanta giorni dalla

chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.

Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate alla cui gestione provvedono i referenti di Distretto. La Provincia può indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.

MODALITÀ DI PRELIEVO DEL CINGHIALE IN FORMA COLLETTIVA

Metodo della girata

La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.

Ciascun gruppo di girata è composto da:

- a) 1 conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata;
- b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso.

Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra i componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.

Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 3 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari.

I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro.

Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata.

Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue.

Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada. E' compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo.

Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

Metodo della battuta o braccata

La caccia al cinghiale può infine essere esercitata oltre che in selezione e con il metodo della girata, anche con il

metodo della battuta o braccata.

Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 40 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Provincia.

Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.

Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Provincia, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

Possono partecipare alla battuta, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 5 invitati designati dal caposquadra.

Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2.

Il caposquadra organizza e dirige la squadra ed assume la responsabilità della corretta esecuzione della battuta o della braccata, collabora con la Commissione tecnica e si fa carico delle eventuali attività gestionali.

Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati.

Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie forniti dalla Provincia, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area Protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e alla Provincia.

Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 20.

Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza:

- a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Provincia;
- b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco;
- c) scheda giornaliera della battuta.

Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci.

Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.

La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita:

- a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica;
- b) con armi con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.

E' vietato portare cartucce a munizione spezzata.

I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.

I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine. Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

Al fine di ridurre l'impatto derivante dalla caccia al cinghiale con il metodo della braccata, le mute utilizzate

devono essere selezionate sia sotto l'aspetto numerico che qualitativo.

La valutazione relativa alla qualità degli ausiliari utilizzati, se iscritti agli appositi libri genealogici, è demandata all'ENCI che rilascia apposito attestato di idoneità a seguito di apposite prove di lavoro, tese a valutare in particolare disciplina, capacità di coesione, collegamento nel lavoro e conoscenza del selvatico di ciascun cane.

La composizione delle mute utilizzate può pertanto essere la seguente:

- nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI;
- qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 marzo, può richiedere alla Provincia l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali;
- qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Provincia ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità aventi caratteristiche analoghe a quelle previste dal Codice della strada; è compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo.

Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo

In ottemperanza alle norme vigenti in materia sanitaria ed in particolare in attuazione delle Reg. (CE) n. 852/2004 relativa all'igiene dei prodotti alimentari e Reg. (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, nonché dalle linee guida applicative dei regolamenti medesimi emanate dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, gli ungulati abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, possono avere la seguente destinazione:

*autoconsumo da parte del cacciatore;
cessione diretta;*

“commercializzazione”, ovvero cessione con l'obbligo di conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”.

Per gli ungulati abbattuti nell'ambito di Piani di controllo l'unica destinazione ammessa è il conferimento presso un centro di lavorazione carni.

168

La cessione diretta avviene mediante trasferimento di un capo intero, in pelle, privato di stomaco e intestino e accompagnato dai visceri, ad un consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi al dettaglio o di somministrazione a livello locale, con l'obbligo di documentarne la provenienza e per il cinghiale la negatività alla Trichinosi.

Il conferimento presso un “Centro di lavorazione delle carni”, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, deve avvenire con le seguenti modalità:

- il capo abbattuto deve essere privato di stomaco e intestino e trasportato in un “Centro di lavorazione della selvaggina” accompagnato dai visceri ben identificabili (organi della cavità toracica, addominale e pelvica, nonché trachea ed esofago) e scortato da una dichiarazione del cacciatore attestante data, ora e luogo dell'abbattimento;
- testa e visceri non devono essere trasportati al Centro di lavorazione nel caso in cui il capo abbattuto venga esaminato, subito dopo l'uccisione, da una “persona all'uopo formata” che allega alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata, nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti che l'animale è stato sottoposto ad esame, a seguito del quale non sono state evidenziate caratteristiche indicanti che la carne presentava un rischio per la salute; nel caso del cinghiale testa e diaframma devono sempre accompagnare la carcassa.

Per “personale formato” s'intende chiunque abbia seguito lo specifico corso formativo ai sensi dell' Allegato III, cap. I sez. IV, del Reg. (CE) n. 853/2004, al quale possono partecipare preferibilmente, in considerazione delle funzioni svolte, rilevatori biometrici, capisquadra, responsabili di girata e loro sostituti, responsabili di Distretti di gestione degli ungulati, Direttori di Aree Protette o loro delegati, Direttori di Aziende Faunistiche o loro delegati.

La refrigerazione dei capi deve iniziare nel più breve lasso di tempo dall'abbattimento e raggiungere una temperatura in tutta la carne non superiore a 7°C. Per facilitare le operazioni di raffreddamento le carcasse, nell'impossibilità di essere avviate immediatamente ad un Centro di lavorazione, potranno essere trasportate temporaneamente in un “centro di sosta o centro di raccolta”, ben identificato e funzionale al luogo di abbattimento, già autorizzato ai sensi della legge 30 aprile 1962 n. 283 recante “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande” o

registrato ai sensi del Reg.(CE) 852/2004, articolo 6, paragrafo 2. E' considerato centro di sosta o centro di raccolta anche un "Punto di raccolta e controllo dei capi abbattuti" di cui all'articolo 4 comma 4 lettera l) o una "Casa di caccia" utilizzata dalla squadra o dal gruppo di girata nella caccia collettiva al cinghiale, con pareti e pavimenti facilmente lavabili, dotato almeno di acqua pulita, di una cella frigorifera di capacità idonea a contenere le carcasse non accatastate e di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri scarti non destinati al consumo umano.

Nei centri di raccolta devono essere rispettati i requisiti gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 e dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei capi conferiti, al fine della rintracciabilità.

DGR 467/2014

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI A VALERE DALLA STAGIONE VENATORIA 2014/2015.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009", elaborato dal Comitato scientifico Ornis, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche che, all'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 prevede rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti di cui al primo comma, previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della direttiva 2009/147/CE, secondo cui "In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge 157/92 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 - quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla Legge n. 157/1992 citata;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";
- la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed in particolare:
- l'art. 50, comma 1, in base al quale la Regione regola l'esercizio della caccia indicando:
 - le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dai piani faunistico-venatori provinciali;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carnere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;

- l'art. 50, comma 2, in base al quale le Province, previo parere dell'ISPRA, adottano il calendario venatorio provinciale, con il quale:
 - autorizzano modificazioni dei termini del calendario venatorio regionale nei limiti consentiti dalla legge statale;
 - autorizzano l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dall'1 settembre al 31 gennaio di ogni anno;
 - rendono operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;
- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA;
- il Regolamento regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la propria deliberazione n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n.184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale"";
- la Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi – Manuali e Linee guida 91/2013 – ISPRA";

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste e indicazioni delle Province, delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale, pervenute al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, particolarmente incentrate sugli elementi che hanno evidenziato i buoni risultati ottenuti nelle stagioni venatorie precedenti, avendo conciliato il prelievo venatorio con la tutela del patrimonio faunistico e la salvaguardia delle produzioni agricole;


Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2013/2014 e degli iscritti agli ambiti territoriali di caccia regionali nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014;
- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013;

CACCIATORI RESIDENTI IN EMILIA-ROMAGNA														
Province	Stagione venatoria													
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14 (*)
Bologna	10.549	10.359	10.078	9.801	9.635	9.355	9.031	8.760	8.656	8.405	7.997	7.564	7.143	6.786
Ferrara	3.780	3.735	3.681	3.559	3.543	3.422	3.297	3.222	3.161	3.070	2.988	2.835	2.669	2.422
Forlì-Cesena	8.582	8.519	8.391	8.246	8.136	7.988	7.739	7.540	7.406	7.236	7.056	6.737	6.447	6.198
Modena	7.118	7.003	6.915	6.755	6.583	6.379	6.174	6.004	5.936	5.768	5.501	5.268	4.933	4.658
Parma	6.239	6.185	6.100	5.994	5.929	5.850	5.701	5.635	5.479	5.324	5.072	4.901	4.675	4.426
Piacenza	3.988	3.914	3.885	3.832	3.808	3.774	3.708	3.603	3.481	3.309	3.211	3.091	3.009	2.873
Ravenna	8.767	8.616	8.488	8.337	8.181	8.061	7.736	7.469	7.345	7.070	6.788	6.489	6.142	5.805
Reggio Emilia	5.704	5.604	5.515	5.390	5.265	5.172	4.994	4.914	4.859	4.726	4.597	4.401	4.169	3.902
Rimini	5.274	5.239	5.169	5.002	4.874	4.704	4.411	4.263	4.184	3.997	4.420	4.119	3.871	3.686
TOTALE	60.001	59.174	58.222	56.916	55.954	54.705	52.791	51.410	50.507	48.905	47.630	45.405	43.058	40.756

(*) Dati parziali – al 3/2/2014

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio



(*) Dati parziali - al 3/2/2014

CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC						
Province	Stagione venatoria					
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294

DATI DI CACCIA										
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per	
	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata	cacciatore	giornata
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti territoriali di caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge regionale n. 8/1994 consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale;
- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria alla terza domenica di settembre - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre

2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013, il divieto di caccia agli uccelli acquatici (ad esclusione del germano reale), in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento “Key Concepts”, per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento “Key Concepts” considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della terza domenica di settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013). Infatti viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali”, ed infine “il colombaccio mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post- riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”. La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- che per quanto attiene allodola e beccaccia, la data di apertura del 1° ottobre è conforme alle indicazioni dell’ISPRA;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione, mantenendo i periodi previsti nei precedenti calendari venatori e quindi discostandosi parzialmente da quanto suggerito da ISPRA nelle nuove “Linee Guida nazionali per la gestione degli ungulati” per quanto concerne il prelievo di daini e cervi maschi di II e III classe nel periodo che precede la stagione riproduttiva, in quanto:
 - l’Emilia-Romagna vanta una pluriennale esperienza positiva nella caccia di selezione agli ungulati;
 - contestualmente, nei paesi europei interessati al prelievo degli ungulati, decenni di caccia di selezione hanno permesso di “collaudare” calendari venatori che rispettano la fenologia dei palchi ed i cicli vitali dei cervidi, criteri a cui la Regione ha sempre fatto riferimento;
 - i tempi di prelievo in selezione definiti da ISPRA non consentirebbero una maggiore attuazione del prelievo, ma, al contrario, limiterebbero il completo raggiungimento dei piani di prelievo, condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio anche in considerazione delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna;
 - la razionalizzazione della popolazione faunistico- venatoria delle popolazioni di cervo, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un’attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e Regioni confinanti;
- che l’individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 settembre per tortora
 - al 30 novembre per starna, pernice rossa e quaglia
 - alla prima domenica di dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico
 - al 31 gennaio per cinghiale in forma collettiva, volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia

- al 31 dicembre per lepre e al 31 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo) è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori soprari-chiamata;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 31 dicembre per allodola e merlo risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
 - al 31 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
 - al 20 gennaio per beccaccia e tordo bottaccio risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - al 31 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";
 - al 31 gennaio per cesena risulta compatibile con quanto affermato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA, dove si afferma, rispetto al documento "Key Concepts", che "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte di INFS (ora ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell' 'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia' recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)", e che "a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC)". Inoltre in Emilia-Romagna la durata dello svernamento risulta più pronunciata, secondo quanto riportato in I Tordi in Italia, ISPRA, Rapporti 123/2010;
 - al 31 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e al vantaggio che, uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie come richiamato anche dalla "Guida alla disciplina della caccia" della Commissione Europea;
 - che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, in quanto forme di cautela introdotte nella legge statale dalla recente modifica operata dall'art. 42 della legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione, valgono come disposizioni cornice per tutti i calendari provinciali, ferma restando la facoltà per le Province di adottare disposizioni più restrittive ai sensi dell'art. 51, della Legge regionale n. 8 del 1994;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "Key Concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18 comma 2 della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione provinciali che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito dall'ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un carniere giornaliero per merlo e tortora;
- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";
- di fissare inoltre per pavoncella il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del Farmland Bird Index a livello nazionale e regionale in Italia. "Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di fissare altresì per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile ("Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna" a cura di P.P. Ceccarelli, e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - anche per la stagione venatoria 2014/2015 il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1/2008 dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dall'1° al 31 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;
- di prevedere l'annotazione immediata dei singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante, come già previsto per beccaccia e beccaccino e per ogni capo di fauna stanziale;
- di autorizzare le Province a regolamentare la caccia alla lepre con l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché

nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;

- di disporre l’utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l’uso esclusivo di armi a canna rigata;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all’art. 10 della Legge regionale n. 8/1994, all’espletamento delle consultazioni;

Atteso che, con nota prot. PG/2014/47028 del 19 febbraio 2014 il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha richiesto il previsto parere all’ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni soprariportate;

Rilevato inoltre che il parere dell’ISPRA è pervenuto al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con prot. 12989 in data 26 marzo 2014, assunto agli atti con protocollo PG/2014/83537 di pari data;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e tenuto conto dell’esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell’ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare – diversamente da quanto richiesto dall’ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura della terza domenica di settembre per le motivazioni addotte nell’istruttoria analitica effettuata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell’ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia agli uccelli acquatici (ad esclusione del germano reale) in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della propria deliberazione n. 1419 del 2013;
- per il colombaccio la data di apertura della terza domenica di settembre in quanto la specie è classificata “Least concern” dall’International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2013, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione al 2013). Infatti viene registrata una variazione percentuale dal 2000 al 2012 del 352% ed una variazione media annuale del 13,6%. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e “si è verificata una recente espansione dell’areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali”; il colombaccio infine “mostra un’estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre”. La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze;
- per quaglia la data di chiusura del 30 novembre, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts” e con quanto previsto dalla Guida dell’ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l’adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, già sopra riportato; tale data peraltro risulta antecedente di un mese rispetto ai calendari delle precedenti stagioni venatorie;
- per fischione, gallinella d’acqua e porciglione la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell’ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall’Istituto medesimo;

- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 31 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts” e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell’ISPRA;
- per beccaccia, la data di chiusura del 20 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
 - sono stati disciplinati con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell’ISPRA suggerisce;
 - è stato previsto un carniere - come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per tordo bottaccio la data di chiusura del 20 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;
- per canapiglia la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;
- per codone la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall’ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l’adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;
- per alzavola e folaga la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall’interpretazione dell’ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per tordo sassello la data di chiusura del 31 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento “Key Concepts”, alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine

- di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per cesena la data di chiusura del 31 gennaio risulta compatibile con quanto affermato nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatta dall'ISPRA, dove si afferma che "ulteriori dati raccolti e trasmessi ufficialmente alla Commissione europea da parte di INFS (ora ISPRA) testimoniano l'inizio della migrazione prenuziale agli inizi del mese di febbraio (Andreotti, Serra e Spina, 2004) e ciò è confermato dalle informazioni analizzate nell' 'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia' recentemente pubblicato dall'ISPRA (Spina e Volponi, 2009)", e che "a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione (non SPEC)". Inoltre in Emilia-Romagna la durata dello svernamento risulta più pronunciata (I tordi in Italia, ISPRA, Rapporti 123/2010);
 - per germano reale la data di chiusura del 31 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;
 - per cervo maschio di III classe il periodo dal 10 agosto al 15 settembre per le motivazioni addotte dai componenti tecnici, nominati dalle Province interessate, della Commissione Tecnica per la Gestione del Cervo dell'Appennino tosco-emiliano, con nota del 24 febbraio 2014 prot. 62, agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con PG/2014/55615 del 27 febbraio 2014 da cui emerge quanto segue. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 ha previsto fin dal 2000 (inizio del prelievo sperimentale del cervo nell'Appennino Settentrionale) un calendario che tenesse in considerazione la fenologia del cervo e prevedesse una pausa nel prelievo in coincidenza con il culmine della stagione degli amori, stabilendo per il maschio adulto un periodo di prelievo pre-riproduttivo, dal 10 agosto al 15 settembre (da quando cioè tutti gli esemplari adulti hanno il palco pulito fino alla vigilia del culmine degli amori) ed una ripresa post-riproduttiva dal 5 ottobre, al contrario di tutti gli altri paesi europei che hanno per i maschi adulti un calendario allargato che comincia tra agosto e inizi settembre e prosegue senza interruzioni (Gill 1990, Apollonio et al. 2010). La cessazione temporanea del prelievo dei maschi adulti durante il culmine degli amori (15 settembre - 5 ottobre) è stato invece un tratto originale della proposta della Commissione Tecnica: l'esperienza gestionale alpina aveva infatti mostrato come una pressione di caccia continuativa su vasti territori portasse alla disgregazione dei quartieri riproduttivi tradizionali al di fuori delle aree protette. Il prelievo tardo estivo del maschio adulto, circa 25 giorni effettivi in più a disposizione dei cacciatori di cervo, si è rivelato in provincia di Bologna determinante nel migliorare le percentuali di realizzazione dei piani di abbattimento, dato il prelievo particolarmente difficile, con medie di una decina di uscite necessarie a concludere l'abbattimento. Negli ultimi anni di applicazione, il prelievo pre-riproduttivo ha interessato in provincia di Bologna circa il 40% dei capi maschi adulti abbattuti. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 prevede un ruolo rilevante del monitoraggio dei capi abbattuti, che risponde anche alla necessità di verificare in modo continuativo i risultati raggiunti, di evidenziare gli eventuali errori e di porvi rimedio. L'analisi dei dati biometrici raccolti fin dall'inizio del prelievo può essere un indice per valutare se la pressione venatoria, esercitata sulla classe dei maschi adulti per diversi anni anche in periodo tardo estivo, ha fatto registrare segnali di decadimento qualitativo, o se esistono differenze significative nelle dimensioni corporee dei cervi abbattuti. Sono stati così esaminati i dati relativi ai pesi corporei interi (distinti in pre e post-riproduttivi), i pesi dei trofei con cranio e le lunghezze delle mandibole dei maschi adulti, per verificare eventuali differenze significative, tenendo presente che i criteri adottati dai cacciatori nel prelevare i maschi sono rimasti sostanzialmente costanti e che non ci sono stati cambiamenti sostanziali di densità di popolazione (intorno a 2 capi per kmq). In provincia di Bologna non esistono differenze significative delle variabili esaminate. La stessa lunghezza media campionaria della mandibola, forse la misura migliore per valutare il rendimento di una popolazione, risulta pressoché identica. Inoltre anche la frequenza di esemplari "medagliati" (cioè premiati per le valutazioni CIC del trofeo) è rimasta invariata intorno al 54%. In provincia di Prato, dove peraltro i prelievi tardo estivi sono stati rari, si è constatato un leggero aumento del peso del trofeo (+3%). In provincia di Pistoia, dove il prelievo pre-riproduttivo è stato poco praticato, si è registrata una leggera diminuzione del peso del palco - fenomeno in atto da tempo, già osservato a partire dagli anni Novanta con l'analisi delle stanghe cadute, in coincidenza con la progressiva chiusura delle aree di pascolo a favore del bosco (Mazzarone e Mattioli 1996, Mattioli et al. 2002) - mentre il peso corporeo è aumentato e la lunghezza della mandibola è rimasta costante. Dall'analisi svolta sui dati biometrici pregressi, non esistono complessivamente chiare evidenze di decadimento qualitativo. Inoltre la Commissione Tecnica ha sempre predisposto piani di prelievo con percentuali modeste di maschi adulti, come si può anche verificare dall'esame dei carnieri, nei quali la proporzione di questa classe è stata sempre intorno

al 10%. Il monitoraggio biometrico continuativo permetterà comunque sempre di tenere sotto stretta osservazione il rendimento della popolazione e di adottare eventuali contro-misure o aggiustamenti in caso di variazioni significative delle caratteristiche morfometriche degli animali;

- per daino maschio di II e III classe il periodo dal primo al 30 settembre, per le indicazioni delle relative Linee di gestione riportate nella Carta delle Vocazioni faunistiche della Regione Emilia-Romagna, redatta con il coordinamento dell'ISPRA, dove il daino viene definito specie non autoctona e il suo contenimento rappresenta uno degli obbiettivi a medio termine più importanti della strategia gestionale di riassetto delle presenze di Ungulati in Emilia-Romagna;

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Tosso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepore e coniglio selvatico, individuando la data di apertura alla terza domenica di settembre in considerazione del fatto:
 - che la lepore europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepore ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
 - che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepore si prevede una chiusura anticipata alla 1^ domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
 - che lo stato di conservazione della lepore sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura. Le Province, sentiti gli Ambiti Territoriali di Caccia interessati, in relazione alle valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare la chiusura della caccia o ridurre il carniere stagionale, accertato lo status locale delle popolazioni a seguito di censimenti e/o stime di abbondanza;
 - che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", nel paragrafo "Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;
 - che l'avvio del prelievo venatorio di lepore e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verifichino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;
- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto la terza domenica di settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla Guida

alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- di confermare sempre per il fagiano la data di chiusura della 1^a domenica di dicembre sia per lo stato di conservazione favorevole (non SPEC) sia per le annuali e cospicue immissioni artificiali con soggetti provenienti da allevamenti;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1^o ottobre al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:
 - il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
 - la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
 - sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- di confermare - per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1^o al 31 gennaio - l'individuazione da parte delle Province nei rispettivi calendari venatori annuali di tre giornate fisse a settimana (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle zone della Rete Natura 2000 regionale nel mese di gennaio limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani alla terza domenica di agosto, lasciando così intercorrere un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abituare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa, stabilendo che le Province possano limitare termini e orari;
- di differire l'individuazione di un termine entro cui bandire definitivamente per la caccia agli ungulati le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo;
- di confermare il carniere giornaliero e stagionale della pavoncella rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009) e di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010), nonché con una variazione media annua dal 2000 al 2011 del 20,93% ed una differenza dell'indice di popolazione dal 2000 al 2011 del 69,73% (Rete rurale nazionale, Censimento dell'avifauna per la definizione del Farmland Bird Index a livello nazionale e regionale in Italia. "Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare per la tortora il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile ("Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna" a cura di P.P. Ceccarelli, e S. Gellini, 2011), con una variazione media annua dal 2000 al 2011 dell'1,71% ed una differenza dell'indice di popolazione 2000-2011 del 18,8% ("Sezione 2: Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti delle specie in Emilia - Romagna", a cura di P. Rossi, aprile 2012);
- di confermare per quanto riguarda la caccia in preapertura del merlo e della tortora nelle giornate del 1^o settembre e nelle giornate fisse di giovedì e domenica con un carniere giornaliero rispettivamente di 5 capi e di 15 capi, in quanto entrambe le specie sono classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida e nel parere formulato circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dalla terza domenica di settembre al 1^o ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita in tale periodo nelle sole due giornate fisse di giovedì e domenica;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo a ghiandaia, gazza e cornacchia grigia dal 21 gennaio al 31 gennaio e dal 1^o gennaio al 31 gennaio per il colombaccio, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle sole tre giornate fisse a settimana individuate dai calendari venatori provinciali;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA:

- con riferimento al tesserino venatorio, di prevedere per quanto attiene ai doveri del cacciatore per la caccia sia da appostamento fisso che temporaneo che l’annotazione di ogni singolo capo sul tesserino venatorio avvenga ogni qualvolta si cambia l’appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
- con riferimento alla valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 regionale:
 - di dare atto che l’atto regionale ha la funzione di dettare indirizzi e prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali e per sua natura costituisce una disciplina cornice, in quanto solo l’atto provinciale garantisce l’effettività dell’esercizio venatorio sul rispettivo ambito territoriale;
 - di prevedere, per esigenze di economicità procedimentale ed al fine di non replicare l’attività già compiuta, che i calendari provinciali riportino le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani Faunistici venatori provinciali redatte secondo le direttive regionali, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie, in applicazione della normativa vigente e di quanto previsto dalla deliberazione n. 1191 del 30 luglio 2007, avendo ogni Provincia già realizzato - con tre gradi di approfondimento - uno studio di incidenza, un piano di incidenza e una valutazione d’incidenza contenenti indicazioni puntuali per ogni sito presente nel territorio di riferimento;

Ritenuto pertanto di definire le disposizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali, le specie di cui è consentito l’esercizio venatorio, i periodi e le giornate di caccia, i carnieri e i periodi di addestramento cani, secondo la formulazione allegata al presente atto;

Considerato inoltre che per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali i calendari venatori provinciali possono contenere ulteriori limitazioni, secondo quanto stabilito all’art. 33, comma 11, della Legge regionale n. 8/1994;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare ai sensi dell’art. 50, comma 1 della Legge regionale n. 8 del 1994, nella formulazione di cui all’allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale il “Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali”, comprensivo di tre allegati (A, B, C), anch’essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
3. di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia a decorrere dalla stagione venatoria 2014/2015;
4. di stabilire che le Province provvedano alla trasmissione al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico- venatorie dei calendari venatori adottati;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

Allegato parte integrante - 1

Allegato al DGR 467/2014: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI

1. FINALITÀ

- 1.1. Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale, gli indirizzi e le prescrizioni per la predisposizione dei calendari venatori provinciali annuali in attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 50 della Legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
- 1.2. Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, nonché in relazione ai contenuti del documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EC. Periodo of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3. Le Province, in funzione di uno svolgimento dell'attività venatoria che assicuri la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, adottano annualmente ai sensi dell'art. 50 della Legge regionale n. 8 del 1994 il calendario venatorio, previo parere dell'ISPRA ed in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute nel calendario venatorio regionale.
- 1.4. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento utilizzando preferibilmente munizioni alternative al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.5. I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.6. Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

- 2.1. La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra gli ATC interessati, sentite le Province competenti.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- 3.1. Le specie cacciabili, entro le quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono le seguenti: starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); fagiano (*Phasianus colchicus*); lepore comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); volpe (*Vulpes vulpes*); cinghiale (*Sus scrofa*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovin musimon*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); gazza (*Pica pica*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); alzavola (*Anas crecca*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); canapiglia (*Anas strepera*); codone (*Anas acuta*); fischione (*Anas penelope*); folaga (*Fulica atra*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); porciglione (*Rallus aquaticus*); allodola (*Alauda arvensis*); quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); colombaccio (*Columba palumbus*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); merlo (*Turdus merula*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- 3.2. Per le specie starna e pernice rossa la caccia è consentita solo in presenza di piani di gestione provinciali che prevedano:
 - interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
 - il monitoraggio standardizzato della stessa;
 - la stima dell'incremento utile annuo;
 - la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
 - l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

- 3.3. I periodi di caccia per ogni singola specie, entro i quali le Province possono definire ulteriori limitazioni, sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.4. In assenza di un accordo, che veda coinvolte tutte le Province, le limitazioni di cui all'articolo 33, comma 11, lettera b), della Legge regionale n. 8 del 1994 non si applicano alle specie appartenenti all'avifauna migratoria, in quanto prelievi differenziati a livello provinciale non rispondono a criteri biologici e tecnici accettabili.
- 3.5. Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono da recepirsi nei calendari venatori provinciali.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1. La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2. La caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria è consentita nelle forme sotto indicate, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
 - a. *dalla terza domenica di settembre e per le due settimane successive, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due giornate fisse (giovedì e domenica), fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera d);*
 - b. *dal lunedì successivo fino al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;*
 - c. *dal 1° gennaio fino al 31 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana, individuate dai calendari venatori provinciali;*
 - d. *dal 1° ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento.*
- 4.3. La volpe può essere prelevata con le seguenti modalità:
 - a. *prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di dicembre;*
 - b. *caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 1° ottobre al 31 gennaio;*
 - c. *prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte di cacciatori con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale n. 1 del 2008, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio;*
- 4.4. Il cinghiale, in forma collettiva, può essere prelevato nell'arco temporale massimo di tre mesi anche non consecutivi.
- 4.5. La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento preferibilmente con munizioni atossiche. Il prelievo degli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentito ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali.
- 4.6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 8 del 1994 nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.7. Le Province esercitano le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 nei limiti ed alle condizioni ivi previste. Qualora esse prevedano, nei rispettivi calendari venatori provinciali, l'anticipazione dell'esercizio venatorio alla data del 1° settembre, la caccia in tale periodo si potrà effettuare limitatamente alle specie individuate tra cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nella giornata del 1° settembre - purché non coincidente con il martedì o il venerdì - e nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13, da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Le Province anticipano in misura corrispondente il termine di chiusura nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dall'articolo 18 comma 2 della Legge n. 157 del 1992.
- 4.8. Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un caniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.9. Le Province, nell'ambito delle facoltà concesse dall'articolo 18, comma 2, della Legge n. 157 del 1992, possono modificare i termini di cui all'allegato A al presente calendario, relativamente alla specie cinghiale in forma collettiva, previo parere dell'ISPRA.
- 4.10. La caccia alla fauna migratoria di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, si svolge nelle forme stabilite dal provvedimento adottato dalla Regione ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
- 4.11. Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b), della Legge n. 157 del 1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.
- 4.12. Le Province, per la caccia alla lepore, possono autorizzare, regolamentandolo, l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI, composta da un numero massimo di 6 cani per conduttore cacciatore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.

5. ORARI VENATORI

- 5.1. Le Province possono consentire la caccia alla fauna selvatica stanziale dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2. Qualora le Province prevedano l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre, nel periodo compreso tra tale data e la terza domenica di settembre la caccia è consentita fino alle ore 13, ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3. Le Province individuano gli orari venatori secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare.

6. CARNIERE

- 6.1. Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2. Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3. Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, starna, pernice rossa e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 31 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo approvati dalle Province, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.
- 6.4. Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dalle ore 7 alle ore 20 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2. Le Province possono, mediante i rispettivi calendari venatori, limitare i termini sopra indicati per motivazioni legate a specifiche esigenze territoriali, nonché i predetti orari.
- 7.3. Le Province possono, altresì, consentire, regolamentandolo, l'uso in addestramento e allenamento di un numero di cani fino ad un massimo di sei per conduttore, purché nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia.
- 7.4. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.5. Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.6. Nel periodo intercorrente tra il 1° settembre e la terza domenica di settembre, qualora le Province abbiano previsto l'anticipazione dell'esercizio venatorio, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari e nelle giornate in cui l'esercizio venatorio è consentito.
- 7.7. Dal lunedì successivo alla terza domenica di settembre al 31 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157 del 1992 e dall'articolo 60 della Legge regionale n. 8 del 1994, l'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157 del 1992, opportunamente tabellati.
- 8.2. L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 100 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3. È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di stabbi, stazzi e altri ricoveri, dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo- pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.

- 8.4. I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5. L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante, con l'esclusione della caccia di selezione agli ungulati, sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione:
- i terreni con coltivazioni erbacee, dalla semina al raccolto, ad eccezione delle foraggere e della barbabietola per la sola produzione di radici. Le Province possono individuare, nei propri calendari venatori, limiti all'esercizio venatorio sui terreni con foraggere;*
 - le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;*
 - i vivai ed i terreni in rimboschimento per un periodo di tre anni dall'impianto, ivi compresi gli impianti da biomassa;*
 - i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;*
 - i frutteti specializzati;*
 - i vigneti e gli uliveti fino alla data del raccolto;*
 - le tartufaie coltivate, ai sensi della Legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752).*
- 8.6. L'esercizio venatorio nei vigneti ed uliveti, a raccolto compiuto, oltreché in forma vagante, è ammesso da appostamento fisso o temporaneo. Nei frutteti specializzati, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta. Negli stradoni, nelle capezzagne e negli spazi di separazione degli appezzamenti a frutteto specializzato, a raccolto compiuto, è ammesso il transito con l'arma carica. Negli impianti da biomassa è ammesso l'accesso dell'ausiliare per lo scovo ed il recupero della fauna selvatica abbattuta.
- 8.7. In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
- 8.8. 8.5 e 8.6, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE DELLA RETE NATURA 2000 E NELLE ZONE UMIDE

- 9.1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, nelle Zone della Rete Natura 2000 regionali è vietato:
- effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni qui disciplinate;*
 - utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;*
 - abbattere uccelli acquatici - ad esclusione del germano reale - e beccaccia, prima del 1° ottobre;*
 - l'attività venatoria dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.*
- Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 2013, è inoltre vietato:*
- effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);*
 - addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.*
- 9.2. Ai fini della conservazione delle specie di avifauna per cui sono state designate le ZPS, così come stabilito dalla Direttiva 147/2009/CE del 30 novembre 2009 (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici), secondo quanto previsto dall'articolo 6 dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e ai sensi del D.P.R. dell'8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, le valutazioni d'incidenza dei calendari venatori provinciali coincidono con le valutazioni espresse sui singoli Piani Faunistico Venatori provinciali, come previsto dalla normativa vigente.
- 9.3. Le Province trascrivono nel calendario venatorio provinciale le prescrizioni individuate nelle valutazioni d'incidenza dei Piani faunistico venatori provinciali, redatte secondo le indicazioni della Regione, nonché le misure specifiche di conservazione necessarie.
- 9.4. Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

10. TESSERINO VENATORIO

- 10.1. Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 10.2. Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante; appostamento; selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITA').
- 10.3. In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 10.4. Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 10.5. Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia.
- 10.6. I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
- 10.7. Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e, pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
- 10.8. Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il cacciatore interessato dovrà compilare, appena terminata la stagione venatoria, la scheda riepilogativa "caccia specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. Tale scheda dovrà essere inviata alla Provincia di residenza entro il 31 marzo.
- 10.9. In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tale scheda, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8 del 1994.
- 10.10. Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8 del 1994, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
- 10.11. In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- 10.12. Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 10.11.
- 10.13. Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

Allegato parte integrante - 2

Allegato A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA (PURCHE' NON COINCIDENTI CON IL MARTEDI' E IL VENERDI')				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Pernice rossa	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Starna	SOLO IN PRESENZA DI PIANI DI GESTIONE PROVINCIALI (*)				
	3a dom		30		
Fagiano	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Volpe	3a dom				31
Lepre comune	3a dom			1a dom	IN AFV 31
Coniglio selvatico	3a dom			1a dom	
Cinghiale		1			31
Cornacchia grigia	3a dom				31
Gazza	3a dom				31
Ghiandaia	3a dom				31
Germano reale	3a dom				31
Canapiglia	3a dom				31
Fischione	3a dom				31
Codone	3a dom				31
Mestolone	3a dom				31
Moriglione	3a dom				31
Alzavola	3a dom				31
Marzaiola	3a dom				31
Folaga	3a dom				31
Gallinella d'acqua	3a dom				31
Porciglione	3a dom				31
Beccaccino	3a dom				31
Frullino	3a dom				31
Pavoncella	3a dom				31
Quaglia	3a dom		30		
Beccaccia		1			20
Tortora	3a dom	30			
Colombaccio	3a dom				31
Allodola		1		31	
Merlo	3a dom			31	
Cesena	3a dom				31
Tordo bottaccio	3a dom				20
Tordo sassello	3a dom				31

(*) I piani di gestione provinciali prevedono per ogni ambito territoriale di caccia interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, il monitoraggio standardizzato della stessa, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Allegato parte integrante – 3

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I, II e III
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

Allegato parte integrante - 4

Allegato C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10		
Gallinella d'acqua	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	25		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

L. R. 3/2007

Disciplina dell'esercizio delle Deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE

Art. 1

Finalità

1. Nella regione Emilia-Romagna, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 4, commi 3 e 4, e dall'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, è consentito catturare, in piccole quantità, uccelli a fini di richiamo e svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di cattura e di prelievo previsto dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo le modalità individuate con la presente legge ed in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva medesima.

Art. 2

Attuazione delle deroghe

1. Le deroghe di cui alla presente legge sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE.

2. I provvedimenti amministrativi che disciplinano la cattura e il prelievo venatorio in regime di deroga devono indicare:

- a) le specie che formano oggetto di cattura e di prelievo venatorio in deroga;
 - b) i mezzi di prelievo, gli impianti o i metodi di cattura autorizzati;
 - c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui le catture e il prelievo possono essere effettuati;
 - d) il numero degli impianti e dei capi di ciascuna specie catturabili complessivamente e dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - e) i soggetti abilitati alla cattura e al prelievo.
- e bis) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi, impianti o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
- e ter) i controlli che saranno effettuati.

Art. 3

Procedure

1. La Giunta regionale, su richiesta delle Province interessate, in coerenza con i criteri della direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), definisce annualmente il numero degli impianti di cattura di uccelli ad uso di richiamo attivabili e autorizza i prelievi secondo i contenuti di cui all'articolo 2, comma 2.

1 bis. La richiesta per l'attivazione degli impianti deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da catturare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria la cattura in deroga, specificando:
 - 1) i cacciatori che utilizzano richiami vivi e il loro fabbisogno;
 - 2) i richiami vivi acquisiti dai cacciatori a cui si è dato formale riscontro;
 - 3) i richiami provenienti da allevamento e da cattura;
 - 4) gli allevamenti autorizzati per tali specie ed i relativi quantitativi.

2. La richiesta per l'autorizzazione al prelievo deve contenere:

- a) l'indicazione delle specie da prelevare in regime di deroga;
- b) la motivazione documentata per la quale si ritiene necessaria l'applicazione del prelievo in deroga per gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, specificando:
 - 1) le colture danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente;
 - 2) la localizzazione dei danni;
 - 3) il periodo di concentrazione dei medesimi;
 - 4) l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo.

3. Le Province, entro il 31 maggio di ogni anno, inviano le proprie richieste alla Regione che entro il 31 luglio, previo espletamento delle consultazioni ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche, emana i provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4

Controlli e sanzioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 e degli articoli 58 e 59 della legge regionale n. 8 del 1994 e successive modifiche.

2. I capi catturati o prelevati devono essere riportati, a cura dei soggetti abilitati, nelle apposite schede di registrazione predisposte dalla Provincia e dalla Regione. Le province elaborano i dati acquisiti ed entro il 30 aprile li trasmettono alla Regione, che provvede a predisporre e ad inviare la relazione finale di applicazione delle presenti disposizioni ai competenti organi statali ed all'ISPRA.

2 bis. In caso di mancata consegna o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

Art. 5

Limitazioni al prelievo in deroga

1. Non possono essere oggetto di cattura o di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

2. La Giunta regionale, su richiesta dell'ISPRA, può altresì sospendere la cattura e il prelievo qualora abbiano a verificarsi, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 1.

Art. 6

Norma finale ed abrogazioni

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a partire dalla stagione venatoria 2007/2008.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 12 luglio 2002, n. 15 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 79/409/CEE. Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria") sono abrogati.

PESCA

LEGGE REGIONALE 07 novembre 2012, n. 11 **Norme per la tutela della Fauna Ittica e dell'Ecosistema Acquatico e per** **la disciplina della Pesca, dell'Acquacoltura e delle attività connesse nelle** **acque interne**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 16 luglio 2015, n. 9

TITOLO I

Funzioni amministrative e strumenti di programmazione

Capo I

Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative

Art. 1

Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne della Regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente legge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.

Art. 3

Funzioni amministrative

1. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.
2. Fino all'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui alla presente legge sono le Province.
3. L'ente territorialmente competente esercita funzioni amministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d'indirizzo e ai regolamenti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
 - a) la pianificazione per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l'Unione europea;
 - b) la promozione e l'attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d'iniziativa regionale, qualora, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, sia utile l'unitario esercizio a livello regionale;
 - c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e iniziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e dell'uso di prodotti ittici;
 - d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell'esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell'acquacoltura, comprese le pratiche innovative;
 - e) il sostegno di attività innovative e competitive nell'ambito della pesca professionale e dell'acquacoltura.

Capo II
Strumenti di programmazione e di gestione
Art. 4

Piano e carta ittica regionale, zone ittiche omogenee

1. Il Piano ittico regionale, approvato dall'Assemblea legislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all'articolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l'incremento e l'equilibrio biologico delle specie ittiche d'interesse ambientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:
 - a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimento alle direttive UE vigenti in materia;
 - c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
 - e) la promozione delle pratiche di pesca e dell'acquacoltura;
 - f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l'esercizio delle funzioni di osservatorio dell'economia ittica regionale.
2. Il piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.
3. Per l'attuazione del Piano regionale, la Regione concede finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.
4. Il Piano regionale definisce, altresì, nei limiti degli stanziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l'assegnazione di finanziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.
5. Gli enti territorialmente competenti sono tenuti a presentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.
6. La Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle acque e degli ecosistemi fluviali.
7. La Carta ittica è approvata dalla Giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi programmi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle informazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omogenee per la gestione ittica.
9. Le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate tenendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regionale, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.

Art. 5
Programmi ittici annuali

1. Gli enti territorialmente competenti, nell'ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l'adozione dei programmi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.
2. I programmi ittici annuali individuano in particolare:
 - a) le specie d'interesse gestionale presenti nei corsi d'acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascuna specie;
 - b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all'articolo 10;
 - c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente invasive;
 - d) l'entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scelte tecniche;
 - e) le modalità dell'apporto collaborativo delle associazioni piscatorie;
 - f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
 - g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
 - h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realizzazione delle attività previste nel programma.
3. Gli enti territorialmente competenti assicurano l'esercizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.
4. L'ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizzazione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla conoscenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori, promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambientale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica.

Art. 6**Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali**

1. È istituita la Commissione regionale per la fauna ittica, per la pesca e per l'acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. La Commissione ittica regionale, nominata dalla Giunta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
 - a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
 - b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d'informazione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
 - c) sull'eventuale introduzione di specie alloctone destinate alla pesca a pagamento e all'allevamento;
 - d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
3. La Commissione ittica regionale è costituita da:
 - a) l'assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente regionale del servizio competente;
 - c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
 - d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
 - e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosistemi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla Giunta regionale;
 - f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
 - g) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
 - h) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
 - i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
 - j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
 - k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
 - l) un esperto designato dall'Unione regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna.
4. Agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti della normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. La partecipazione degli altri componenti non comporta oneri a carico della Regione.
5. L'ente territorialmente competente provvede all'istituzione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:
 - a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
 - b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull'individuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
 - c) promuovere l'impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e gestione del patrimonio ittico.
6. La Commissione ittica locale è costituita da:
 - a) un rappresentante dell'ente territorialmente competente, o un suo delegato, che la presiede;
 - b) un dirigente designato dall'ente territorialmente competente specialista in materia;
 - c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territorialmente competente;
 - d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
 - e) un rappresentante dell'ente territorialmente competente specialista in materia di ambiente;
 - f) un rappresentante dell'Azienda Interregionale per il fiume Po;
 - g) tre esperti designati dall'ente territorialmente competente;
 - h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
 - i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
 - j) due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale;
 - k) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
 - l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
 - m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
 - n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica territorialmente competenti.
7. L'ente territorialmente competente può prevedere articolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentanti delle associazioni piscatorie di cui all'articolo 7 presenti nella zona interessata.

Art. 7**Associazionismo**

1. La Regione favorisce la partecipazione diretta dei pescatori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento democratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
 - b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
 - c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività specifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
 - d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare almeno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.

TITOLO II**Tutela della fauna ittica e dell'ambiente, esercizio della pesca e dell'acquacoltura****Capo I****Conservazione della fauna ittica e dell'ambiente****Art. 8****Tutela dell'ecosistema acquatico**

1. La Regione assicura il coordinamento delle attività di cui alla presente legge:
 - a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla parte terza, sezione II, titolo II, Capo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna).

Art. 9**Tutela della fauna ittica**

(modificato comma 1 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. La Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive e per la tutela delle specie di interesse storico culturale.
2. La Giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l'immissione per l'allevamento e la pesca a pagamento.
3. L'ente territorialmente competente, al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:
 - a) limitare o vietare l'attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l'istituzione di zone a regime speciale di pesca;
 - b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interventi organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1.
4. L'amministrazione competente ad autorizzare l'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua acquisisce, dall'ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall'ente territorialmente competente.
5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comunicazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell'invaso all'ente territorialmente competente.

Art. 10**Zone di tutela della fauna ittica**

1. Gli enti territorialmente competenti, sentite le commissioni locali di cui all'articolo 6, istituiscono "zone di ripopolamento e frega", "zone di protezione integrale", "zone di protezione delle specie ittiche" e "zone a regime speciale di pesca".
2. Le zone di ripopolamento e frega sono istituite nei corsi d'acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incrementare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
 - a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;

- b) consentire l'ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
 - c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento di altri tratti o corsi d'acqua.
3. Le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo naturalistico e ambientale, dove esistono condizioni ittogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l'incremento naturale.
4. Le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, per tutelare temporaneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la riproduzione.
5. Le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d'acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limitare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d'interesse pubblico.
6. L'ente territorialmente competente, qualora valuti tecnicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l'elenco dei divieti vigenti mediante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell'informazione.

Capo II

Esercizio della pesca e dell'acquacoltura

Art. 11

Esercizio della pesca

1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio della pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. L'esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
 - a) licenza di tipo A: della durata di dieci anni decorrenti dal giorno del rilascio, autorizza l'esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
 - b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26;
 - c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la licenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in Emilia-Romagna e i non residenti all'esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all'articolo 26.
3. La licenza di pesca è valida per tutto il territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.

Art. 12

Divieti

(modificata lett. f) comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. L'esercizio della pesca è vietato:
 - a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secondo tempi e modalità stabilite nell'atto istitutivo;
 - b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
 - c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. Nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura delle specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei turbative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
 - a) delle specie individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;
 - b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
 - c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inquinanti;
 - d) con l'impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
 - e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
 - f) con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti, fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato.
 - g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle consentite;
 - h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
 - i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
 - j) prosciugando o divergendo i corsi d'acqua;
 - k) ingombrando i corsi d'acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne impediscano il regolare deflusso;
 - l) con reti occupando più della metà dei corsi d'acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l'allevamento del pesce a fini economici.
4. Nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall'Ente territorialmente competente, i portatori di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei corsi d'acqua.
5. È fatto altresì divieto:
 - a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d'acqua o nelle immediate vicinanze;

b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento.

Art. 13

Pesca professionale e licenza

1. La pesca professionale può essere esercitata dagli imprenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrispondente a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. La licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell'avvenuto versamento della tassa di rilascio, dall'ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimostrazione di avvenuta costituzione dell'impresa di pesca.
3. E' istituito presso la Regione apposito elenco in cui sono iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all'articolo 17, suddiviso in sezioni territoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamento di cui all'articolo 26.
4. L'esercizio della pesca professionale è consentito esclusivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garantito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. Gli enti territorialmente competenti possono limitare l'esercizio della pesca professionale, per le esigenze connesse alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico.
6. I pescatori professionali forniscono annualmente all'ente territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. In caso di omissione di tale adempimento, gli enti territorialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti inadempienti.
7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca professionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

Art. 14

Pesca sportiva e licenza

1. La licenza di pesca sportiva che autorizza l'esercizio della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d'identità valido.
2. La licenza di pesca sportiva non è richiesta:
 - a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono catture di esemplari di fauna ittica nell'ambito d'interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell'ambito di programmi di studio o di ricerca;
 - b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
 - c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
 - d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e all'esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
 - e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età;
 - f) ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni sportive;
 - h) per la pesca a pagamento;
 - i) per la pesca in spazi privati.
3. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

Art. 15

Tesserino di pesca controllata

1. I pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o timallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Su proposta dell'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, la Giunta regionale può prescrivere l'adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
3. I tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall'ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.
4. Gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.

Art. 16**Sistema informativo**

1. La Regione Emilia-Romagna istituisce il Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all'articolo 14.
3. A decorrere dall'attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l'attestazione rilasciata in formato elettronico.
4. I dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipologia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del prelievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attribuite a ciascun ente.
5. La base dati del sistema è fondata sullo scambio d'informazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di accesso determinate dalla Regione.
6. I dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di comunicazione e d'interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le modalità definite dalla Regione.

Art. 17**Impianti ed esercizio dell'attività di acquacoltura**

1. L'attività di acquacoltura è esercitata da imprenditori ittici negli impianti autorizzati dall'ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa concessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. Le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.

TITOLO III**Attività collegate alla pesca e disposizioni particolari per attività diverse****Art. 18****Attività agonistiche**

1. Per attività agonistiche si intendono le competizioni svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e società di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal CONI. Modalità diverse possono essere approvate dall'ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.
2. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. I campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. La gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle associazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi attività di ripopolamento.

Art. 19**Impianti di pesca a pagamento**

1. La gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d'acqua, appositamente delimitati, situati all'interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. L'attività è autorizzata dall'ente territorialmente competente, acquisite le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.
2. Quando l'impianto è in collegamento con acque pubbliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. Negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. Ai fruitori degli impianti non è concesso asportare prodotti vivi.

Art. 20**Aree di pesca regolamentata**

1. L'ente territorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pesca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, destinati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.

2. L'esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all'obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. L'atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno:
 - a) le tipologie di pesca ammesse;
 - b) le modalità, l'intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
 - c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
 - d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentuale di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l'accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di materiale ittico, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all'articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.

Art. 21

Cattura delle rane

1. Per finalità di tutela e conservazione di specie appartenenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 1, in ragione dell'andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. L'allevamento delle rane per scopi alimentari è considerato attività di pesca professionale ai sensi dell'articolo 13.

Art. 22

Protezione e sfruttamento dell'anguilla europea

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la Giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfruttamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie *Anguilla anguilla*.

TITOLO IV

Vigilanza, controlli e disposizioni finali

Capo I

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 23

Vigilanza ittica

1. L'ente territorialmente competente svolge le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l'ente territorialmente competente si avvale del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L'ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
3. L'ente territorialmente competente coordina l'attività di vigilanza ittica volontaria. La Regione, con apposita direttiva, individua modalità omogenee per l'impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l'espletamento dei relativi compiti.

Art. 24

Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l'esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, della fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.

Art. 25

Sanzioni

(modificata lett. c), sostituita lett. e), aggiunta lett. e bis) al comma 1, sostituito comma 3 da art. 37 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all'apposito ufficio entro il termine di quindici giorni;
 - b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;

- c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l'impiego della corrente elettrica o con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 1000,00 a euro 6000,00 nonché revoca della licenza di pesca;
- d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiacciate o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
- e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;
- e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;
- f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità arginali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d'acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
- g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argini, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;
- h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
- i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescritta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del demanio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pagamento e dei contenuti dell'autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
- j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell'autorizzazione o della concessione di derivazione dell'acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. Inosservanza delle altre prescrizioni relative all'acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
- k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all'esercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 26, nelle disposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all'articolo 10, e negli altri atti d'attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. La stessa sanzione si applica a chi, durante l'esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l'ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzione amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmisioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l'autorità competente provvede, altresì, alla sospensione dell'autorizzazione da sei a diciotto mesi. L'autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. Il provvedimento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il relativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni amministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è l'ente territorialmente competente.

Capo II

Regolamento di attuazione e disposizioni finali

Art. 26

Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
- a) le modalità d'intervento per la conservazione della fauna ittica e dell'ambiente;
- b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autoctone e di maggior pregio alieutico;
- c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgimento e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all'acquacoltura;
- d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittogeniche dei corpi idrici;

- e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da prelevare, le specie pescabili;
- f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
- g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
- h) l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
- i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
- j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizzativi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
- k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla predazione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
- l) il piano di gestione delle anguille;
- m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodotti ittici in ordine sia all'idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.

Art. 27

Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi

1. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 10 luglio 1978 n. 23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne);
 - b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna);
 - c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).
2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano Ittico regionale ai sensi dell'articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i procedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. Le commissioni nominate ai sensi della legge regionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. Le licenze di tipo A già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
6. I pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professionale nell'area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 29

Clausola valutativa

1. Ogni cinque anni, e comunque prima dell'approvazione del Piano ittico regionale, l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare un'apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
 - b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell'ecosistema acquatico e della fauna ittica;
 - c) attuazione delle misure per l'esercizio della pesca, dell'acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
 - d) risultati raggiunti con l'istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.

R.R. 29/1993

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna

(Regolamento abrogato da art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11. Ai sensi del comma 2 dell'art. 27 L.R. 7 novembre 2012, n. 11, le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all' art. 26 L.R. 7 novembre 2012, n. 11, in quanto compatibili con quest'ultima.)

Testo coordinato con le modifiche apportate al R.R. 30 ottobre 2003 n. 22

Art. 1 Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne

1. La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO I PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"

Art. 2 Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale

Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

- a) archetto (dialettale "artò"). Bocca a semi-arco: altezza massima cm. 90; diametro massimo cm. 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm. 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm. 60, con maglia non inferiore a mm. 24; secondo inganno: lunghezza massima cm. 190, con maglia non inferiore a mm. 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni. L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;
 - b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale "tramai"). Lunghezza massima della rete m. 25; altezza massima della rete m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
 - c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale "blanzò"). Lato massimo della rete m. 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 24. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;
 - d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lavoro massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 25;
 - e) bilancino o quadratello (dialettale "blanzè"). Lato massimo della rete m. 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 20;
 - f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m. 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m. 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm. 6;
 - g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale "cogol"). Diametro massimo della bocca m. 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm. 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m. 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m. 30 per quelli con ali e m. 5 per quelli senza ali;
 - h) durlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);
 - i) nassa (dialettale "canarola"). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm. 12;
 - l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
 - m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
 - n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m. 15. Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
 - o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m. 100, altezza massima della rete: m. 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm. 20;
 - p) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
3. Nelle zone "A" è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è

in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

4. Gli attrezzi sopradicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

5. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

8. *Nelle acque salmastre interne ove sono prevalenti le specie ittiche marine, sede di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e utilizzate per la molluschicoltura, oltre alla pesca tradizionale delle specie ittiche marine consentite, è altresì permessa la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso della licenza tipo A nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).*

8 bis. *Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico ambientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescatori di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.*

8 ter. *Il Presidente della Provincia, nel caso intenda esercitare la facoltà di cui al comma 8 bis, determina in via generale le caratteristiche, le modalità e le finalità delle forme di autocontrollo.*

Art. 3 Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate: a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami; b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8; c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante; d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.

2. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate "A" - e nei canali di bonifica che vi sono compresi - con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a m. 6 con maglie di lato non inferiore a mm. 12 e fissetta con maglie non inferiori a mm. 6.

b) durlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 - lettera h) - montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;

c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.

I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

c) bis. *sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.*

4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dall'autorità idraulica competente, per le strutture insistenti sul demanio idrico, ovvero dal Servizio regionale competente per l'economia ittica, per le strutture insistenti sul demanio marittimo.

5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della commissione di gestione di zona, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.

Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:

a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal piano ittico del bacino idrografico;

b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto. La provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi.

Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del piano di bacino, la Provincia dispone

limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

6. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalle Province. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione delle attrezzature e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

TITOLO II PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B" E "C"

Art. 4 Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla Legge 13 marzo 1958, n. 250 (previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)

1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale - con gli attrezzi autorizzati per la zona "A" - esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona "B". Nei tratti classificati in zona "B" concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.

2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

Art. 5 Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate "B" sono consentiti:

- a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;
- b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare, ed intorbire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

- c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;
- d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.

...

2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona "B" che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al piano di gestione ittica adottato dalla provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

3. Nelle acque di categoria "C" ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

TITOLO III PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"

Art. 6 Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica

1. Nelle acque della zona "D", la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 - comma 3 - esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

- a) da una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;
- b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre anni, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
- c) una canna con mulinello munita di una ancoretta usata con esca "artificiale".

2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.

3. Nelle zone classificate "D" è vietato ogni tipo di pasturazione.

TITOLO IV PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 7 Attrezzi consentiti

1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.
2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:
 - a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate "A";
 - b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate "B";
 - c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate "C".
3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.
4. La pesca da natante è vietata.

TITOLO V COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA

Art. 8 Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.
4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate "A". Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la durlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.

Art. 9 Periodi di pesca alle diverse specie

1. Nelle acque delle zone "D" è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:

specie	periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	senza limite
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 - 31/5
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/4 - 31/5
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5 - 30/6
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>)	senza limite
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	senza limite
Cheppia (<i>Alosa fallax nilotica</i>)	1/5 - 30/6
Gambero (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)	1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume (<i>Padogobius martensi</i>)	1/1 - 31/12
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	senza limite
Granchio di fiume (<i>Potamon fluviatile</i>)	1/1 - 31/12
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	15/12 - 15/4
Muggini (<i>Liza ramada</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i>)	senza limite
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	senza limite
Passera Pianuzza (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	senza limite
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4 - 31/5
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	senza limite
Salmerino (<i>Salvelinus fontanilis</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone
Scazzone (<i>Cottus gobio</i>)	1/1 - 31/12
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	senza limiti
Storione Cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)	1/1 - 31/12
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/1 - 31/12
Storione ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1 - 31/12
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	1/10 - 31/5
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15/5 - 30/6
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta morpha fario</i>)	disposizioni di cui al comma 1 estese a tutte le zone

TITOLO VI ATTREZZI CONSENTITI PER LA CATTURA DELLE RANE

(Ndr. la cattura delle rane è vietata su tutto il territorio della Regione come da art. 21 L.R. 11/2012)

Art. 10 Attrezzi consentiti per la cattura delle rane

1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:

- a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;
- b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.

Art. 11 Disciplina dei servizi resi dall'Ente Parco

1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla L.R. 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

ANIMALI

L. 281/1991

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Testo vigente e aggiornato alla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (in SO n.285, relativo alla G.U. 28/12/2007, n.300)

Art. 1.

Principi generali

1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

Art. 2.

Trattamento dei cani e di altri animali di affezione

1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Art. 3.

Competenze delle regioni

1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimeri mediante tatuaggio indolore.
2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi

veterinari delle unita' sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalita' per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo habitat;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unita' sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unita' sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, accertate dal servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma e' assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

Art. 4

Competenze dei comuni

1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. ***((I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti))***.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

Art. 5

Sanzioni

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire unmilione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.

5. **COMMA ABROGATO DALLA L. 20 LUGLIO 2004, N. 189.**

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

L. R. 27/2000

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

Testo coordinato con le modifiche apportate alla - L.R. 21 ottobre 2015, n. 17

Art. 1

Principi, generalità e finalità

1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, le Province, le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

Art. 2

Competenze dei Comuni

1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, i Comuni gestiscono l'anagrafe canina e, singolarmente od in forma associata, provvedono a:
 - a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16;
 - c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
 - d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto;
 - e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 3

Competenze delle Province

1. Le Province concorrono all'attuazione di quanto previsto nella presente legge, provvedendo a:
 - a) coordinare l'azione dei Comuni per la gestione informatizzata dell'anagrafe canina, per l'istituzione associata di servizi per la vigilanza ed il controllo della popolazione canina e felina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti;
 - b) coordinare l'azione dei Comuni nella realizzazione, ristrutturazione e gestione delle strutture per il ricovero dei cani e dei gatti, secondo le modalità indicate al successivo comma 3 dell'art. 16;
 - c) promuovere ed attuare corsi di formazione per il personale addetto ai servizi ed alle strutture di cui alle lettere a) e b) e per i volontari designati dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1;
 - d) integrare l'azione dei Comuni nella vigilanza e nel controllo in ambiente extraurbano, silvestre e montano;
 - e) predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, programmi d'informazione ed educazione, volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali, con particolare attenzione alla realizzazione e diffusione di adeguati materiali informativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, presso ogni Provincia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Comitato provinciale presieduto dal Presidente dell'Amministrazione provinciale, o da un suo delegato, e formato da: un veterinario designato da ciascuna delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia, un rappresentante indicato dall'Ordine professionale dei medici veterinari della provincia, il Sindaco, od un suo delegato, di ciascun Comune della provincia sede di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti, un rappresentante delle associazioni intercomunali, un rappresentante designato da ciascuna Comunità Montana della provincia ed un rappresentante per ciascuna associazione di cui al comma 2 dell'art. 1 esistente nella provincia e che faccia richiesta. Tale Comitato può essere integrato da tecnici di volta in volta formalmente invitati dal Presidente del Comitato su proposta dei componenti.
3. Il Comitato sarà inoltre interpellato in via consultiva dalla Provincia relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali.

Art. 4

Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali

1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
 - a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;

- b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
- c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
- d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
- e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
- f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
- g) collaborano con le Province nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3;
- h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
- i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
- m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Art. 5

Competenze della Regione

1. La Regione esercita compiti di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge ed, in particolare, per la definizione di programmi provinciali, in relazione a:
 - a) iniziative d'informazione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - b) corsi di aggiornamento o formazione di cui alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 3 della Legge n. 281 del 1991 e successive modifiche;
 - c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi dei successivi articoli 19 e 20.
2. Nell'esercizio delle proprie competenze, la Regione consulta i Comitati provinciali, di cui al comma 2 dell'art. 3, con cadenza almeno annuale.
3. Per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1, la Regione trasferisce alle Province, sulla base di specifici piani attuativi, le risorse definite dal bilancio regionale e quelle ad essa attribuite dallo Stato.
- 3 bis. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.

Art. 6

Anagrafe canina

1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani. I Comuni provvedono ad istituire apposita registrazione degli estremi del codice di identificazione dei cani, del loro stato segnaletico e delle generalità del proprietario.
2. Ciascun Comune è tenuto a trasmettere quindicinalmente alle strutture di ricovero di riferimento ed al Servizio veterinario dell'Azienda Unità sanitaria locale l'elenco dei cani iscritti all'anagrafe. Gli elenchi anagrafici sono a disposizione, per consultazione, dei membri del Comitato provinciale e degli addetti alla vigilanza ed al controllo.
3. L'iscrizione dei cani già identificati mediante tatuaggio o microchip va effettuata utilizzando lo stesso codice identificativo.
4. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante microchip, in sostituzione del tatuaggio, nonché i criteri per la realizzazione di una base dati informatizzata, a livello regionale e provinciale, delle anagrafi canine comunali.

Art. 7

Iscrizioni

1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
3. Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli.

Art. 8**Norme per l'identificazione**

1. I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingua, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo.
2. I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna.
3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenni, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale.
4. Le caratteristiche del codice di riconoscimento, le procedure ed i tempi per l'identificazione degli animali, mediante microchip, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, da emanarsi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Tale provvedimento dovrà prevedere anche l'onere da porsi a carico del proprietario per l'identificazione dei cani.

Art. 9**Deroghe**

1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche.

Art. 10**Casi di smarrimento**

1. Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina.

Art. 11**Casi di cessione o morte dell'animale o cambiamenti di residenza del proprietario**

1. I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato.

Art. 12**Casi di rinuncia alla proprietà**

1. È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato.
2. Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17, la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà, la mancanza palese di custodia degli animali posseduti.

Art. 13**Servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Istituzione e compiti**

1. I Comuni, singolarmente od in forma associata, con il coordinamento delle Province, istituiscono i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. Tali servizi operano sotto la vigilanza delle Aziende Unità sanitarie locali ed assolvono, fra l'altro, i seguenti compiti:
 - a) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
 - b) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di prevenire e segnalare i casi di maltrattamento degli animali, o comunque di mancato rispetto del loro benessere;
 - c) esercitano la vigilanza sul territorio, al fine di rilevare e segnalare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica;
 - d) provvedono alla cattura dei cani randagi o vaganti secondo quanto previsto all'art. 15.

2. Gli interventi di accertamento delle trasgressioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e delle situazioni di cui alla lettera c) del medesimo comma, nonché l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti sono competenza di organi e personale in possesso delle qualifiche necessarie.

Art. 14

Gestione dei servizi

1. I servizi per il controllo della popolazione canina sono dotati di personale appositamente addestrato ed in possesso delle qualifiche necessarie nonché delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti loro affidati.
2. Le spese per la gestione dei servizi in questione sono a carico dei Comuni singoli od associati.
3. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 2 ed al comma 1 dell'art. 13, i Comuni possono anche avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione e del supporto, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 e delle guardie zoofile dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3.

Art. 15

Casi di cattura di cani

1. I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.
2. Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente.
3. Il Sindaco, con apposito provvedimento, ordina il trasferimento in strutture di ricovero dei cani detenuti od allevati in condizioni tali da comprometterne il benessere psicofisico, o tali da non garantire comprovatamente la pubblica sicurezza od igiene, eventualmente rivalendosi sul proprietario per le spese di mantenimento.
4. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole.
5. I cani catturati, qualora non sia possibile l'immediata consegna al proprietario, sono trasferiti, per la custodia, presso le strutture di ricovero di cui al successivo art. 16.
6. Nei casi di infezione rabida, previsti all'art. 91 del D.P.R. n. 320 del 1954, il Sindaco può autorizzare la cattura degli animali, secondo quanto disposto al precedente comma 4, ovvero, se questa non sia possibile, il loro abbattimento da parte degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o degli altri agenti della forza pubblica.

Art. 16

Ricoveri e custodia dei cani e dei gatti

1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, assicurare:
 - a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
 - b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari, od al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
 - c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.
2. Il ricovero e la custodia dei cani, ed eventualmente dei gatti, sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture, alla gestione delle quali possono partecipare, previa formale convenzione, le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. L'azione dei Comuni è coordinata dalle Province. A tal fine:
 - a) i Comitati provinciali di cui al precedente art. 3, entro sessanta giorni dal loro insediamento, e successivamente con cadenza annuale, definiscono le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indicano gli interventi necessari;
 - b) con apposito regolamento sono definite le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
 - c) con apposito schema di regolamento è proposta ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di affido od adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.

Art. 17

Modalità di ricovero

1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.

4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale va data comunicazione entro quindici giorni al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
 - a) data di entrata e provenienza;
 - b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
 - c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
 - d) data di uscita e destinazione.

Art. 18

Adozioni

1. Per prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero temporaneo e permanente, le amministrazioni locali possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata od in fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate.
3. Tali incentivi non possono comunque consistere nella concessione di contributi in denaro all'adottante.
4. I Comuni vigilano sul puntuale rispetto delle norme da parte degli affidatari.

Art. 19

Requisiti delle strutture

1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:
 - a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani soggetti ad osservazione sanitaria;
 - b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;
 - c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini previsti per la custodia temporanea. È possibile prescindere da tale reparto purché i cani destinati al ricovero permanente siano trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente convenzionata.
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:
 - a) ubicazione salubre e protetta;
 - b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e cucina, infermeria e degenza, deposito;
 - c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso, inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno parzialmente coperto, cucce.
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2 riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarità dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 20

Norme igienico-sanitarie

1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private, devono essere assicurati il rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici, chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi dell'art. 22, nonché per interventi in caso d'emergenza.
3. Le Aziende Unità sanitarie locali esercitano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresì le funzioni a loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2, nonché, in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.

Art. 21

Aree di sgambamento

1. Le amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.

Art. 22

Condizioni per la soppressione

1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.

3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

Art. 23

Limitazione delle nascite

1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Art. 24

Vigilanza contro il maltrattamento degli animali

1. I Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina, nonché della collaborazione dell'ENPA e delle altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14.
3. È fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti di animali.

Art. 25

Cani inselvatichiti. Interventi

1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione, mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da personale specificamente specializzato ed addestrato.

Art. 26

Contributi

(sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.

Art. 27

Aggiornamento e formazione del personale

1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre, alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.

Art. 28

Partecipazione dei privati

1. I Comuni possono prevedere l'introito di contributi volontari dei cittadini per la realizzazione delle finalità della presente legge.

Art. 29

Protezione dei gatti

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e

non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

2. Per favorire i controlli sulla popolazione felina i Comuni, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, provvedono a censire le zone in cui esistono colonie feline.

3. Le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 possono richiedere al Comune, d'intesa con l'Azienda Unità sanitaria locale, la gestione delle colonie feline, per la tutela della salute e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti, previa stipula di apposita convenzione.

4. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1.

5. I gatti in libertà sono sterilizzati dai Servizi veterinari dell'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo i programmi e le modalità previsti all'art. 23. I gatti sterilizzati, identificati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, sono reinseriti nella loro colonia di provenienza e nel loro habitat originario.

6. Le strutture di ricovero per gatti sono riservate a felini con accertate abitudini domestiche, non inseribili in colonie feline. I Comuni devono prioritariamente favorire e tutelare le colonie feline.

7. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22.

Art. 30

Sanzioni

(già modificato comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi sostituito articolo da art. 42 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:

- a) da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
- b) da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
- c) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4;
- d) da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
- e) da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
- f) da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
- g) da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;
- h) da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali.

Art. 31

Norma finanziaria

(modificato comma 3 da art. 32 L.R. 23 luglio 2010 n. 7)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza.

2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero per cani e gatti, al servizio di più Comuni, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta.

3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonché a quelli in applicazione dei precedenti articoli 26 e 5, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del Bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della Legge finanziaria regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della Legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della Legge Regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 32

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante: "Norme per il controllo della popolazione canina";
- b) L.R. 7 ottobre 1994, n. 41, recante: "Definizione di nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, recante 'Norme per il controllo della popolazione canina'".

D.M. 19 aprile 1996

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.

Aggiornato al DM 26 aprile 2001

Art. 1.

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 2.

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art. 3.

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Allegato A - Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione «tutti i generi, tutte le specie» si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

Classe MAMMALIA		
Ordine MARSUPIALIA		
Famiglia Dasyuridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Topi e Ratti
Marsupiali		
Macropodidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Canguri
Ordine PRIMATES		
Famiglia Cheirogaleidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lemuri pigmei
Lemuridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lemuri
Indriidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lemuri saltatori
Daubentoniidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Aye-aye
Lorsidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lorisini
Tarsiidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Tarsidi
Callitrichidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie orso
Cebidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del nuovo mondo
Cercopithecidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Scimmie del vecchio mondo
Hylobatidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Gibboni
Pongidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orango, Scimpanzè, Gorilla
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Lupi, Volpi, sciacalli, coyote
Ursidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi
Procyonidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Orsi lavatori
Aliuridaè	tutti i generi	
	tutte le specie	Panda
Mustelidae		
Genere Eira	tutte le specie	Tayra
Gulo	tutte le specie	Ghiottone
Mellivora	tutte le specie	Tasso del miele
Meles	tutte le specie	Tassi
Arctonyx	tutte le specie	Tassi
Mydaus	tutte le specie	Tassi
Taxidea	tutte le specie	Tassi
Lutra	tutte le specie	Lontre
Pteronura	tutte le specie	Lontra gigante
Aonyx	tutte le specie	Lontre
Enhydra	tutte le specie	Lontra marina
Hyaenidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Iene
Falidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine PROBOSCIDEA		
Famiglia Elephantidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Elefanti

Ordine PERISSODACTYLA		
Famiglia Rhinocerotidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Rinoceronti
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cinghiali
Tayassuidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Pecari
Hippopotamidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Ippopotami
Cervidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cervi, alce, daino, etc.
Bovidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine RODENTIA		
Famiglia Hystricidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Istrici
Erithizontidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Istrici arborei
Hydrochoeridae	tutti i generi	
	tutte le specie	Capibara
Dinomydae	tutti i generi	
	tutte le specie	Paracana
Dasyproctidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Aguti
Classe REPTILIA		
Ordine TESTUDINES		
Famiglia Bataguridae		
Genere Mauremys	M. caspica	Mauremide caspica
Famiglia Chelydridae		
Genere Chelydra	C. serpentina	Tartaruga azzannatrice
Macrolemmis	M. temminchi	Tartaruga alligatore
ordine: CROCODYLIA		
famiglia: Crocodylidae		
	sottofamiglia: Crocodylinae	
	genere: tutti i generi	
	specie: tutte le specie	
	sottofamiglia: Tomistominae	
	genere: tutti i generi	
	specie: tutte le specie	
famiglia: Alligatoridae		
	genere: tutti i generi	
	specie: tutte le specie	
famiglia: Gavialidae		
	genere: tutti i generi	
	specie: tutte le specie	

(Modificato dal DM 26 aprile 2001 - Modifiche dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi)

Ordine SQUAMATA		
Famiglia Helodermatidae		
Genere Heloderma	tutte le specie	Gila
Famiglia Varanidae		
Genere Varanus	tutte le specie	Varani
Famiglia Boidae		
Genere Python	P. reticulatus	Pitone reticolato

Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia Elapidae	tutti i generi	
	tutte le specie	Cobra, mamba, corallo, etc.
Colubridae		
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atrattapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia Viperidae		
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi	
	tutte le specie	Vipere
Crotalinae	tutti i generi	
	tutte le specie	Mocassini, serpenti a sonagli.

Allegato B - Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 157 del 1992

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici

Classe MAMMALIA		
Ordine CARNIVORA		
Famiglia Canidae		
Genere Vulpes	V. vulpes	Volpe
Ordine ARTIODACTYLA		
Famiglia Suidae		
Genere Sus	S. scrofa	Cinghiale
Famiglia Cervidae		
Genere Cervus	C. elephus	Cervo
Genere Capreolus	C. capreolus	Capriolo
Genere Dama	D. dama	Daino
Famiglia Bovidae		
Genere Ovis	O. orientalis	Muflone

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 06 agosto 2013**Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione dei cani.**

(G.U. Serie Generale , n. 209 del 06 settembre 2013)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, «Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, «Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Considerato che continua a sussistere la necessita' di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani a causa del verificarsi di incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 luglio 2013 ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani (art. 21);

Ritenuto pertanto di determinare la durata dell'efficacia della presente ordinanza in 12 mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute al Sottosegretario di Stato On.le Paolo Fadda, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2013, n. 180;

Ordina:

Art. 1

1. Il proprietario di un cane e' sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta' ne assume la responsabilita' per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
- b) portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumita' di persone o animali o su richiesta delle autorita' competenti;
- c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche' sulle norme in vigore;
- e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se' strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

5. Sono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato patentino. I percorsi formativi sono organizzati dai comuni congiuntamente ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, i quali possono avvalersi della collaborazione dei seguenti soggetti: ordini professionali dei medici veterinari, facolta' di medicina veterinaria, associazioni veterinarie e associazioni di protezione animale. Il comune, su indicazione del servizio veterinario ufficiale, individua il responsabile scientifico del percorso formativo tra i medici veterinari esperti in comportamento animale o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna.

6. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilita' di percorsi formativi e, nell'interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumita' pubblica.

7. A seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base di altri criteri di rischio i comuni, su indicazione dei servizi veterinari, decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumita' pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese per i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane.

Art. 2

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressivita';
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressivita';
- c) la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici non conformi all'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 novembre 2010, n. 201.

2. Gli interventi chirurgici effettuati in conformita' all'articolo 10 della citata Convenzione europea sono certificati da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale ed e' presentato quando richiesto dalle autorita' competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione dell'articolo 10 della citata Convenzione europea sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 3

1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Regolamento di polizia veterinaria», a seguito di morsicatura o aggressione i servizi veterinari attivano un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.

2. I servizi veterinari, oltre a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 7, in caso di rilevazione di rischio elevato, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessita' di una valutazione comportamentale e di un eventuale intervento terapeutico da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3. I servizi veterinari detengono un registro aggiornato dei cani dichiarati a rischio elevato di aggressivita' ai sensi del comma 2.

4. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 stipulano una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola.

Art. 4

1. E' vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'articolo 3, comma 3:

- a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
- b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, e dall'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 201;

e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e agli inabili per infermità di mente.

Art. 5

1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), e all'articolo 1, comma 4, non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere a) e b), non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6

1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti autorità secondo le disposizioni in vigore.

Art. 7

1. La presente ordinanza ha efficacia per 12 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 agosto 2013

p. il Ministro
il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 12, foglio n. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 28 agosto 2014 - Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

(G.U. Serie Generale , n. 208 del 08 settembre 2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 32 della Costituzione;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", e successive modificazioni;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente "Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009, n. 68;

Visto il decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante "Differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 10;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011, "Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2011, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209;

Considerato che permane la necessita' di reiterare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica anche alla luce dei recenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacita' di gestione degli animali;

Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 luglio 2013, ha approvato un disegno di legge recante, tra l'altro, la delega per la disciplina della tutela dell'incolumita' personale dall'aggressione di cani;

Ritenuto, pertanto, di determinare la durata dell'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013 in dodici mesi, stante la pendenza dell'iter del predetto d.d.l.;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretariato di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);

Ordina

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013 e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 agosto 2014

p. Il Ministro Il sottosegretario di Stato De Filippo Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 4011

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 3 agosto 2015 - Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani.

(GU n.209 del 9-9-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», e successive modificazioni;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 6 agosto 2013 concernente «Tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 28 agosto 2014 recante «proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre 2014, n. 208;

Ritenuto necessario prorogare l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, apportando modifiche al fine di rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani prevedendo anche la formazione dei proprietari e detentori di animali per migliorare la loro capacita' di gestione degli stessi;

Considerata la necessita' di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante i percorsi formativi su base volontaria ai sensi del decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante deleghe di attribuzione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014, foglio n. 3262);

Ordina:

Art. 1

1. L'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e' cosi' sostituito:

«I comuni e i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali possono organizzare percorsi formativi per i proprietari di cani, in conformita' al decreto ministeriale 26 novembre 2009, con rilascio di un attestato di partecipazione denominato «patentino», avvalendosi della collaborazione degli Ordini professionali dei medici veterinari, dei Dipartimenti di medicina veterinaria delle Universita', delle Associazioni veterinarie e delle Associazioni di protezione animale. Per ogni percorso formativo deve essere individuato un responsabile scientifico tra i medici veterinari esperti in comportamento animale di cui all'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 26 novembre 2009 o appositamente formati dal Centro di referenza nazionale per la formazione in sanita' pubblica veterinaria, istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna. I percorsi formativi su base volontaria possono essere promossi e organizzati autonomamente anche da medici veterinari libero professionisti nel rispetto dei criteri sopra indicati, informando il comune, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale e l'Ordine professionale.».

Art. 2

1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013, come modificata dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 28 agosto 2014, e' prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 3 agosto 2015

p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato De Filippo

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 10 febbraio 2012 - Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

(G.U. Serie Generale , n. 58 del 09 marzo 2012)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13;
Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Considerato il verificarsi di avvelenamenti e uccisioni di animali domestici e selvatici a causa di esche o bocconi avvelenati, accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o sostanze tossiche rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, a causa della contaminazione ambientale;
Considerato che la presenza di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente e' causa di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie in via d'estinzione e all'ambiente;
Rilevato che l'adozione dell'ordinanza 18 dicembre 2008, e successive modificazioni, ha reso possibile un maggior controllo del fenomeno con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti ai sensi delle norme penali vigenti;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina organica in materia, mantenere le misure di salvaguardia e prevenzione;

Ordina:

Art. 1

1. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente e' vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli o materiale esplosivo; e' vietato, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.
2. Il proprietario o il responsabile dell'animale deceduto a causa di esche o bocconi avvelenati segnala l'episodio alle autorità competenti tramite il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 1.
3. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d'anticipo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l'indicazione delle sostanze utilizzate.
4. Al termine delle operazioni di cui al comma 3 il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti o di altri animali infestanti.
5. Nelle aree protette, per motivi di salvaguardia di specie selvatiche oggetto di misure di protezione a carattere internazionale, ove esse siano particolarmente minacciate dai ratti, e' possibile effettuare, previa comunicazione al Ministero della salute, operazioni di derattizzazione mediante rodenticidi senza l'utilizzo degli appositi contenitori di esche a condizione che:
 - a) il principio attivo utilizzato come rodenticida sia a bassa persistenza ambientale, al fine di evitare la contaminazione della catena alimentare e dell'ambiente;

b) sia stabilita la durata massima di permanenza nell'ambiente delle esche in relazione agli obiettivi da raggiungere, sulla base della letteratura scientifica piu' aggiornata;

c) al termine dell'operazione le esche non utilizzate siano rimosse dall'ambiente e venga redatto un apposito verbale di chiusura dell'operazione, a cura del responsabile della stessa, nel quale sia indicato il numero di esche immesse nell'ambiente, l'area interessata dall'operazione e il numero di esche non utilizzate e rimosse al termine dell'operazione. Il suddetto verbale, inviato in copia al Ministero della salute e ai servizi veterinari dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, e' a disposizione delle autorita' competenti per eventuali controlli.

Art. 2

1. Il medico veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, ne da' immediata comunicazione al sindaco e al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

2. Il medico veterinario invia all'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio eventuali campioni e in caso di decesso dell'animale anche la carcassa, al fine dell'identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato l'avvelenamento, accompagnati da referto anamnestico utile ad indirizzare la ricerca analitica. L'invio di carcasse di animali deceduti per avvelenamento e campioni biologici da essi prelevati, nonche' di esche o bocconi sospetti di avvelenamento avviene per il tramite delle Aziende unita' sanitarie locali competenti per territorio o delle imprese convenzionate.

Art. 3

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sottopongono a necropsopia l'animale ed effettuano gli opportuni accertamenti e analisi di laboratorio sui campioni pervenuti o prelevati in sede necroscopica.

2. Gli Istituti eseguono la necropsopia entro quarantotto ore e le analisi entro trenta giorni dall'arrivo del campione, comunicandone gli esiti al medico veterinario che ha segnalato l'evento, al Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al sindaco e, in caso di accertato avvelenamento, all'Autorita' giudiziaria.

Art. 4

1. Il sindaco, a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 2, comma 1 da' immediate disposizioni per l'apertura di un'indagine da effettuare in collaborazione con le altre Autorita' competenti.

2. Il sindaco, entro 48 ore dall'accertamento della violazione dell' articolo 1, provvede ad individuare le modalita' di bonifica del luogo interessato dall'avvelenamento nonche' a segnalare con apposita cartellonistica e a intensificare i controlli da parte delle Autorita' preposte.

3. E' attivato presso le Prefetture, un tavolo di coordinamento per la gestione degli interventi da effettuare, e per il monitoraggio del fenomeno, al fine di garantire una uniforme applicazione delle attivita'.

4. Il tavolo di cui al comma 3, coordinato dal Prefetto o da un suo rappresentante, e' composto da un rappresentante della provincia, dai sindaci delle aree interessate e dai rappresentanti dei Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, del Corpo forestale dello Stato, degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, delle Guardie zoofile, delle Forze di polizia locali e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine provinciale dei medici veterinari.

Art. 5

1. I produttori di presidi medico-chirurgici, di prodotti fitosanitari e di sostanze pericolose appartenenti alle categorie dei rodenticidi e lumachicidi a uso domestico, civile e agricolo aggiungono al prodotto una sostanza amaricante o repellente che lo renda sgradevole ai bambini e agli animali non bersaglio.

2. Nel caso di rodenticidi per uso civile e' previsto un contenitore all'atto dell'utilizzo con accesso solo all'animale bersaglio fatti salvi i casi previsti all'articolo 1, comma 5.

3. Sull'etichetta dei prodotti di cui al comma 1 sono indicate le modalita' d'uso e di smaltimento del prodotto stesso.

Art. 6

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha efficacia per 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione.

Roma, 10 febbraio 2012

Il Ministro: Balduzzi

Reegistrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2012

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 398

MINISTERO DELLA SALUTE

**Ordinanza 14 gennaio 2014 - Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012,
recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di
bocconi avvelenati**

(G.U. Serie Generale , n. 51 del 03 marzo 2014)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 dicembre 2008 concernente "Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 2009, n. 13, come modificata e prorogata dalle oo.mm.: 19 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2009, n. 79, e 14 gennaio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2010, n. 33;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, concernente "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58;
Considerato il persistere degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, a causa di esche o bocconi avvelenati accidentalmente o intenzionalmente disseminati nell'ambiente;
Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' causa di contaminazione ambientale;
Rilevato che l'adozione delle predette oo.mm. 18 dicembre 2008 e 10 febbraio 2012 ha reso possibile la raccolta di dati epidemiologici e un maggior controllo del fenomeno, con significativa riduzione dell'incidenza degli episodi di avvelenamento e, talora, con individuazione dei responsabili che sono stati perseguiti penalmente;
Ritenuto per quanto sopra, e nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2013, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato On. le Paolo Fadda (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2013, registro n. 10, foglio n. 367);

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 14 gennaio 2014

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fadda

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 242

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza 10 febbraio 2015 - Proroga dell'ordinanza 10 febbraio 2012, come prorogata dall'ordinanza 14 gennaio 2014, recante: «Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

(GU n.50 del 2-3-2015)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art. 21, comma 1, lettera u);

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di presidi medicochirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi";

Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 febbraio 2012, recante "Norme sul divieto di utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2012, n. 58, come prorogata dall'o.m. 14 gennaio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2014, n. 51;

Considerato il permanere dello stato di emergenza che determina la necessita' di mantenere le misure di prevenzione che hanno reso possibile il controllo del fenomeno degli avvelenamenti di animali domestici e selvatici, ivi comprese le specie in via d'estinzione, nonche' il monitoraggio dei dati epidemiologici;

Considerato che la presenza di veleni o di sostanze tossiche abbandonate nell'ambiente rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed e' causa di contaminazione ambientale;

Ritenuto per quanto sopra, nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina normativa in materia, di prorogare le misure di salvaguardia e prevenzione di cui alla predetta o.m. 10 febbraio 2012 e successive modificazioni;

Visto il d.m. 24 luglio 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro della salute per taluni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato dott. Vito De Filippo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198;

Ordina:

Art. 1

1. L'efficacia dell'ordinanza 10 febbraio 2012 e successive modificazioni, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 febbraio 2015

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
De Filippo

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2015

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 734

L. R. 15/2006

Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna

Bollettino Ufficiale n. 113 del 31 luglio 2006

Art. 1 Finalità

1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente all'articolo 6 della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, alla Convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e conformemente all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modificazioni, intende assicurare la conservazione della fauna minore di cui al comma 2, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali.

2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroterteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.

3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:

- a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;
- b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;
- c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;
- d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.

Art. 2 Oggetto della tutela

1. Sono oggetto della tutela di cui alla presente legge tutte le specie di anfibi, rettili e chiroterteri presenti sul territorio emiliano-romagnolo, oltre alle specie particolarmente protette ai sensi del comma 2, nonché i loro habitat trofici, di riproduzione e di svernamento.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:

- a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;
- b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;
- c) le specie appartenenti alla fauna minore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.

3. Per le specie ittiche sono fatte salve le disposizioni del regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna) in attuazione dell'articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna).

4. E' consentita la raccolta in natura delle chioccioline (Molluschi Elicidi di interesse alimentare) solo per uso e consumo diretto, con un limite massimo giornaliero e personale di 1000 grammi.

5. Non è consentita la raccolta in natura di chioccioline e rane nei territori compresi all'interno del sistema delle aree protette ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) salvo diverse disposizioni degli enti di gestione competenti.

6. E' vietata la vendita di chioccioline e rane raccolte in natura; è consentito esclusivamente il commercio di chioccioline e rane provenienti da allevamento, la cui vendita deve essere accompagnata da certificazione rilasciata dal produttore, nella quale risulti la quantità e l'allevamento di provenienza.

Art. 3 Forme di tutela

1. Per le specie indicate all'articolo 2 è fatto divieto di:

- a) cattura o uccisione intenzionale, nonché detenzione e commercio di esemplari vivi o morti o di loro parti;
- b) danneggiamento o distruzione intenzionale di uova, nidi, siti e habitat di riproduzione, aree di sosta, di svernamento ed estivazione;
- c) disturbo intenzionale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'attività trofica, lo svernamento, l'estivazione o la migrazione;
- d) rilascio in natura di organismi alloctoni in grado di predare o di esercitare competizione trofica, riproduttiva o di altro genere nei confronti della fauna minore autoctona, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli alloctoni, ai sensi

dell'articolo 727 del Codice Penale.

2. Per la conservazione della fauna minore di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, ed in forma coordinata con le misure e le azioni di tutela della biodiversità, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 2005, le Province, le Comunità montane, i Comuni e gli Enti di gestione delle Aree protette, con l'eventuale supporto tecnico di ARPA o di altri istituti di ricerca, nell'ambito dei loro strumenti regolamentari di pianificazione territoriale ed urbanistica e della loro attività di programmazione e gestione ed in particolare nel Piano triennale di tutela ambientale, nel Piano regionale di sviluppo rurale, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale e nel Piano strutturale comunale:

a) individuano e adottano misure di tutela e conservazione, anche temporanee e limitate a particolari fasi del ciclo biologico, della fauna minore;

b) promuovono, anche mediante il coinvolgimento dei soggetti gestori del reticolo idrografico e della rete infrastrutturale, una gestione coerente degli elementi del paesaggio che per la loro struttura e ruolo di collegamento sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico delle specie della fauna minore, quali i corsi d'acqua ed i canali con relative sponde e arginature, le siepi campestri, le scarpate stradali e ferroviarie, le aree intercluse degli svincoli stradali.

3. La Giunta regionale, sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale, di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2005, emana entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge direttive per la predisposizione delle misure di tutela e conservazione e in generale per le azioni di cui al precedente comma 2.

Art. 4 **Deroghe e prelievi**

1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:

- a) le specie alloctone;
- b) le specie oggetto di allevamento produttivo;
- c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.

2. Nel caso di specie di cui all'articolo 2, autorizzate all'allevamento ad uso commerciale, l'immissione sul mercato deve essere accompagnata da certificato redatto dall'allevatore indicante la provenienza ed attestante la avvenuta nascita in cattività.

3. Le Province o gli Enti di gestione delle aree protette, dietro presentazione di richiesta motivata e circostanziata, autorizzano il prelievo, la detenzione, l'allevamento o l'uccisione di esemplari appartenenti alla fauna minore per finalità di ricerca, di ripopolamento, di reintroduzione e di tipo amatoriale, eccezion fatta, per questo ultimo caso, per le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2.

Art. 5 **Monitoraggio**

1. Ai fini della tutela della fauna minore viene predisposto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette, con il coinvolgimento di ARPA, degli istituti universitari, delle associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni di volontariato aventi finalità di tutela ambientale e di protezione animale, iscritte nei registri di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 "Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26").

2. Allo scopo di raccogliere, selezionare, coordinare e condividere i dati, possono essere stipulati protocolli di intesa fra i soggetti di cui al comma 1.

3. Gli esiti del monitoraggio di cui ai commi precedenti, sono finalizzati anche alla stesura del rapporto sullo stato di conservazione del patrimonio naturale regionale, facente parte del Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005, e alla predisposizione e aggiornamento delle liste di specie di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente legge.

4. Il monitoraggio di cui ai commi precedenti riguarda anche i dati sulle catture o uccisioni accidentali delle specie dell'allegato D lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, dello stesso.

Art. 6 **Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva l'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate che appartengono alla fauna minore regionale e che richiedono particolari misure di conservazione.

2. Le specie comprese nell'Elenco regionale, di cui al comma 1, sono considerate particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

3. L'Elenco regionale di cui al comma 1, viene aggiornato, dalla Giunta regionale con cadenza almeno triennale o quando lo richiedano condizioni specifiche, urgenze o particolari programmi di conservazione, sentite le Province, gli Enti di gestione delle aree protette, gli istituti universitari, le associazioni ed organismi scientifici riconosciuti, le associazioni ambientaliste riconosciute con Decreto del Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le associazioni che perseguono finalità di tutela ambientale

e di protezione animale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo").

Art. 7

Sanzioni

1. Chi contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è passibile delle seguenti sanzioni amministrative:
- a) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora le violazioni riguardino le specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 50 Euro a 500 Euro per ogni esemplare, nonché la confisca degli animali e il loro rilascio in ambienti idonei; qualora le violazioni siano inerenti a fini commerciali, si applicano sanzioni di importo doppio;
 - b) da 25 Euro a 250 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 500 a 5.000 Euro, nonché l'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi;
 - c) da 10 Euro a 60 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); qualora le violazioni riguardino specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica una sanzione da 20 Euro a 120 Euro;
 - d) da 20 Euro a 120 Euro in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); qualora le violazioni comportino effetti negativi nei confronti di specie particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica la sanzione da 40 Euro a 240 Euro;
 - e) da 25 Euro a 250 Euro in caso di immissione sul mercato di specie autorizzate all'allevamento ad uso commerciale senza certificato redatto dall'allevatore, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
 - f) da 25 Euro a 120 Euro in caso di prelievo, detenzione, allevamento o uccisione per scopi di ricerca, ripopolamento, reintroduzione o per scopi amatoriali, in assenza dell'autorizzazione provinciale di cui all'articolo 4, comma 3;
 - g) da 20 Euro a 120 Euro in caso di prelievo e allevamento per attività didattiche da parte di scuole, enti o associazioni riconosciuti, senza la preventiva comunicazione alla Provincia, o a seguito di diniego ai sensi dell'articolo 4, comma 4, nonché la confisca degli animali e la liberazione in luoghi idonei.
2. I proventi, derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1, sono riscossi dalle Province ed enti di gestione delle Aree protette e sono destinate al finanziamento delle attività di cui alla presente legge.

Art. 8

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata ai corpi e servizi di polizia locale, al Corpo forestale dello Stato, agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ed ai guardiaparco, ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 6 del 2005.
2. Tale vigilanza spetta inoltre alle guardie ecologiche volontarie, agli agenti giurati delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione degli animali ed altre associazioni o corpi riconosciuti da leggi nazionali e regionali.

Art. 9

Promozione di ricerche ed azioni di salvaguardia

1. La Regione, le Province e gli Enti di gestione delle Aree Protette, anche con il coinvolgimento degli Enti Locali e dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, attuano e promuovono:
- a) studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione in situ ed ex situ della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di reintroduzione o ripopolamento;
 - b) la realizzazione e gestione di centri specializzati per lo studio e la conservazione, la riproduzione e la reintroduzione in natura delle specie appartenenti alla fauna minore;
 - c) l'acquisizione al pubblico demanio di aree naturali e semi-naturali particolarmente interessanti per la sopravvivenza di specie della fauna minore, con particolare riguardo per le specie di cui all'articolo 2, comma 2;
 - d) forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela e sensibilizzazione dell'opinione pubblica, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sul loro ruolo per il mantenimento degli equilibri ecologici e sulla importanza della tutela della biodiversità;
 - e) azioni e misure per contrastare l'abbandono e per contenere lo sviluppo delle popolazioni faunistiche alloctone, evitando comunque ogni forma di maltrattamento degli animali alloctoni, ai sensi dell'articolo 727 del Codice Penale;
 - f) azioni di incentivazione finalizzate alla conservazione e gestione di habitat e specie della fauna oggetto di tutela della presente legge, sia in aree pubbliche che private, anche mediante convenzioni e accordi di programma.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Il programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 2005 contiene l'indicazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle azioni previste dalla presente legge anche all'esterno delle aree protette e dei siti di Rete natura 2000.
2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Emilia-Romagna fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle Unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, o mediante l'istituzione di apposite Unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre

2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Elenco ragionato della “Fauna Minore” dell’emilia-Romagna. Specie Autoctone

Deliberazione Assemblea legislativa 22 luglio 2009, n. 243

Allegato E - Elaborati tecnici.

La “lista di controllo” elenca tutti i Vertebrati e parte degli Invertebrati appartenenti alla fauna minore dell’Emilia-Romagna, così come individuata ai sensi della L.R. n. 15/06 art.1 comma 2. La “lista d’attenzione” è simile ad una lista rossa, riunendo tutte le specie che rispondono ai criteri dell’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) per la redazione delle liste rosse, comprese le specie:

- ← in pericolo critico (critically endangered);
- ← in pericolo (endangered);
- ← vulnerabili (vulnerable);
- ← prossime alla minaccia (near threatened);
- ← a basso rischio (least concern);
- ← poco note (data deficient).
- ←

Tale lista è necessaria poiché soddisfa i criteri scientifici definiti dall’IUCN ed è propedeutica alla redazione dell’elenco delle specie rare e/o minacciate, permettendo di selezionare le specie e di tralasciare quelle appartenenti alle categorie “a basso rischio” e “poco note”, per le quali non si ritiene necessaria una particolare protezione, ma che è utile monitorare e tenere in considerazione per la programmazione di campagne di ricerca finalizzate a verificarne o meglio definirne lo status. L’“elenco delle specie rare e/o minacciate”, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. n. 15/06, riporta tutte le specie incluse nella “lista d’attenzione” che rispondono ai criteri IUCN: “in pericolo critico”; “in pericolo”; “vulnerabili”; “prossime alla minaccia”; sono quindi escluse le specie a basso rischio e poco note. Per alcune specie sono stati indicati ambiti omogenei del territorio regionale in cui è noto uno stato critico di conservazione, poiché negli ambiti rimanenti le stesse specie godono ancora di uno stato soddisfacente. In tale suddivisione del territorio regionale, per i pesci si sono utilizzate le categorie delle acque interne, ai sensi della L.R. n. 11/93, mentre per anfibi, rettili e mammiferi si è distinto per ambiti territoriali così come definiti dal Piano Territoriale Paesistico Regionale: pianura e collina/montagna. L’elenco delle specie particolarmente protette”, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della L.R. n. 15/06, riporta tutte le specie incluse nell’“elenco delle specie rare e/o minacciate” (sia le specie giudicate rare e/o minacciate su tutto il territorio che quelle giudicate rare e/o minacciate in un solo ambito), ad esclusione delle specie ittiche normate dal regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 in attuazione dell’articolo 31 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, come stabilito dall’articolo 2, comma 3, della L.R. n. 15/06. Inoltre, tale elenco riporta anche tutte le specie incluse negli allegati II e IV della direttiva 92/43/CEE e suoi aggiornamenti (contraddistinte da un *), seppur non considerate nella “lista d’attenzione” e nell’ “elenco delle specie rare e/o minacciate”, come stabilito dall’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 15/06.

VERTEBRATA

AGNATHA

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

<i>Petromyzon marinus</i> (Lampreda di mare)	<i>Petromyzon marinus</i>	<i>Petromyzon marinus</i>	<i>Petromyzon marinus</i> *
--	---------------------------	---------------------------	-----------------------------

OSTEICHTHYES

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

<i>Acipenser naccarii</i> (Storione del Po)	<i>Acipenser naccarii</i>	<i>Acipenser naccarii</i>	<i>Acipenser naccarii</i> *
<i>Acipenser sturio</i> (Storione comune)	<i>Acipenser sturio</i>	<i>Acipenser sturio</i>	<i>Acipenser sturio</i> *

ANGUILLIFORMES

Anguillidae

<i>Anguilla anguilla</i> (Anguilla)	<i>Anguilla anguilla</i>	<i>Anguilla anguilla</i> (solo acque di categoria C e D)	
-------------------------------------	--------------------------	---	--

CLUPEIFORMES

Clupeidae

<i>Alosa fallax</i> (Cheppia)	<i>Alosa fallax</i>	<i>Alosa fallax</i>	
-------------------------------	---------------------	---------------------	--

CYPRINIFORMES

CYPRINIDAE

<i>Alburnus alburnus</i> (Alborella)			
<i>Barbus meridionalis</i> (Barbo canino)	<i>Barbus meridionalis</i>	<i>Barbus meridionalis</i>	
<i>Barbus plebejus</i> (Barbo)	<i>Barbus plebejus</i>	<i>Barbus plebejus</i> (solo acque di categoria B)	
<i>Chondrostoma genei</i> (Lasca)	<i>Chondrostoma genei</i>	<i>Chondrostoma genei</i>	<i>Chondrostoma genei</i> *
<i>Gobio gobio</i> (Gobione)	<i>Gobio gobio</i>		
<i>Leuciscus cephalus</i> (Cavedano)			
<i>Leuciscus souffia</i> (Vairone)	<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Leuciscus souffia</i>	<i>Leuciscus souffia</i> *
<i>Phoxinus phoxinus</i> (Sanguinerola)	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>	<i>Phoxinus phoxinus</i>
<i>Rutilus erythrophthalmus</i> (Trioito)	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>
<i>Rutilus pigus</i> (Pigo)	<i>Rutilus pigus</i>		
<i>Scardinius erythrophthalmus</i> (Scardola)			
<i>Tinca tinca</i> (Tinca)	<i>Tinca tinca</i>		

Cobitidae

<i>Cobitis taenia</i> (Cobite comune)	<i>Cobitis taenia</i>	<i>Cobitis taenia</i>	<i>Cobitis taenia</i> *
---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

Salmoniformes

Esocidae

<i>Esox lucius</i> (Luccio)	<i>Esox lucius</i>		
-----------------------------	--------------------	--	--

Salmonidae

<i>Salmo trutta</i> (Trota fario)	<i>Salmo trutta</i> (trutta)		
-----------------------------------	------------------------------	--	--

Cyprinodontiformes

Cyprinodontidae

<i>Aphanius fasciatus</i> (Nono)	<i>Aphanius fasciatus</i>		<i>Aphanius fasciatus</i> *
----------------------------------	---------------------------	--	-----------------------------

Atheriniformes

Atherinidae

<i>Atherina boyeri</i> (Latterino)	<i>Atherina boyeri</i>		
------------------------------------	------------------------	--	--

Gasterosteiformes

Gasterosteidae

<i>Gasterosteus aculeatus</i> (Spinarello)	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	<i>Gasterosteus aculeatus</i>
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Syngnathiformes

Syngnathidae

<i>Syngnathus abaster</i> (Pesce ago di rio)	<i>Syngnathus abaster</i>	<i>Syngnathus abaster</i>	<i>Syngnathus abaster</i>
<i>Syngnathus acus</i> (Pesce ago)	<i>Syngnathus acus</i>	<i>Syngnathus acus</i>	<i>Syngnathus acus</i>

Scorpaeniformes

Cottidae

<i>Cottus gobio</i> (Scazzone)	<i>Cottus gobio</i>	<i>Cottus gobio</i>	<i>Cottus gobio</i> *
--------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

Perciformes

Percichthyidae

<i>Dicentrarchus labrax</i> (Spigola)			
---------------------------------------	--	--	--

Percidae

<i>Perca fluviatilis</i> (Persico reale)			
--	--	--	--

Sparidae

<i>Sparus aurata</i> (Orata)			
------------------------------	--	--	--

Mugilidae

<i>Chelon labrosus</i> (Bosega)			
<i>Liza aurata</i> (Muggine dorato)			
<i>Liza ramada</i> (Muggine calamita)			
<i>Lisa saliens</i> (Cefalo musino)			
<i>Mugil cephalus</i> (Cefalo)			
Blenniidae			
<i>Lipophrys pavo</i> (Bavosa pavone)			
Gobiidae			
<i>Gobius niger</i> (Ghiozzo nero)			
<i>Knipowitschia panizzae</i> (Ghiozzo di laguna)	<i>Knipowitschia panizzae</i>		<i>Knipowitschia panizzae</i> *
<i>Knipowitschia punctatissima</i> (Ghiozzetto dei fontanili)	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	<i>Knipowitschia punctatissima</i>
<i>Padogobius martensii</i> (Ghiozzo padano)	<i>Padogobius martensii</i>	<i>Padogobius martensii</i>	<i>Padogobius martensii</i>
<i>Pomatoschistus canestrini</i> (Ghiozzetto cinerino)	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	<i>Pomatoschistus canestrini</i>	<i>Pomatoschistus canestrini</i> *
<i>Pomatoschistus marmoratus</i> (Ghiozzo marmorato)	<i>Pomatoschistus marmoratus</i>		
<i>Pomatoschistus minutus</i> (Ghiozzetto minuto)	<i>Pomatoschistus minutus</i>		
<i>Zosterisessor ophiocephalus</i> (Gò)			
Pleuronectiformes			
Pleuronectidae			
<i>Platichthys flesus</i> (Passera)			

Amphibia Reptilia Mammalia

Caudata			
Salamandridae			
<i>Salamandrina perspicillata</i> (Salamandrina dagli occhiali)	<i>Salamandrina perspicillata</i>	<i>Salamandrina perspicillata</i>	<i>Salamandrina perspicillata</i> *
<i>Salamandra salamandra</i> (Salamandra pezzata)	<i>Salamandra salamandra</i>	<i>Salamandra salamandra</i>	<i>Salamandra salamandra</i>
<i>Triturus carnifex</i> (Tritone crestato)	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Triturus carnifex</i>	<i>Triturus carnifex</i> *
<i>Mesotriton alpestris</i> (Tritone alpestre)	<i>Mesotriton alpestris</i>	<i>Mesotriton alpestris</i>	<i>Mesotriton alpestris</i>
<i>Lissotriton (=Triturus) vulgaris</i> (Tritone punteggiato)	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>	<i>Lissotriton (Triturus) vulgaris</i>
Plethodontidae			
<i>Speleomantes italicus</i> (Geotritone italiano)	<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Speleomantes italicus</i>	<i>Speleomantes italicus</i> *
<i>Speleomantes strinati</i> (Geotritone di Strinati)	<i>Speleomantes strinati</i>	<i>Speleomantes strinati</i>	<i>Speleomantes strinati</i> *
Anura			
Bufonidae			
<i>Bufo viridis</i> (Rospo smeraldino)	<i>Bufo viridis</i>	<i>Bufo viridis</i>	<i>Bufo viridis</i> *
<i>Bufo bufo</i> (Rospo comune)	<i>Bufo bufo</i>	<i>Bufo bufo</i> solo nelle aree di pianura	<i>Bufo bufo</i>
Discoglossidae			
<i>Bombina pachypus</i> (Ululone dal ventre giallo)	<i>Bombina pachypus</i>	<i>Bombina pachypus</i>	<i>Bombina pachypus</i> *
Pelobatidae			
<i>Pelobates fuscus</i> (Pelobate fosco)	<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Pelobates fuscus</i>	<i>Pelobates fuscus</i> *
Hylidae			
<i>Hyla intermedia</i> (Raganella italiana)	<i>Hyla intermedia</i>	<i>Hyla intermedia</i>	<i>Hyla intermedia</i> *
Ranidae			
<i>Rana dalmatina</i> (Rana agile)	<i>Rana dalmatina</i>	<i>Rana dalmatina</i> (solo nelle aree di pianura)	<i>Rana dalmatina</i> *
<i>Rana italica</i> (Rana appenninica)	<i>Rana italica</i>	<i>Rana italica</i>	<i>Rana italica</i> *
<i>Rana latastei</i> (Rana di Lataste)	<i>Rana latastei</i>	<i>Rana latastei</i>	<i>Rana latastei</i> *
<i>Pelophylax (=Rana) lessonae</i> (Rana dei fossi)	<i>Pelophylax (Rana) lessonae</i>	<i>Pelophylax (Rana) lessonae</i> solo nelle aree di pianura	<i>Pelophylax (Rana) lessonae</i> *
<i>Pelophylax (=Rana) kl. Esculentus</i> (Rana verde minore)	<i>Pelophylax (Rana) kl. esculentus</i>	<i>Pelophylax (Rana) kl. esculentus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Pelophylax (Rana) kl. Esculentus</i>
<i>Rana temporaria</i> (Rana temporaria)	<i>Rana temporaria</i>	<i>Rana temporaria</i>	<i>Rana temporaria</i>
Testudines			
Cheloniidae			

<i>Caretta caretta</i> (Tartaruga comune)	<i>Caretta caretta</i>	<i>Caretta caretta</i>	<i>Caretta caretta</i> *
Testudinidae			
<i>Testudo hermanni</i> (Testuggine comune)	<i>Testudo hermanni</i>	<i>Testudo hermanni</i>	<i>Testudo hermanni</i> *
Emyidae			
<i>Emys orbicularis</i> (Testuggine palustre)	<i>Emys orbicularis</i>	<i>Emys orbicularis</i>	<i>Emys orbicularis</i> *
Squamata			
Anguidae			
<i>Anguis fragilis</i> (Orbettino)	<i>Anguis fragilis</i>	<i>Anguis fragilis</i> solo nelle aree di pianura	<i>Anguis fragilis</i>
Lacertidae			
<i>Lacerta bilineata</i> (Ramarro occidentale)	<i>Lacerta bilineata</i>	<i>Lacerta bilineata</i>	<i>Lacerta bilineata</i> *
<i>Podarcis muralis</i> (Lucertola muraiola)	<i>Podarcis muralis</i>		<i>Podarcis muralis</i> *
<i>Podarcis sicula</i> (Lucertola campestre)	<i>Podarcis sicula</i>	<i>Podarcis sicula</i>	<i>Podarcis sicula</i> *
Scincidae			
<i>Chalcides chalcides</i> (Luscengola)	<i>Chalcides chalcides</i>	<i>Chalcides chalcides</i>	<i>Chalcides chalcides</i>
Colubridae			
<i>Hierophis viridiflavus</i> (Biacco)	<i>Hierophis viridiflavus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Hierophis viridiflavus</i> solo nelle aree di pianura	<i>Hierophis viridiflavus</i> *
<i>Zamenis longissimus</i> (Saettone)	<i>Zamenis longissimus</i>	<i>Zamenis longissimus</i>	<i>Zamenis longissimus</i> *
<i>Coronella austriaca</i> (Coronella)	<i>Coronella austriaca</i>	<i>Coronella austriaca</i>	<i>Coronella austriaca</i> *
<i>Coronella girondica</i> (Colubro di Riccioli)	<i>Coronella girondica</i>	<i>Coronella girondica</i>	<i>Coronella girondica</i>
<i>Natrix tessellata</i> (Natrice tassellata)	<i>Natrix tessellata</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix tessellata</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix tessellata</i> *
<i>Natrix maura</i> (Natrice viperina)	<i>Natrix maura</i>	<i>Natrix maura</i>	<i>Natrix maura</i>
<i>Natrix natrix</i> (Biscia dal collare)	<i>Natrix natrix</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix natrix</i> solo nelle aree di pianura	<i>Natrix natrix</i>
Viperidae			
<i>Vipera aspis</i> (Vipera comune)	<i>Vipera aspis</i>	<i>Vipera aspis</i>	<i>Vipera aspis</i>
Erinaceomorpha			
Erinaceidae			
<i>Erinaceus europaeus</i> (Riccio europeo occidentale)	<i>Erinaceus europaeus</i>		
Soricomorpha			
Soricidae			
<i>Sorex araneus/antinorii</i> (Toporagno comune)	<i>Sorex araneus/antinorii</i>		
<i>Sorex minutus</i> (Toporagno nano)	<i>Sorex minutus</i>		
<i>Sorex samniticus</i> (Toporagno appenninico)	<i>Sorex samniticus</i>		
<i>Neomys anomalus</i> (Toporagno acquatico di Miller)	<i>Neomys anomalus</i>	<i>Neomys anomalus</i>	<i>Neomys anomalus</i>
<i>Neomys fodiens</i> (Toporagno d'acqua)	<i>Neomys fodiens</i>	<i>Neomys fodiens</i>	<i>Neomys fodiens</i>
<i>Suncus etruscus</i> (Mustiolo)	<i>Suncus etruscus</i>	<i>Suncus etruscus</i>	<i>Suncus etruscus</i>
<i>Crocidura leucodon</i> (Crocidura ventre bianco)	<i>Crocidura leucodon</i>	<i>Crocidura leucodon</i>	<i>Crocidura leucodon</i>
<i>Crocidura suaveolens</i> (Crocidura minore)	<i>Crocidura suaveolens</i>	<i>Crocidura suaveolens</i>	<i>Crocidura suaveolens</i>
Talpidae			
<i>Talpa caeca</i> (Talpa cieca)	<i>Talpa caeca</i>		
<i>Talpa europaea</i> (Talpa europea)	<i>Talpa europaea</i>		
Chiroptera			
Rhinolophidae			
<i>Rhinolophus euryale</i> (Rinolofo euriale)	<i>Rhinolophus euryale</i>	<i>Rhinolophus euryale</i>	<i>Rhinolophus euryale</i> *
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Rinolofo maggiore)	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> *
<i>Rhinolophus hipposideros</i> (Rinolofo minore)	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Rhinolophus hipposideros</i>	<i>Rhinolophus hipposideros</i> *
Vespertilionidae			
<i>Barbastella barbastellus</i> (Barbastello)	<i>Barbastella barbastellus</i>	<i>Barbastella barbastellus</i>	<i>Barbastella barbastellus</i> *

<i>Myotis bechsteini</i> (Vespertilio di Bechstein)	<i>Myotis bechsteini</i>	<i>Myotis bechsteini</i>	<i>Myotis bechsteini</i> *
<i>Myotis blythi</i> (Vespertilio di Monticelli)	<i>Myotis blythi</i>	<i>Myotis blythi</i>	<i>Myotis blythi</i> *
<i>Myotis daubentoni</i> (Vespertilio di Daubenton)	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Myotis daubentoni</i>	<i>Myotis daubentoni</i> *
<i>Myotis emarginatus</i> (Vespertilio smarginato)	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Myotis emarginatus</i>	<i>Myotis emarginatus</i> *
<i>Myotis myotis</i> (Vespertilio maggiore)	<i>Myotis myotis</i>	<i>Myotis myotis</i>	<i>Myotis myotis</i> *
<i>Myotis mystacinus</i> (Vespertilio mustacchino)	<i>Myotis mystacinus</i>	<i>Myotis mystacinus</i>	<i>Myotis mystacinus</i> *
<i>Myotis nattereri</i> (Vespertilio di Natterer)	<i>Myotis nattereri</i>	<i>Myotis nattereri</i>	<i>Myotis nattereri</i> *
<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Pipistrello albolimbato)	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	<i>Pipistrellus kuhlii</i> *
<i>Pipistrellus nathusii</i> (Pipistrello di Nathusius)	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<i>Pipistrellus nathusii</i>	<i>Pipistrellus nathusii</i> *
<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Pipistrello comune)	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> *
<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Pipistrello nano)	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> *
<i>Nyctalus lasiopterus</i> (Nottola gigante)	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	<i>Nyctalus lasiopterus</i>	<i>Nyctalus lasiopterus</i> *
<i>Nyctalus leisleri</i> (Nottola di Leisler)	<i>Nyctalus leisleri</i>	<i>Nyctalus leisleri</i>	<i>Nyctalus leisleri</i> *
<i>Nyctalus noctula</i> (Nottola)	<i>Nyctalus noctula</i>	<i>Nyctalus noctula</i>	<i>Nyctalus noctula</i> *
<i>Hypsugo savii</i> (Pipistrello di Savi)	<i>Hypsugo savii</i>	<i>Hypsugo savii</i>	<i>Hypsugo savii</i> *
<i>Eptesicus serotinus</i> (Serotino comune)	<i>Eptesicus serotinus</i>	<i>Eptesicus serotinus</i>	<i>Eptesicus serotinus</i> *
<i>Plecotus auritus</i> (Orecchione)	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Plecotus auritus</i>	<i>Plecotus auritus</i> *
<i>Plecotus austriacus</i> (Orecchione meridionale)	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i>	<i>Plecotus austriacus</i> *
Miniopteridae			
<i>Miniopterus schreibersi</i> (Miniottero)	<i>Miniopterus schreibersi</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i>	<i>Miniopterus schreibersi</i> *
Molossidae			
<i>Tadarida teniotis</i> (Molosso di Cestoni)	<i>Tadarida teniotis</i>	<i>Tadarida teniotis</i>	<i>Tadarida teniotis</i> *
Rodentia			
Sciuridae			
<i>Sciurus vulgaris</i> (Scoiattolo europeo)	<i>Sciurus vulgaris</i>		
Gliridae			
<i>Moscardinus avellanarius</i> (Moscardino)	<i>Moscardinus avellanarius</i>	<i>Moscardinus avellanarius</i>	<i>Moscardinus avellanarius</i>
<i>Elyomis quercinus</i> (Topo quercino)	<i>Elyomis quercinus</i>	<i>Elyomis quercinus</i>	<i>Elyomis quercinus</i>
<i>Glis glis</i> (Ghiro)			
Cricetidae			
<i>Myodes</i> (= <i>Clethrionomys</i>) <i>glareolus</i> (<i>Arvicola rossastra</i>)			
<i>Arvicola terrestris</i> (Arvicola d'acqua)	<i>Arvicola terrestris</i>	<i>Arvicola terrestris</i>	<i>Arvicola terrestris</i>
<i>Microtus agrestis</i> (Arvicola agreste)			
<i>Microtus arvalis</i> (Arvicola campestre)			
<i>Microtus multiplex</i> (Arvicola di Fatio)			
<i>Microtus savii</i> (Arvicola di Savi)			
<i>Chionomys nivalis</i> (Arvicola delle nevi)	<i>Chionomys nivalis</i>	<i>Chionomys nivalis</i>	<i>Chionomys nivalis</i>
Muridae			
<i>Apodemus flavicollis</i> (Topo selvatico collo giallo)			
<i>Apodemus sylvaticus</i> (Topo selvatico)			
<i>Micromys minutus</i> (Topolino delle risaie)	<i>Micromys minutus</i>	<i>Micromys minutus</i>	<i>Micromys minutus</i>
Hystricidae			
<i>Hystrix cristata</i> (Istrice)	<i>Hystrix cristata</i>		<i>Hystrix cristata</i>

INVERTEBRATA**Mollusca Annelida**

Gastropoda			
Pulmonata			
Basommatophora			
Planorbidae			
<i>Segmentina nitida</i>	<i>Segmentina nitida</i>		
<i>Gyraulus laevis</i>	<i>Gyraulus laevis</i>		

Stylommatophora			
Vertiginidae			
<i>Vertigo angustior</i> (<i>Vertigo sinistrorso minore</i>)	<i>Vertigo angustior</i>	<i>Vertigo angustior</i>	<i>Vertigo angustior*</i>
<i>Vertigo moulinsiana</i> (<i>Vertigo di Demoulins</i>)	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<i>Vertigo moulinsiana</i>	<i>Vertigo moulinsiana*</i>
Helicidae			
<i>Helix pomatia</i> (<i>Chiocciola</i>)	<i>Helix pomatia</i>		
Bivalvia			
Unionoidea			
Unionidae			
<i>Microcondylea compressa</i> (<i>Microcondilea</i>)	<i>Microcondylea compressa</i>	<i>Microcondylea compressa</i>	<i>Microcondylea compressa</i>
<i>Unio mancus</i> (<i>Unione</i>)	<i>Unio mancus</i>	<i>Unio mancus</i>	<i>Unio mancus</i>
Hirudinoidea			
Arhynchobdellae			
Hirudinidae			
<i>Hirudo medicinalis</i> (<i>Sanguisuga officinale</i>)	<i>Hirudo medicinalis</i>		

Arthropoda			
Crustacea			
Amphipoda			
Gammaridae			
<i>Gammarus lacustris</i>	<i>Gammarus lacustris</i>		
Decapoda			
Atyidae			
<i>Palaemonetes antennarius</i> (<i>Gamberetto di fiume</i>)	<i>Palaemonetes antennarius</i>		
Astacidae			
<i>Austropotamobius pallipes</i> (<i>Gambero di fiume</i>)	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius pallipes</i>	<i>Austropotamobius pallipes*</i>
Potamidae			
<i>Potamon fluviatile</i> (<i>Granchio di fiume</i>)	<i>Potamon fluviatile</i>	<i>Potamon fluviatile</i>	<i>Potamon fluviatile</i>
Insecta			
Odonata			
Calopterygidae			
<i>Calopteryx virgo padana</i>	<i>Calopteryx virgo padana</i>		
Lestidae			
<i>Lestes macrostigma</i>	<i>Lestes macrostigma</i>		
<i>Chalcolestes parvidens</i>	<i>Chalcolestes parvidens</i>		
Coenagrionidae			
<i>Coenagrion caerulescens</i>	<i>Coenagrion caerulescens</i>		
<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i> (<i>Damigella di Mercurio</i>)	<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i>	<i>Coenagrion mercuriale castellanii</i>	<i>Coenagrion mercuriale castellanii*</i>
<i>Coenagrion pulchellum</i> (<i>Damigella variabile</i>)	<i>Coenagrion pulchellum</i>	<i>Coenagrion pulchellum</i>	<i>Coenagrion pulchellum</i>
<i>Coenagrion scitulum</i>	<i>Coenagrion scitulum</i>		
Aeshnidae			
<i>Brachytron pratense</i>	<i>Brachytron pratense</i>		
Gomphidae			
<i>Ophiogomphus cecilia</i> (<i>Gonfo coda di serpente verde</i>)	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	<i>Ophiogomphus cecilia</i>	<i>Ophiogomphus cecilia*</i>
<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes</i> (<i>Gonfo coda clavata di fiume</i>)	<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes</i>		<i>Gomphus (= Stylurus) flavipes*</i>
<i>Onychogomphus uncatus</i>	<i>Onychogomphus uncatus</i>		
Cordulegastridae			
<i>Cordulegaster bidentata</i>	<i>Cordulegaster bidentata</i>		
Cordulidae			
<i>Cordulia aenea</i> (<i>Smeraldo vellutato</i>)	<i>Cordulia aenea</i>	<i>Cordulia aenea</i>	<i>Cordulia aenea</i>
<i>Somatochlora flavomaculata</i>	<i>Somatochlora flavomaculata</i>		
<i>Somatochlora meridionalis</i> (<i>Smeraldo meridionale</i>)	<i>Somatochlora meridionalis</i>	<i>Somatochlora meridionalis</i>	<i>Somatochlora meridionalis</i>
<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Oxygastra curtisii</i>	<i>Oxygastra curtisii*</i>

(Smeraldo a macchie arancio)			
Libellulidae			
<i>Libellula fulva</i>	<i>Libellula fulva</i>		
<i>Libellula quadrimaculata</i>	<i>Libellula quadrimaculata</i>		
<i>Sympetrum depressiusculum</i>	<i>Sympetrum depressiusculum</i>		
<i>Sympetrum flaveolum</i>	<i>Sympetrum flaveolum</i>		
<i>Sympetrum vulgatum</i>	<i>Sympetrum vulgatum</i>		
Mantodea			
Empusidae			
<i>Empusa pennata</i>	<i>Empusa pennata</i>		
Orthoptera			
Tettigonidae			
<i>Saga pedo</i> (Saga)	<i>Saga pedo</i>	<i>Saga pedo</i>	<i>Saga pedo</i> *
<i>Roeseliana brunneri</i>	<i>Roeseliana brunneri</i>		
Acrididae			
<i>Sphingonotus personatus</i>	<i>Sphingonotus personatus</i>		
Rhaphidophoridae			
<i>Dolichopoda laetitiae laetitiae</i>	<i>Dolichopoda laetitiae laetitiae</i>		
Coleoptera			
Cincidelidae			
<i>Cicindela majalis</i> (Cicindela di maggio)	<i>Cicindela majalis</i>	<i>Cicindela majalis</i>	<i>Cicindela majalis</i>
<i>Lophyridia littoralis</i>	<i>Lophyridia littoralis</i>		
<i>nemoralis</i>	<i>nemoralis</i>		
<i>Cylindera arenaria</i> (Cicindela di fiume)	<i>Cylindera arenaria</i>	<i>Cylindera arenaria</i>	<i>Cylindera arenaria</i>
<i>Cylindera trisignata trisignata</i> (Cicindela delle spiagge)	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>	<i>Cylindera trisignata trisignata</i>
Carabidae			
<i>Carabus alysidotus</i> (Carabo ad anelli)	<i>Carabus alysidotus</i>	<i>Carabus alysidotus</i>	<i>Carabus alysidotus</i>
<i>Carabus cancellatus emarginatus</i>	<i>Carabus cancellatus emarginatus</i>		
<i>Carabus clathratus antonellii</i> (Carabo di Antonelli)	<i>Carabus clathratus antonellii</i>	<i>Carabus clathratus antonellii</i>	<i>Carabus clathratus antonellii</i>
<i>Carabus italicus</i>	<i>Carabus italicus</i>		
<i>Carabus problematicus inflatus</i>	<i>Carabus problematicus inflatus</i>		
<i>Carabus solieri liguranus</i>	<i>Carabus solieri liguranus</i>		
<i>Nebria fulviventris</i>	<i>Nebria fulviventris</i>		
<i>Nebria psammodes</i>	<i>Nebria psammodes</i>		
<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>	<i>Acinopus ammophilus</i>
<i>Paradromius longiceps</i>	<i>Paradromius longiceps</i>		
<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus</i>	<i>Rhysodes sulcatus</i> *
<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>	<i>Duvalius spp.</i>
<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>	<i>Poecilus pantanellii</i>
<i>Pterostichus ovoideus mainardii</i>	<i>Pterostichus ovoideus mainardii</i>		
<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>	<i>Stomis bucciarellii</i>
<i>Anthracus spp.</i>	<i>Anthracus spp.</i>		
<i>Brachinus nigricornis</i>	<i>Brachinus nigricornis</i>		
Dytiscidae			
<i>Graphoderus bilineatus</i> (Ditisco a due fasce)	<i>Graphoderus bilineatus</i>	<i>Graphoderus bilineatus</i>	<i>Graphoderus bilineatus</i> *
<i>Graphoderus austriacus</i>	<i>Graphoderus austriacus</i>		
<i>Dytiscus mutinensis</i> (Ditisco modenese)	<i>Dytiscus mutinensis</i>	<i>Dytiscus mutinensis</i>	<i>Dytiscus mutinensis</i>
<i>Ilybius subaeneus</i>	<i>Ilybius subaeneus</i>		
<i>Hydroporus sanfilippoi</i>	<i>Hydroporus sanfilippoi</i>		
<i>Deronectes angelinii</i>	<i>Deronectes angelinii</i>		
<i>Porhydrus obliquesignatus</i>	<i>Porhydrus obliquesignatus</i>		
<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>	<i>Hyphydrus anatolicus</i>
<i>Potamonectes spp. (= Nebrioporus)</i>	<i>Potamonectes spp. (= Nebrioporus)</i>		
<i>Agabus guttatus baudii</i>	<i>Agabus guttatus baudii</i>		
<i>Agabus pederzanii</i>	<i>Agabus pederzanii</i>		
<i>Agabus pseudoneglectus</i>	<i>Agabus pseudoneglectus</i>		
Hydraenidae			

<i>Hydraena subg. Haenydra spp.</i>	<i>Hydraena subg. Haenydra spp.</i>		
(sottogenere inteso nel complesso)			
Cerambycidae			
<i>Cerambyx cerdo</i> (Cerambice della quercia)	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Cerambyx cerdo</i>	<i>Cerambyx cerdo</i> *
<i>Cerambyx miles</i> (Cerambice della quercia)	<i>Cerambyx miles</i>	<i>Cerambyx miles</i>	<i>Cerambyx miles</i>
<i>Cerambyx welensii</i> (Cerambice della quercia)	<i>Cerambyx welensii</i>	<i>Cerambyx welensii</i>	<i>Cerambyx welensii</i>
<i>Rosalia alpina</i> (Rosalia alpina)	<i>Rosalia alpina</i>	<i>Rosalia alpina</i>	<i>Rosalia alpina</i> *
<i>Isotomus barbarae</i>	<i>Isotomus barbarae</i>		
<i>Pogonocherus eugeniae eugeniae</i>	<i>Pogonocherus eugeniae eugeniae</i>		
<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>	<i>Acanthocinus xanthoneurus</i>
<i>Oberea euphorbiae</i> (Cerambice dell'euforbia)	<i>Oberea euphorbiae</i>	<i>Oberea euphorbiae</i>	<i>Oberea euphorbiae</i>
<i>Oberea pedemontana</i>	<i>Oberea pedemontana</i>		
<i>Phytoecia vulneris</i>	<i>Phytoecia vulneris</i>		
Buprestidae			
<i>Sphenoptera antiqua</i>	<i>Sphenoptera antiqua</i>		
<i>Coraebus undatus</i>	<i>Coraebus undatus</i>		
<i>Buprestis haemorrhoidalis araratica</i>	<i>Buprestis haemorrhoidalis araratica</i>		
<i>Eurythyrea austriaca</i>	<i>Eurythyrea austriaca</i>		
Lucanidae			
<i>Lucanus cervus</i> (Cervo volante)	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Lucanus cervus</i>	<i>Lucanus cervus</i> *
<i>Lucanus tetraodon</i> (Cervo volante meridionale)	<i>Lucanus tetraodon</i>	<i>Lucanus tetraodon</i>	<i>Lucanus tetraodon</i>
Geotrupidae			
<i>Odonteus armiger</i>	<i>Odonteus armiger</i>		
Ochodaeidae			
<i>Ochodaeus chrysomeloides</i>	<i>Ochodaeus chrysomeloides</i>		
Scarabeidae			
<i>Scarabaeus pius</i>	<i>Scarabaeus pius</i>		
<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i>) <i>semipunctatus</i> (Scarabeo stercorario delle dune)	<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i>) <i>semipunctatus</i>	<i>Ateuchetus Scarabaeus</i>) <i>semipunctatus</i>	<i>Ateuchetus</i> (= <i>Scarabaeus</i>) <i>semipunctatus</i>
Aphodiidae			
<i>Agolius</i> (= <i>Aphodius</i>) <i>abdominalis emilianus</i>	<i>Agolius</i> (= <i>Aphodius</i>) <i>abdominalis emilianus</i>		
Glaphyridae			
<i>Anthypna abdominalis aemiliana</i>	<i>Anthypna abdominalis aemiliana</i>		
Melolonthidae			
<i>Hoplia fiorii</i>	<i>Hoplia fiorii</i>		
<i>Triodonta nitidula</i>	<i>Triodonta nitidula</i>		
<i>Polyphylla fullo</i>	<i>Polyphylla fullo</i>		
Dynastidae			
<i>Oryctes nasicornis</i>	<i>Oryctes nasicornis</i>		
Cetoniidae			
<i>Osmoderma eremita</i> (Scarabeo eremita odoroso)	<i>Osmoderma eremita</i>	<i>Osmoderma eremita</i>	<i>Osmoderma eremita</i> *
<i>Gnorimus nobilis</i>	<i>Gnorimus nobilis</i>		
<i>Gnorimus variabilis</i>	<i>Gnorimus variabilis</i>		
<i>Cetonischema aeruginosa</i>	<i>Cetonischema aeruginosa</i>		
Elateridae			
<i>Elater ferrugineus</i> (Ferretto arancio)	<i>Elater ferrugineus</i>	<i>Elater ferrugineus</i>	<i>Elater ferrugineus</i>
<i>Isidus moreli</i>	<i>Isidus moreli</i>		
<i>Megathous nigerrimus</i>	<i>Megathous nigerrimus</i>		
Chrysomelidae			
<i>Donacia spp.</i>	<i>Donacia spp.</i>		
<i>Plateumaris spp.</i>	<i>Plateumaris spp.</i>		
<i>Chrysolina schatzmairi</i>	<i>Chrysolina schatzmairi</i>		
Curculionidae			

<i>Dicranthus majzlani</i>	<i>Dicranthus majzlani</i>		
Diptera			
Syrphidae			
<i>Sphiximorpha petronillae</i>	<i>Sphiximorpha petronillae</i>		
Trichoptera			
Leptoceridae			
<i>Parasetodes respersella</i>	<i>Parasetodes respersella</i>		
Lepidoptera			
Hesperiidae			
<i>Gegenes nostradamus</i>	<i>Gegenes nostradamus</i>		
<i>Pyrgus sidae</i>	<i>Pyrgus sidae</i>		
<i>Carterocephalus palaemon</i>	<i>Carterocephalus palaemon</i>		
Papilionidae			
<i>Parnassius apollo</i> (Apollo)	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Parnassius apollo</i>	<i>Parnassius apollo</i> *
<i>Parnassius mnemosyne</i> (Mnemosine)	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Parnassius mnemosyne</i>	<i>Parnassius mnemosyne</i> *
<i>Zerynthia polyxena</i> (Zerinzia)	<i>Zerynthia polyxena</i>	<i>Zerynthia polyxena</i>	<i>Zerynthia polyxena</i> *
Pieridae			
<i>Colias hyale</i>	<i>Colias hyale</i>		
Nymphalidae			
<i>Brenthis hecate</i>	<i>Brenthis hecate</i>		
<i>Melitaea fascelis</i>	<i>Melitaea fascelis</i>		
<i>Limenitis populi</i>	<i>Limenitis populi</i>		
Satyridae			
<i>Coenonympha dorus</i> (Ninfa delle radure)	<i>Coenonympha dorus</i>	<i>Coenonympha dorus</i>	<i>Coenonympha dorus</i>
<i>Erebia montana</i>	<i>Erebia montana</i>		
Lycaenidae			
<i>Lycaena dispar</i> (Licena delle paludi)	<i>Lycaena dispar</i>		<i>Lycaena dispar</i> *
<i>Lycaena thersamon</i>	<i>Lycaena thersamon</i>		
<i>Maculinea arion</i> (Licena azzurra del timo)	<i>Maculinea arion</i>	<i>Maculinea arion</i>	<i>Maculinea arion</i> *
<i>Maculinea rebeli</i> (Licena azzurra della genziana minore)	<i>Maculinea rebeli</i>	<i>Maculinea rebeli</i>	<i>Maculinea rebeli</i>
<i>Iolana iolas</i>	<i>Iolana iolas</i>		
Sesiidae			
<i>Chamaesphecia palustris</i> (Sesia dell'euforbia)	<i>Chamaesphecia palustris</i>	<i>Chamaesphecia palustris</i>	<i>Chamaesphecia palustris</i>
Saturnidae			
<i>Agria tau</i>	<i>Agria tau</i>		
Noctuidae			
<i>Catocala fraxini</i>	<i>Catocala fraxini</i>		
Arctiidae			
<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i>) <i>quadripunctaria</i> * (Falena dell'edera)	<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i>) <i>quadripunctaria</i>		<i>Callimorpha</i> (= <i>Euplagia</i>) <i>quadripunctaria</i> *
Lasiocampidae			
<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i>	<i>Eriogaster catax</i> *
<i>Gastropacha populifolia</i>	<i>Gastropacha populifolia</i>		
Sphingidae			
<i>Hyles hippophaes</i> (Sfinge dell'olivello spinoso)	<i>Hyles hippophaes</i>	<i>Hyles hippophaes</i>	<i>Hyles hippophaes</i> *
<i>Proserpinus proserpinus</i> (Sfinge dell'epilobio)	<i>Proserpinus proserpinus</i>	<i>Proserpinus proserpinus</i>	<i>Proserpinus proserpinus</i> *

INDICE

CACCIA	3
L. 157/1992 NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO.	3
L. R. 8/1994 DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA	23
R. R. 1/2008 DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEGLI UNGULATI IN EMILIA-ROMAGNA	52
ALLEGATO TECNICO	58
DGR 467/2014 CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI A VALERE DALLA STAGIONE VENATORIA 2014/2015.....	64
Allegato al DGR 467/2014: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE, INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE PROVINCE DEI CALENDARI VENATORI PROVINCIALI	78
L. R. 3/2007 DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 2009/147/CE	86
PESCA	88
LEGGE REGIONALE 07 NOVEMBRE 2012, N. 11 NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE	88
R.R. 29/1993 ATTREZZI E MODALITÀ DI USO CONSENTITI PER LA PESCA. PERIODI DI DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE NELLE ACQUE INTERNE DELL'EMILIA-ROMAGNA.....	98
ANIMALI	103
L. 281/1991 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.....	103
L. R. 27/2000 NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA	105
D.M. 19 APRILE 1996 ELENCO DELLE SPECIE ANIMALI CHE POSSONO COSTITUIRE PERICOLO PER LA SALUTE E L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DI CUI È PROIBITA LA DETENZIONE.	112
ORDINANZA 28 AGOSTO 2014 - PROROGA DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 6 AGOSTO 2013, CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.....	119
ORDINANZA 3 AGOSTO 2015 - PROROGA, CON MODIFICA, DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 6 AGOSTO 2013 CONCERNENTE LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI.....	120
ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2012 - NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI. ..	121
ORDINANZA 14 GENNAIO 2014 - PROROGA DELL'ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2012, RECANTE NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI	123
ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2015 - PROROGA DELL'ORDINANZA 10 FEBBRAIO 2012, COME PROROGATA DALL'ORDINANZA 14 GENNAIO 2014, RECANTE: «NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DI DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI».	124
L. R. 15/2006 DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA FAUNA MINORE IN EMILIA-ROMAGNA	125
ELENCO RAGIONATO DELLA “FAUNA MINORE” DELL’EMILIA-ROMAGNA. SPECIE AUTOCTONE	129
INDICE	139